

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (articolo 47 del Regolamento della Corte). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.



Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

29090/15 PALAU GIOVANNETTI v. ITA

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

PALAU GIOVANNETTI

2. Nome

PIETRO MAURO

3. Data di nascita

1 9 . 1 1 1 9 5 2 es. 27/09/2012
G G M M A A A A

4. Nazionalità

ITALIANA

5. Indirizzo

Corso di Porta Romana n. 54
20122 Milano (Italia)

6. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

00390289072122

7. Email (se del caso)

movimentogiustizia@yahoo.it

8. Sesso

- maschile
 femminile

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

es. 27/09/2012
G G M M A A A A

12. Attività

13. Sede

14. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

15. Email

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

**Rappresentante diverso da un avvocato/
Rappresentante di un'organizzazione**Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

AvvocatoCompilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato*.

24. Cognome

Fantini

25. Nome

Umberto

26. Nazionalità

Italiana

27. Indirizzo

Corso di Porta Romana n. 54
20122 Milano (Italia)

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

00390236582657

29. Fax

00390236582658


30. Email

umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

ProcuraIl ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.

31. Firma del/della ricorrente



32. Data

2	1	0	8	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

 es. 27/09/2012

G G M M A A A A

D. Stato (Stati) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

33. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input checked="" type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi-Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

Oggetto del ricorso

Tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) devono essere contenute in questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso (articolo 47 § 2 a) del Regolamento della Corte). Il ricorrente può integrare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del Regolamento). Tale limite al numero di pagine non comprende le decisioni e i documenti allegati al formulario.

E. Esposizione dei fatti

34.

1. Occorre premettere che l'odierno ricorrente, da circa 30 anni, è riconosciuto come esponente della Società civile, che si adopera, quale fondatore di una delle prime Associazioni antimafia (il Movimento per la Giustizia Robin Hood e la rete di Avvocati Senza Frontiere), per la tutela della legalità e delle vittime di prevaricazioni e di abusi giudiziari, denunciando il racket dei fallimenti e della aste giudiziarie e la stessa farraginosità del sistema di tutela della Cedu.
2. A fronte del suo coraggio civile e dell'azione svolta l'Associazione da lui fondata è stata insignita dalla Fondazione Kennedy of Europe nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini", del titolo di "eroe locale", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, coraggiosa avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura di regime filogovernativa per le sue attività in difesa dei soggetti più deboli: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (All. 1).
3. Dal 2013 è altresì presidente della "Associazione 5 Stelle per la Legalità", organismo no profit, che si propone di tutelare legalmente interessi diffusi o collettivi, giuridicamente rilevanti ed omogenei, anche nei confronti dei pubblici poteri, denunciando ogni forma di abuso o comportamento illecito nella gestione della cosa pubblica, e promuovendo a tal fine le più opportune iniziative giudiziarie, in ogni competente sede nazionale e sovra-nazionale.
4. A seguito di questo incessante impegno politico-sociale, anche in campo giornalistico, Pietro Palau Giovannetti, seppure persona rispettosa delle leggi e dedita allo studio della sociologia del diritto, è stato oggetto di oltre 1000 procedimenti (di cui 138 in Cassazione - All. 2), per pretesi reati di natura ideologica scaturiti dalle sue stesse inesaminate denunce relative alle medesime vicende e interessi sostanziali afferenti il boicottaggio paralegale delle attività imprenditoriali della sua famiglia e le molteplici iniziative giudiziarie, denunce, esposti, class actions, petizioni popolari e manifestazioni promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di "mani pulite", nell'ambito delle attività della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della magistratura antimafia (http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere).
5. Al riguardo, vale la pena ricordare le oltre 250.000 firme raccolte dall'Associazione, nel contesto delle campagne per la confisca dei patrimoni illeciti di mafiosi e tangentisti, le fiaccolate, i banchetti e i sit-in avanti ai tribunali italiani, con cui è stata data voce, a partire dai primi anni '90, al diffuso bisogno di giustizia e di legalità, da parte di una moltitudine di imprenditori e cittadini, che, come l'attuale ricorrente, denunciavano abusi e corruttele giudiziarie, chiedendo un effettivo rinnovamento delle istituzioni, anche nelle logiche di governo della magistratura.
6. Attività per le quali Pietro Palau Giovannetti è stato, in genere, ripetutamente prosciolto con le formule più ampie o, "per non aver commesso il fatto" o, "perché il fatto non costituisce reato" o, "perché il fatto non sussiste" o, "per difetto di dolo" o, "in quanto non punibile per aver reagito al fatto ingiusto altrui", spesso dando atto della buona fede dell'imputato e della non manifesta infondatezza del contenuto intrinseco dei fatti denunciati, come può evincersi prima facie dall'incidente di esecuzione e dal tenore testuale delle stesse pronunce ivi richiamate (All. 3).
7. In considerazione dell'elevata mole di procedimenti e del carattere persecutorio di tali incessanti rinvii a giudizio, dette attività non sempre hanno però incontrato l'unanime favore degli organi giudicanti, come immediatamente desumibile dalle pesanti condanne inflitte ammontanti ad oltre 10 anni di carcere, con particolare riguardo ai fatti oggetto della presente esposizione, il cui giudizio si è iniquamente concluso a distanza di ben 22 anni dai fatti ... !
8. Con sentenza n. 50346/14, la Corte di Cassazione, sezione V penale, depositata il 02.12.2014 (R.G.N. 31140/11), ad epilogo di un procedimento violativo dei più elementari diritti, confermava integralmente e rendeva irrevocabile la decisione emessa nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 1716/2010, della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 28.07.2000 (R.G. n. 267/1994), lo condannava ingiustamente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per fatti di pretesa bancarotta documentale e patrimoniale, non solo oggi da ritenersi già da tempo prescritti, ma che non potevano e non possono configurare più alcun illecito penale, non essendo più preveduti come reato, stante la novella legislativa che ha modificato l'art. 1 del Regio Decreto n. 267/1942, avvenuta con D.Lgs. n. 5/2006 e D.Lgs. n. 169/2007, come ut infra più diffusamente esposto (All. 4 e 5).

Esposizione dei fatti (seguito)

35.

9. Con provvedimento comunicato via pec al difensore il 24.02.2015, il P.G. dichiarava sospesa l'esecuzione della pena principale della reclusione, ai sensi dell'art. 147 c. 1° c.p., in forza di decisione assunta dal magistrato di Sorveglianza, a fronte del probabile accoglimento della domanda di grazia avanzata dalla figlia dell'attuale ricorrente (All. 4bis).

10. Con comunicazione datata 25.2.2015, il P.G. provvedeva altresì a notificare la parte personalmente avente diritto dell'avvenuto deposito della predetta sentenza n. 50346/2014, mai prima comunicata, e delle consequenziali pene accessorie comminate, da eseguirsi nei suoi confronti, notiziando le Autorità cointeresate (All. 5).

11. In data 9.5.2015, la Stazione dei Carabinieri di Milano Duomo provvedeva a notificare alla parte personalmente, via pec, provvedimento di unificazione pene concorrenti, da parte della Procura di Trento, disponendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 comma 5° c.p.p., dando atto che dalla pena residua da espiare calcolata in anni 5, mesi 8 e gg. 7 di reclusione, oltre a multa di € 2500, dovevano detrarsi anni 3 e mesi 4, in considerazione dell'intervenuto differimento della pena ex art. 147 c.p., da parte del magistrato di Sorveglianza. Il predetto provvedimento di cumulo verrà poi revocato dallo stesso pm di Trento a seguito di incidente di esecuzione e conflitto di competenza tra Procure Generali, sollevato dal ricorrente, in favore della sede di Milano (All. 6).

12. In data 5 giugno 2015, il P.G. di Milano provvedeva a notificare provvedimento di cumulo e contestuale ordine di arresto, determinando la pena residua da espiare nella misura di anni 5 e giorni 21 di reclusione (All. 6 bis).

13. Nel merito, va ricordato che l'A.G. italiana, in spregio ai principi sanciti dalla CEDU, ha ritenuto responsabile il ricorrente dei reati ascritti, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1 e 222 L.F., seppure risultino con palmare evidenza privi di qualsiasi consistenza giuridica, offensività e attualità, trattandosi di fatti relativi al preteso fallimento di una piccola ditta artigiana (la Classic Cars Co. s.a.s.), intervenuto oltre 22 anni fa (il 1.12.1992), per la esigua somma di 1.000.000 di vecchie lire, peraltro senza neppure riconoscergli le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sull'aggravante, come richiesto dal pm e dalla difesa fin dal primo grado, ascrivendogli precedenti invero all'epoca del tutto inesistenti come risultante dal certificato penale (All. 11, p. 50).

14. Fallimento, si noti bene, dichiarato sulla base di un preteso stato di insolvenza, erroneamente desunto dal falso e malizioso presupposto che in sede di pignoramento i locali della società sarebbero risultati "vuoti", quando, invero, l'U.G. procedente nel proprio verbale negativo aveva semplicemente scritto che "i locali ad ore 13,30 erano chiusi", nonché dal rifiuto legittimamente opposto al versamento di una cauzione pari ad attuali € 516,00, stante la ferma contestazione di detta pretesa all'epoca sub iudice ed oggetto di maggior controcredito in favore della stessa società, la quale possedeva un attivo confermato da recentissimi accertamenti della G.d.F., per ben oltre Lire 600.000.000, oltre a fidejussioni bancarie e assicurative di primari istituti bancari e assicurazioni, dimostrando in tal modo di godere della piena fiducia del sistema creditizio, come confermato dalle ripetute precedenti decisioni di rigetto del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 22 L.F. di analoghe pretestuose istanze di fallimento.

15. Senza, poi, considerare che i beni della società sono stati subito dopo pacificamente rinvenuti nei medesimi locali (ritenuti vuoti), inventariati ed in seguito alienati a valori vili, fatti dei quali non è stato tenuto conto né in sede civile né penale, acclarandosi in tal modo il precipuo intento degli organi statuali di agire, in spregio ai principi della CEDU, sottoponendo a procedure apertamente criminogene e trattamenti inumani il soggetto passivo e la sua famiglia, loro malgrado privati, senza soluzione di continuità, per oltre 22 anni, del rispetto della vita privata e familiare, oltre che di fondamentali diritti e libertà universalmente riconosciuti dai trattati e dalle convenzioni internazionali (All. 17bis).

16. Ciò, senza considerare altresì che la stessa Corte d'Appello fissava il termine prescrizione in epoca antecedente a quello indicato dalla Cassazione in "al più tardi al 01.06.2015", come si evince dalla nota in data 20.07.2011, con cui il presidente della Corte d'Appello, Dott. Fulvio La Pertosa, fissava la prescrizione al 01.06.2013 (Cfr.: All. 3 e 10 bis).

17. Il tutto, come detto, per fatti antecedenti il 1.12.1992, ed in relazione a procedimenti svoltisi in violazione dei più elementari diritti di difesa, omettendo di applicare oltre alla prescrizione e alla concessione delle attenuanti generiche, il favor rei e la c.d. abolitio criminis intervenuta con la novellazione dell'art. 1 R.D. n. 267/42, che come noto ha modificato in toto i requisiti richiesti dalla legge per poter essere assoggettati a procedura fallimentare, violando in tal modo i più elementari principi in materia fallimentare, circa la non assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero senza tener conto trattarsi di ditta a carattere artigianale, con un capitale investito nettamente inferiore a quello previsto per i "piccoli imprenditori", che alla luce di ciò non poteva venire assoggetta a dichiarazione di fallimento, né nella formulazione previgente della legge fallimentare né tantomeno dopo (All. 15). Con conseguente non punibilità dei reati fallimentari ascritti a seguito della sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Milano in data 01.12.1992, ai sensi dell'art 7 CEDU.

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

18. Le modalità di svolgimento dell'intero giudizio sono state caratterizzate sin dal 1° grado dalla totale inosservanza delle più elementari regole procedurali e del diritto di difesa dell'imputato, fatto oggetto di ripetute arbitrarie espulsioni dall'aula di udienza, anche in sede di gravame, mentre rendeva libere dichiarazioni od insisteva nella legittima richiesta di interrogare direttamente i testi, impedendogli in tal modo di partecipare al processo (All. 18).

19. Analoghe violazioni si sono registrate anche in sede di legittimità, ove è stato precluso anche a questo difensore, di conoscere con congruo anticipo, come suo preciso diritto, la composizione del collegio giudicante (All. 15 e 15bis), così restringendo la facoltà di rilevare eventuali incompatibilità, anche alla luce del fatto che il Relatore Pistorelli alla precedente udienza aveva anticipato l'intendimento di astenersi spontaneamente, senza, poi, inspiegabilmente provvedere in tal senso, come appreso solo all'udienza 22.10.14, ove veniva reiterata la predetta ricasazione, oltre a quella della presidente Ferrua (All. 16), ciò senza che si sia provveduto a sospendere il giudizio e a prendere in esame i nuovi motivi di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei magistrati ricasati, in ordine alle illecite condotte tenute dagli stessi, da ritenersi finalizzate a coprire l'operato dell'ex curatore, nei cui confronti a causa dell'arbitraria archiviazione disposta dall'allora Gip Pistorelli – e singolarmente attuale Relatore – [relativa al procedimento penale in cui il Dott. Pietro Palau Giovannetti ed il padre Alberto erano parti offese], non è stata svolta alcuna indagine né Perizia contabile, come sollecitate, attraverso cui si sarebbero potute agevolmente accertare sia l'insussistenza delle attribuite condotte dolose e del preteso dissesto sia l'illiceità delle attività [esse sì dolose] degli organi fallimentari.

20. Ne consegue, con tutta evidenza trattarsi di condanna di natura apertamente abnorme, illegittima e persecutoria che si aggiunge ad altre inique condanne per pretesi reati ideologici, relativi a fatti connessi derivanti dalle denunce degli abusi subiti dal ricorrente in sede fallimentare, ammontanti a residui anni 5 e gg. 21 di reclusione, ragion per cui si rende necessario sollecitare la CEDU ad invitare le Autorità Italiane a sospendere in via d'urgenza l'esecuzione della condanna de qua, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento, trattandosi di pregiudizio irreparabile alla libertà individuale, alla salute e alla sicurezza di un rappresentante della Società civile, fatto oggetto di una pesante misura restrittiva, ictu oculi violativa del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, in base ad una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 2 c.p., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8 CEDU e 49 N. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per fatti non più preveduti come reato, secondo le modifiche apportate alla Legge fallimentare dal D.lgs. n. 5/06 (art. 15 u.c. L.F.), in base alle quali "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se (come nella specie) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00".

21. Al riguardo, va inoltre denunciata la palese violazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14 CEDU e 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali della U.E., in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato rigetto da parte delle A.G. adite, della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 D.LGS N. 5/06 e 223 C. 2 N. 1 L.F. (Cfr. All. 3, 10, 14, 15).

22. In punto, vale la pena qui ricordare che, ai sensi delle richiamate normative sopravvenute in materia fallimentare (D.lgs. nn. 5/06 e 169/07), i presupposti oggettivi per la fallibilità e quelli soggettivi per la declaratoria di fallimento sono mutati, restringendo radicalmente l'originario più ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente punibilità per il reato di "bancarotta", risultando pertanto, nella specie; ictu oculi palese la violazione della normativa sul giusto processo e la necessità di impedire che dette condotte discriminatorie e persecutorie vengano portate ad estreme conseguenze, sottoponendo ad una gravosissima quanto ingiusta prolungata carcerazione uno tra i più rappresentativi "human rights defenders" operanti in Italia, il quale giunto ormai all'età di 63 anni, dopo aver speso gran parte della sua esistenza a difendere sé stesso, i suoi cari e una moltitudine di soggetti deboli da ogni forma di arbitrio è affetto da una serie di patologie invalidanti, che ove privato dell'unico bene residuo (la libertà) per oltre 5 anni ne farebbero precipitare il già precario equilibrio psico-fisico. Situazione di imminente pericolo e grave irreparabile pregiudizio, tenuto che la Procura Generale di Milano, lo scorso 5 giugno 2015, nonostante il notorio sovraffollamento delle carceri e l'inoffensiva personalità del ricorrente, di certo non meritevole di venire ristretto in carcere, ne ha disposto la misura dell'arresto (All. 6bis), senza neppure attendere come prassi l'esito dell'incidente di esecuzione (All. 3) e la prossima imminente pronuncia da parte del Presidente della Repubblica sulla domanda di Grazia avanzata dalla figlia, per cui nelle more era già stato reso parere favorevole da parte del magistrato di Sorveglianza e differimento della pena, poi confermato dal T.d.S. di Milano (All. 5).

23. Questi sinteticamente i fatti e le questioni più rilevanti ai fini dell'invocata misura cautelare, rinviando una più articolata esposizione, in ordine all'infondatezza e inconsistenza dei capi di accusa, alle successive note integrative.

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

18. Le modalità di svolgimento dell'intero giudizio sono state caratterizzate sin dal 1° grado dalla totale inosservanza delle più elementari regole procedurali e del diritto di difesa dell'imputato, fatto oggetto di ripetute arbitrarie espulsioni dall'aula di udienza, anche in sede di gravame, mentre rendeva libere dichiarazioni od insisteva nella legittima richiesta di interrogare direttamente i testi, impedendogli in tal modo di partecipare al processo (All. 18).

19. Analoghe violazioni si sono registrate anche in sede di legittimità, ove è stato precluso anche a questo difensore, di conoscere con congruo anticipo, come suo preciso diritto, la composizione del collegio giudicante (All. 15 e 15bis), così restringendo la facoltà di rilevare eventuali incompatibilità, anche alla luce del fatto che il Relatore Pistorelli alla precedente udienza aveva anticipato l'intendimento di astenersi spontaneamente, senza, poi, inspiegabilmente provvedere in tal senso, come appreso solo all'udienza 22.10.14, ove veniva reiterata la predetta ricasazione, oltre a quella della presidente Ferrua (All. 16), ciò senza che si sia provveduto a sospendere il giudizio e a prendere in esame i nuovi motivi di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei magistrati ricasati, in ordine alle illecite condotte tenute dagli stessi, da ritenersi finalizzate a coprire l'operato dell'ex curatore, nei cui confronti a causa dell'arbitraria archiviazione disposta dall'allora Gip Pistorelli – e singolarmente attuale Relatore – [relativa al procedimento penale in cui il Dott. Pietro Palau Giovannetti ed il padre Alberto erano parti offese], non è stata svolta alcuna indagine né Perizia contabile, come sollecitate, attraverso cui si sarebbero potute agevolmente accertare sia l'insussistenza delle attribuite condotte dolose e del preteso dissesto sia l'illiceità delle attività [esse sì dolose] degli organi fallimentari.

20. Ne consegue, con tutta evidenza trattarsi di condanna di natura apertamente abnorme, illegittima e persecutoria che si aggiunge ad altre inique condanne per pretesi reati ideologici, relativi a fatti connessi derivanti dalle denunce degli abusi subiti dal ricorrente in sede fallimentare, ammontanti a residui anni 5 e gg. 21 di reclusione, ragion per cui si rende necessario sollecitare la CEDU ad invitare le Autorità Italiane a sospendere in via d'urgenza l'esecuzione della condanna de qua, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento, trattandosi di pregiudizio irreparabile alla libertà individuale, alla salute e alla sicurezza di un rappresentante della Società civile, fatto oggetto di una pesante misura restrittiva, ictu oculi violativa del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, in base ad una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 2 c.p., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8 CEDU e 49 N. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per fatti non più preveduti come reato, secondo le modifiche apportate alla Legge fallimentare dal D.lgs. n. 5/06 (art. 15 u.c. L.F.), in base alle quali "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se (come nella specie) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00".

21. Al riguardo, va inoltre denunciata la palese violazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14 CEDU e 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali della U.E., in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato rigetto da parte delle A.G. adite, della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 D.LGS N. 5/06 e 223 C. 2 N. 1 L.F. (Cfr. All. 3, 10, 14, 15).

22. In punto, vale la pena qui ricordare che, ai sensi delle richiamate normative sopravvenute in materia fallimentare (D.lgs. nn. 5/06 e 169/07), i presupposti oggettivi per la fallibilità e quelli soggettivi per la declaratoria di fallimento sono mutati, restringendo radicalmente l'originario più ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente punibilità per il reato di "bancarotta", risultando pertanto, nella specie; ictu oculi palese la violazione della normativa sul giusto processo e la necessità di impedire che dette condotte discriminatorie e persecutorie vengano portate ad estreme conseguenze, sottoponendo ad una gravosissima quanto ingiusta prolungata carcerazione uno tra i più rappresentativi "human rights defenders" operanti in Italia, il quale giunto ormai all'età di 63 anni, dopo aver speso gran parte della sua esistenza a difendere sé stesso, i suoi cari e una moltitudine di soggetti deboli da ogni forma di arbitrio è affetto da una serie di patologie invalidanti, che ove privato dell'unico bene residuo (la libertà) per oltre 5 anni ne farebbero precipitare il già precario equilibrio psico-fisico. Situazione di imminente pericolo e grave irreparabile pregiudizio, tenuto che la Procura Generale di Milano, lo scorso 5 giugno 2015, nonostante il notorio sovraffollamento delle carceri e l'inoffensiva personalità del ricorrente, di certo non meritevole di venire ristretto in carcere, ne ha disposto la misura dell'arresto (All. 6bis), senza neppure attendere come prassi l'esito dell'incidente di esecuzione (All. 3) e la prossima imminente pronuncia da parte del Presidente della Repubblica sulla domanda di Grazia avanzata dalla figlia, per cui nelle more era già stato reso parere favorevole da parte del magistrato di Sorveglianza e differimento della pena, poi confermato dal T.d.S. di Milano (All. 5).

23. Questi sinteticamente i fatti e le questioni più rilevanti ai fini dell'invocata misura cautelare, rinviando una più articolata esposizione, in ordine all'infondatezza e inconsistenza dei capi di accusa, alle successive note integrative.

Esposizione dei fatti (seguito).

24. Ad integrazione della sintetica esposizione dei fatti svolta nel formulario, in osservanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Cedu (art. 47 lett. b), si allegano le seguenti ulteriori osservazioni ed argomentazioni in fatto ed in diritto nel limite non superiore a 20 pagine, onde consentire una più rapida comprensione ed approccio alle questioni più rilevanti sottoposte al vaglio della Corte.

25. In buona sostanza l'A.G., in stridente **contrasto** con la stessa giurisprudenza interna alla sezione V° penale della Cassazione e con i principi della Cedu, ha applicato al caso di specie la normativa previgente in materia fallimentare, ritenendo che la sentenza di fallimento in sede civile faccia stato in sede penale, senza alcuna necessità di sindacato e potere di indagine da parte dell'A.G. Penale, neppure per quanto attiene l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta, ovvero circa l'insussistenza delle attribuite operazioni *dolose* che avrebbero provocato il fallimento della società (cfr. § 3.5 e 3.6), così ignorando e/o eludendo ogni eccezione sollevata dalla difesa, circa la non punibilità dei reati ascritti e le ripetute richieste di remissione degli atti alla Consulta e/o alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il denunciato contrasto con le norme CEDU, vanamente invocate, su cui i giudici di merito e di legittimità hanno sostanzialmente omesso di pronunciarsi, limitandosi a richiamare la sola giurisprudenza interna, peraltro quella più restrittiva, inappropriata e inidonea a dirimere il caso di specie (**All. 13 e 14, capo I e II, pp. 5 ss.**).

25.1. In tal senso si eccepiva con memoria del 2.12.2013, l'inconfigurabilità del reato di bancarotta; in forza dell'intervenuta modifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la pronuncia della sentenza di fallimento, retroattivamente rilevanti, in quanto incidenti su di un elemento costitutivo dei reati ascritti, richiedendo, nel ribadire il sesto motivo di ricorso dell'imputato (**All. 11**), in via subordinata alla richiesta di remissione alla Consulta, l'ulteriore remissione degli atti alle Sezioni Unite, della *quaestio iuris* relativa all'applicazione retroattiva, anche agli effetti penali, delle nuove disposizioni concernenti i presupposti di fallibilità.

25.2. In punto si ribadiva che la sentenza di fallimento risultasse pronunciata sulla base della pretesa debenza della somma di appena Lire 1.000.000, circostanza da sé bastevole a scardinare alla radice l'*iter* logico-argomentativo su cui si fonda l'anacronistica sentenza n. 19601/08 delle Sezioni Unite, invocata nella decisione impugnata, la quale, contrariamente a quanto ritenuto, acclara un contrasto giurisprudenziale tutt'altro che sopito, in quanto si limita ad escludere in maniera del tutto illogica gli effetti più favorevoli della normativa sopravvenuta sulla base di una interpretazione *a contrariis* dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, negando rilevanza al principio di retroattività della norma penale più favorevole, così ponendosi in palese contrasto con gli artt. 3 c. 1 e 25 c. 2 Cost. e la giurisprudenza di codesta Corte, in relazione alla violazione dell'art. 7 CEDU, che, viceversa, imponevano «**di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice**»[1]

25.3. E' il caso di ricordare la giurisprudenza di segno opposto in seno alla stessa V sezione penale[2], in relazione all'eccepita *abolitio criminis* dei presupposti del reato ascritto di bancarotta, a seguito della intervenuta novellazione del R.D. n. 267/1942, che ha modificato *in toto* i requisiti soggettivi richiesti per potere essere assoggettati a procedura fallimentare, facendo, nella presente fattispecie, venire meno il reato presupposto di cui agli artt. 216, 219, 222 L.F., con conseguente necessità di adeguare la giurisprudenza interna alle pronunce della Cedu e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche alla luce della continua evoluzione del diritto in una società democratica.

25.4. Al riguardo, appare inconfutabile che, se per scelta del Legislatore l'elemento costitutivo di un reato cambia configurazione nel corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale "novum" debba

tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento. Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all'art. 150 D.Lgs. n. 5/2006 regola dal punto di vista procedurale le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall'altro, nel silenzio della legge, non rende **ultrattivo** lo *status* di imprenditore "fallibile" in base alle norme previgenti e **non** impedisce quindi al giudice di applicare l'art. 2 c.p., la cui *ratio* è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe punibile" (Cass. n. 43076/07).

E' poi, indubbio che autore del reato di bancarotta può essere solo l'imprenditore assoggettabile alle disposizioni sul fallimento, secondo cui in base al D.lgs. n. 5/06 (art. 15 ultimo comma L.F.): "*non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00*". Analizzando la normativa di riforma della legge fallimentare non vi è chi non veda nel caso de quo, l'insussistenza sopravvenuta dei presupposti oggettivi per l'ammissibilità della declaratoria di fallimento, stante che l'ammontare dei pretesi crediti scaduti, come risultante dalla *denuntiatio* prefallimentare, era di gran lunga inferiore ad € 30.000,00, e cioè pari a soli Lire 1.000.000 (€ 516), **con conseguente venir meno delle condizioni di fallibilità** e, mediatamente, di **punibilità** per il reato di bancarotta, a seguito dell'introduzione dello *jus novum*, presupposti allora non contemplati dalla normativa ex R.D. N. 267/1942, in base alla quale e sulla vigenza dei cui presupposti è stato invece dichiarato il fallimento *de quo*, nonché, infine, dopo oltre 22 anni, confermata la sentenza di condanna per il reato *ut supra* ascritto.

25.5. **Ad analoghe conclusioni di non punibilità per l'ipotesi di bancarotta** si doveva pervenire anche analizzando le modifiche apportate all'art. 1 l.f. e l'assoluta assenza dei presupposti soggettivi per assoggettare a dichiarazione di fallimento l'odierno ricorrente e la ditta a lui riferibile, stante che se nel passato per individuare i soggetti esonerati dal fallimento l'art. 1 l.f. (nella versione precedente al D.lgs. n. 169/07) si utilizzava una nozione di «**piccolo imprenditore**» riferita ai soggetti commerciali che non possedevano determinati requisiti reddituali e dimensionali – [e solo chi era «piccolo imprenditore» **non era soggetto al fallimento** e, pertanto, **non poteva essere autore dei reati di bancarotta**], con la graduale riforma della legge fallimentare sono stati modificati i requisiti per l'attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore, nel segno di un ampliamento del novero dei soggetti esonerati dal fallimento. Questi sono stati individuati, in particolare, negli esercenti un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che, come nella presente fattispecie, «**alternativamente**», nella versione previgente di cui al D.lgs. n. 5/06, "non abbiano, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore ad € 300.000,00", ovvero "non abbiano realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00", ed abbiano, secondo l'ultima modifica apportata "un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00". Ne consegue che si è quindi verificata una parziale *abolitio criminis*, limitatamente ai fatti commessi dagli imprenditori che in base alla nuova disciplina extrapenale non potrebbero più essere dichiarati falliti.

25.6. **Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie a perciò applicabili i seguenti principi:**

1) Principio di successione di leggi nel tempo e conseguente applicazione della legge più favorevole al reo: ex artt. 2 e 3 c.p., fondamentale e inderogabile canone ermeneutico che trova applicazione generale ed indiscriminata, in mancanza di una esplicita (e non presunta) volontà in senso contrario del legislatore; 2) Estensione di tale canone ermeneutico alle norme, sia pur extrapenali, allorquando le stesse vadano ad incidere sui presupposti del reato e siano perciò integratrici della norma penale, costituendo una vera e propria condizione di procedibilità, e, quindi, incidono sulla astratta configurabilità stessa del reato (artt. 216 ss: l.f.); 3) Assenza sopravvenuta, come documentalmente ed incontrovertibilmente comprovato in atti, in base allo *jus novum*, sia della fallibilità (art. 15 u.c. l.f., secondo cui "*non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00*"), sia della qualifica di imprenditore assoggettabile a fallimento per cui la legge ora richiede l'effettuazione di investimenti per un capitale superiore a € 300.000,00, nonché la realizzazione di ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre

anni, per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00 e “un ntttamammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00”; 4) Lettura costituzionalmente orientata *ut infra* della disciplina transitoria di cui all’art. 150 del D.Lgs. n. 5/06, secondo il quale gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti anche per quanto attiene l’identificazione del soggetto assoggettabile a fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, ovvero per i motivi di seguito specificati, rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

26. In considerazione dell’ammontare dei debiti risultanti dall’istruttoria prefallimentare (€ 516), nonché dell’assenza di ricavi e di investimenti e dell’ammontare dei debiti nei periodi di riferimento (All. 17), doveva nella specie ritenersi che l’odierno ricorrente non possedesse, all’epoca, i requisiti dimensionali previsti dalla nuova nozione di «piccolo imprenditore», in base alla quale nessuno può più essere dichiarato fallito, ovvero conseguentemente punibile per il reato di pretesa bancarotta.

Circostanza che si evince, a luce meridiana, per quanto attiene l’assenza di investimenti, nei tre esercizi antecedenti, sia dallo stato di liquidazione della società a far data dal 22.12.1986, sia dal contenuto della sentenza di fallimento, da cui risulta l’assoluta mancanza di beni in capo alla società fallenda. Lo stesso emerge, per quanto attiene l’assenza di ricavi, dalla relazione del curatore ex art. 33 l.f. (All. 17^{quater}); ove si dichiara che la società “*non svolge alcuna attività da anni...*”, non avendo, perciò, logicamente conseguito ricavi di sorta; inoltre dallo stato patrimoniale alla data del fallimento 1.12.92, redatto dal curatore, si evince un totale di debiti complessivi della massa sociale, di Lire 595.179.912, pari ad € 307.384,77, importo, quindi, inferiore a quello stabilito dall’art. 1 novellato della legge fallimentare, pari ad € 500.000 (All. 17^{ter} e 3 sub 28, 28^{bis}, 28^{ter}).

27. Ne consegue che l’evidenziata assorbente *abolitio criminis* intervenuta con la novella degli artt. 1 e 15 R.D. n. 267/42, che ha modificato *in toto* i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per poter essere assoggettati a procedura fallimentare, va correlata con i principi espressi dall’art. 2 c.p., che pone nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l’applicabilità sia del primo, sia del secondo comma. Ciò significa, da un lato, che in una vicenda di successione di leggi penali, perché un fatto rimanga punibile secondo la stessa normativa interna, occorre, non solo che sia tale in base alla nuova legge, ma anche che la nuova fattispecie costituisca reato già in base alla legge precedente e, dall’altro, che i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie non sono più punibili “*e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali*” (art. 2 c. 2 c.p.). Se, come nel caso di specie, è la norma successiva ad essere speciale, ci si trova in presenza di un’abolizione parziale, perché l’area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti tutti quei fatti che, pur rientrando nella norma generale venuta meno, sono privi degli elementi specializzanti. Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola del c. II dell’art. 2 c.p., anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi una parziale continuità.

27.1. Secondo le Sezioni Unite (Cass. 23 maggio 1987, Tuzet): “*la formulazione letterale del 2° comma dell’art. 2 è abbastanza chiara nell’escludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato. E per quanti bizantinismi si vogliano fare, non si potrà mai contestare che il fatto ascritto [all’imputato], se commesso oggi, non costituirebbe reato*”. Tale fondamentale ed insormontabile assunto delle Sezioni Unite ben si attaglia alla presente vicenda processuale, ove un piccolo imprenditore, titolare di una ditta artigiana, in liquidazione dal 12.12.1986, è stato dichiarato fallito, ben 6 anni dopo – (e condannato a distanza di oltre 22 anni!), sulla base della ritenuta insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e *sub iudice*, situazione che oggi, in forza della normativa vigente, non sarebbe più in alcun modo assoggettabile a procedura fallimentare, venendo travolti i presupposti per l’applicabilità della norma incriminatrice.

27.2. La giurisprudenza penale interna ha avuto modo di interpretare tale novellazione sancendo che:

“poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non vi è dubbio che la “mutatio legis”, in ordine alla fallibilità dell'imputato si rifletta sulla sussistenza stessa del reato in questione. Pertanto, se, per scelta del legislatore, l'elemento costitutivo di un reato cambia configurazione nel corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale “novum” debba tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento. Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all'art. 150 D.Lgs. n. 5/2006 regola dal punto di vista procedurale le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall'altro, nel silenzio della legge, non rende ultrattivo lo status di imprenditore “fallibile” in base alle norme previgenti e non impedisce quindi al giudice di applicare l'art. 2 c.p., la cui ratio è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe punibile.” [3]E

27.3. La medesima conclusione è stata avvalorata da plurime sentenze contrastanti con la decisione *de qua* che hanno analizzato la questione giuridica sottesa partendo da diverse angolazioni.

Da un lato è stato sindacato il particolare ruolo che la sentenza dichiarativa di fallimento svolge nel procedimento penale e, al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione, stabilendo che: “in tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, per cui spetta al giudice penale il potere - dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.Lgs. n. 5 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 1 del cit. D. Lgs. n. 5 del 2006 ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta” [4].

Ed ancora, con specifico riferimento alle soglie di punibilità: “Nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 223 c. 2 n. 1 L.F., l'espressione “fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c.” va riferita non alla mera condotta materiale considerata dalle norme oggetto del rinvio, ma all'intera fattispecie incriminatrice. Pertanto, a seguito della riformulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta societaria impropria di cui all'art 223 comma 2 n. 1 L.F., si deve tenere conto del superamento delle soglie di punibilità previste dalle nuove false comunicazioni sociali. Con l'ulteriore conseguenza in tema di diritto intertemporale che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina” [5].

27.4. Per completezza, onde mettere in evidenza la violazione delle norme sul giusto processo, occorre ricordare che la giurisprudenza interna è abbastanza conforme in materia. Poche sentenze differiscono da quelle sopra riportate anche se più che negare l'**abolitio criminis**, danno una diversa qualificazione giuridica dell'avvenuta abrogazione, tra cui, la più significativa è “la riforma della disciplina dei reati in tema di società e consorzi e delle procedure concorsuali non comporta l'abolizione totale dei reati di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria quanto piuttosto una successione di leggi nel tempo con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti commessi in precedenza all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61/02 che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose” [6].

28. Per quanto attiene il merito e la ritenuta responsabilità penale del ricorrente occorre ricordare che con memorie in data 2.12.13, 17.12.13 e 22.10.14, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ad integrazione dei motivi di cui ai ricorsi in Cassazione si faceva rilevare l'assenza delle condizioni di procedibilità dell'azione penale e i vizi di motivazione, in relazione al capo A) dell'imputazione.

28.1. *In primis* tenuto conto della manifesta inveridicità e inattendibilità delle mendaci dichiarazioni rese dall'ex curatore (mandato a suo tempo esente da ogni indagine penale in relazione al suo operato, ad opera dello stesso odierno estensore della sentenza di Cassazione, dr. Pistorelli, all'epoca Gip presso il Tribunale di Milano), poste a base del capo d'incolpazione, nella sua stessa formulazione lessicale del tutto apodittico e privo di qualsiasi specificità e riscontro probatorio, tanto da inficiare di nullità *ab origine* l'intero procedimento e le decisioni di primo e secondo grado, per violazione del diritto di difesa, con specifico riferimento al primo, secondo, quarto e sesto motivo di impugnazione del ricorso in Cassazione (All. 11). Ciò, in particolare, con riferimento alla pretesa distrazione di "numerose – [e non meglio precisate] – retture" ... (v. capo A) e della "quota sociale", asseritamente di "sua personale titolarità" nella s.r.l. Classic Cars Co. International, che l'imputato ed odierno ricorrente avrebbe sottratto all'attivo fallimentare, unitamente ad un orologio Rolex (capo B), nonché alla pretesa mancata consegna e "sottrazione" dei libri contabili e di "tutta" la non meglio precisata "documentazione inerente agli affari della predetta ditta", seppure in precedenza, invero, pacificamente inventariata, eppoi asportata dal medesimo curatore, al fine – si asserisce – "di arrecare pregiudizio ai creditori", "impedendo al curatore stesso la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" (capo c), **senza meglio spiegare come e perché**.

28.2. *Idem* per quanto il capo D), per aver asseritamente "cagionato il fallimento della s.a.s. Classic Cars", tramite le pretese "dolose..." – [ed altrettanto non meglio precisate] "operazioni di cui sopra ... e ulteriori manovre dilatorie [quali ?] sostanziate in minacce [quali, contro chi?] o in altre svariate condotte ostruzionistiche [?], tra le quali la caparbia resistenza in giudizio... facendo scorrettamente intervenire ... soggetto terzo (la s.r.l. ...), nonché ritardando la dichiarazione di fallimento tramite l'esibizione di fittizie disponibilità pecuniarie".

Con tutta evidenza un coacervo di accuse *prima facie* prive di qualsiasi consistenza giuridica, appalesanti la volontà persecutoria della A.G., non costituendo di certo reato la dovuta difesa giudiziale da parte dell'imprenditore della propria azienda, da atti di concorrenza illecita, attuati attraverso lo stesso *ex curatore* fallimentare, **incurante** di ogni contraria favorevole decisione emessa dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 22 l.f., tenuto conto che dette disponibilità, ben lungi dall'essere fittizie, risultavano pacificamente concrete ed idonee ad essere **incassate a vista**, trattandosi di assegni circolari e/o di fidejussioni bancarie di primari istituti di credito, come confermato dalle **indagini** della Guardia di Finanza, dietro richiesta dello stesso tribunale fallimentare che sino ad allora aveva acclarato la piena capacità della società di assolvere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, poi illegittimamente assunta a seguito dell'erronea lettura del verbale di pignoramento negativo dell'U.G. che dichiarava che i locali di Via G.B. Vico I (MI) erano **chiusi** - e, non già "vuoti", come singolarmente infine arbitrariamente ritenuto e confermato dalla Cassazione con la sentenza in esame.

28.3. Da ciò deriva che l'unica vera causa all'origine del fallimento è la lettura volutamente distorta delle risultanze probatorie in atti, da cui si è fatta discendere la pretesa incapacità a far fronte alla richiesta di sole Lire 1.000.000, ignorando poi che i beni dapprima falsamente dichiarati inesistenti, contro ogni contraria evidenza, sono stati infine pacificamente reperiti ed **inventariati** nei medesimi locali sede della s.a.s. Classic Cars in liquidazione, che per effetto del venir meno della pluralità dei soci era stata trasformata, con atto notarile anteriore alla sentenza di fallimento, in ditta individuale a carattere artigianale, con conseguente **non assoggettabilità** a fallimento e assoluta insussistenza degli elementi costitutivi il reato di bancarotta e delle condizioni di procedibilità dell'azione penale per l'esiguità delle esposizioni debitorie, da valutarsi sulla situazione *ex ante* e per l'inapplicabilità della legge fallimentare, trattandosi di azienda familiare di modeste dimensioni che aveva peraltro cessato di operare da alcuni anni ed era in procinto di portare a termine la propria liquidazione.

29. Sulla pretesa titolarità delle quote della Classic Cars International s.r.l., soggetto terzo rimasto estraneo alla dichiarazione di fallimento della Classic Cars Co. s.a.s., come ammesso dallo stesso *ex curatore* nella propria deposizione testimoniale (p. 17 sent. 1 grado), occorre rilevare trattarsi di una mera gratuita

illazione del teste D'Amora - [**poi radiato dagli elenchi del Tribunale fallimentare di Milano e revocato dalla carica di curatore**], che non ha trovato il benché minimo riscontro probatorio, tanto che il Tribunale del Riesame di Milano, con Ordinanza in data 3 febbraio 1994[7], da ultimo annullava il decreto di sequestro conservativo delle quote della società, restituendole al suo legittimo proprietario Rag. Alberto Palau Giovannetti, padre del ricorrente (All. 21 e 22), circostanza del tutto assorbente, di cui l'A.G. non poteva esimersi dal tener conto, ai fini della totale assenza di colpevolezza, in ordine alla pretesa distrazione di cui al capo A, sub b).

30. *Idem*, per quanto attiene il raggiungimento della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la pretesa **“omessa consegna e sottrazione”** dei libri ... e di **“tutta”** [quale?] **“la documentazione inerente agli affari della predetta ditta”**, seppure si evince dal verbale di inventario in atti, redatto dallo stesso D'Amora, che i libri sociali e altra documentazione erano stati pacificamente **acquisiti** in data 9/3/93 (voci da 29 a 33, p. 4), **in assenza del fallito**, eppoi in data 18.3.93 (pp. 10, 12, 13).

30.1. Invero, dall'esame degli atti risulta pacifico che il D'Amora abbia **asportato i tre fascicoli intestati alla Classic Cars s.a.s.**, rinvenuti in data 18/3/93, come si evince dal verbale richiamato (p. 13). E, cioè, in epoca successiva al primo accesso e alla pretesa indimostrata sparizione dai locali della non meglio precisata documentazione societaria, di cui lo stesso ex curatore dava atto di aver anomalmente sospeso le operazioni d'inventario alle ore 19,00 del 9.3.93 (pag. 4).

30.2. E' lo stesso D'Amora, poi, nel verbale d'inventario, alla pag. 3), a sottolineare che: **“Si dà atto che alle ore 18.18 il Signor Palau ... si allontana denunciando l'illegittimità dell'operato per recarsi in Procura a sporgere immediata denuncia penale”**, e che le operazioni di inventario dei libri sociali venivano perciò eseguite in sua assenza. Alla luce di ciò risulta, dunque, **del tutto inverosimile** quanto poco dopo affermato dall'ex curatore nella denuncia del 22.3.93, per pretesa **“violenza, minaccia e ingiurie a pubblico ufficiale, sottrazione di documentazione e di bene di rilevante valore all'inventario del fallimento, rottura di suggelli”**, secondo cui il D'Amora, avrebbe lasciato (del tutto incautamente) tale documentazione nei locali della società, nonostante l'anticipata previsione di una strenua resistenza alla spontanea consegna della stessa, da parte del fallito, tanto da avere già anticipato al Giudice Delegato l'intendimento di denunciarlo in sede penale, **sin dall'8/2/93**, per il reato p.p. dall'art. 216, n. 2, L.F., come si evince dalla relazione ex art. 33 L.F. (All. 17ter), e dall'aver richiesto ed ottenuto l'assistenza della forza pubblica, sin dal primo accesso, come si evince dall'istanza del medesimo in data 22/2/93.

30.3. **Ciò si noti bene, senza, neppure, ultimare l'inventario della documentazione societaria, poi dichiarata calunniosamente sottratta e/o inesistente e/o non ricostruibile.** Alla luce di ciò, appare evidente che l'impianto accusatorio risulti palesemente inattendibile e contraddittorio, ovvero che si è nella specie concretata una violazione dell'art. 6 CEDU sia con riferimento al diritto che la propria causa sia esaminata equamente e da un tribunale imparziale sia all'omesso esame delle risultanze probatorie favorevoli all'imputato.

30.4. Al riguardo va sottolineato che a seguito della chiusura delle operazioni di inventario, dopo il reperimento della documentazione societaria, **non vi è prova** alcuna che il curatore l'abbia lasciata in loco, né tantomeno che l'eventuale asserita ed altrettanto non provata sparizione sia opera dell'imputato, come anche confermato dalle ulteriori confusorie e poco lineari attestazioni del D'Amora, il quale pur affermando a pag. 7 del verbale di inventario che **“l'armadio posto in fondo all'ufficio accanto alla porta di ingresso”** (sarebbe stato) **“completamente svuotato di tutta (la non meglio precisata) documentazione ... ivi riposta”**, dà, infine, atto alle pagg. 12 e 13, **di avere appreso “i tre fascicoli intestati alla SAS”**, denominati **“G. Finanza, ricorsi SAS, SAS e SAS creditori”** (p. 10), con conseguente palese inattendibilità della denuncia penale circa la pretesa impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita (cfr. All. 17Bis, § Vico).

31. Appare inoltre priva di qualsiasi fondamento e non comprovata la pretesa distrazione all'attivo fallimentare di un presunto orologio "Rolex in oro e acciaio" del preteso valore di Lire 5.000.000, di cui al capo A), sub b), che invero il ricorrente non ha mai posseduto, trattandosi di una mera imitazione made in Thailandia del valore di poche lire, contestazione che non ha trovato ingresso neppure in sede di legittimità, sebbene l'ultronea valutazione dell'ex curatore non risulti corroborata da elementi di certezza e veridicità nè tantomeno da alcuna perizia sull'orologio in questione.

32. Lo stesso dicasi per quanto l'utilizzazione delle testimonianze rese da soggetti privi di qualsiasi attendibilità, in quanto come vanamente eccepito tutti controparti e sostanziali debitori della società interessati a definire a loro favore i giudizi civili all'epoca in corso relativi al mancato pagamento di costose lavorazioni di restauro tecnico-professionale, eseguite a cura e spese del ricorrente, senza che l'imputato abbia avuto la facoltà di interrogare personalmente i testi dell'accusa e di ottenere l'escussione dei testi della difesa, da ultimo ingiustificatamente revocati, in quanto ritenuti sovra-abbondanti, benché non sia stato sentito alcun teste a discarico, in violazione delle norme sul giusto processo e del diritto di difesa.

33. Ne consegue che anche sotto tale profilo la pretesa distrazione di numerose vetture e parti di ricambio, asseritamente rivendute a terzi o utilizzate per eseguire altre riparazioni, appare parimenti palesemente destituita di fondamento e frutto di gratuite accuse prive di qualsiasi fonte probatoria, attendibilità e certezza, in quanto risulta pacifico che nella specie trattandosi di vecchie autovetture, ritenute dallo stesso CTU Marco Pettorali "rottami" del valore non superiore a Lire 1000 cadauna (cfr. **All. 25**), certamente non potevano essere state consegnate complete ed in perfette condizioni, dato che l'attività della ditta artigiana era appunto il restauro tecnico-professionale di auto d'epoca, che, come a chiunque noto, necessita lo smontaggio completo della scocca e la ricostruzione delle parti ammalorate e dei pezzi di ricambio mancanti o non più funzionanti.

34. Appare perciò lampante che in assenza di qualsiasi indagine volta a stabilire le condizioni originarie delle autovetture consegnate in conto lavorazioni dai testi escussi, l'impianto accusatorio su cui si basa la pesante condanna inflitta a 3 anni e 4 mesi di reclusione risulti privo di qualsiasi fondamento e logicità, ragione per cui il ricorrente doveva venire mandato assolto da ogni accusa.

35. Da ultimo, va poi evidenziata l'assoluta insussistenza dell'elemento soggettivo e di ogni altra ipotesi accusatoria, anche in relazione alla pretesa impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della ditta (presupposto del reato ascritto) e alla carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, come richiesto dallo stesso P.M.

35.1. Sul primo punto è la stessa sentenza di legittimità n. 50346/14 (§ 3.6) a dare atto, senza trarne le dovute più logiche conseguenze, che l'imputato aveva eccepito in ordine alle contestate pretese sottrazioni e irregolarità nella tenuta dei libri contabili, che in ben due precedenti controlli della G.d.F., disposti dallo stesso Tribunale fallimentare di Milano, non era stata viceversa riscontrata alcuna irregolarità, come si evince dai provvedimenti allegati in atti.

35.2. Ne discende per altro verso che l'asserita impossibilità affermata dal curatore di ricostruzione della situazione contabile della società e avallata dall'A.G., in contrasto con ogni contraria evidenza probatoria, appare una evidente ingerenza nelle libertà d'impresa e nei diritti del soggetto passivo, ovvero una aperta violazione delle norme sul giusto processo.

36. Da un più attento esame degli atti vi è inoltre prova dell'assoluta assenza dell'elemento del dolo da parte dell'imputato, che qualora avesse inteso porre in essere attività a carattere fraudolento non avrebbe di certo costituito una S.a.S., di cui quale amministratore unico, rispondeva illimitatamente, risultando perciò viceversa prova dell'assoluta buona fede dell'odierno ricorrente e dell'incongruità della decisione impugnata, anche in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle

aggravanti, come richiesto dallo stesso P.M., sin dal primo grado, applicazione che, nel caso di specie, avrebbe, tra l'altro, già da tempo condotto alla prescrizione.

36.1. D'altro canto, non è stato neppure in alcun modo provato né il preteso vantaggio patrimoniale che il ricorrente si sarebbe procurato mediante l'asserita "mancanza di documentazione contabile" né tanto meno il danno in ipotesi arrecato alla massa creditoria, da valutarsi sulla base della situazione *ex ante* alla dichiarazione di fallimento, pronunciata per sole lire 1.000.000 e non a quella *ex post*, le cui successive passività, peraltro comunque modeste, sono state come logico determinate dalla paralisi delle attività imprenditoriali e dalla svendita delle autovetture d'epoca, dolosamente valutate dal C.T.U a mille lire al pezzo, come "rottami" (All. 25).

36.2. Le insinuazioni va poi sottolineato attengono peraltro posizioni in contestazione, già oggetto di contenziosi precedenti la sentenza di fallimento, come ammesso dallo stesso ex curatore, che ha acquisito dagli ex legali l'elenco delle cause all'epoca in corso, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, appare di tutta evidenza l'assoluta insussistenza del reato di bancarotta, ovvero la falsità delle attestazioni rese dal D'Amora, risultando contraddittorio sostenere l'accusa di sottrazione di scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della ditta, posto che le posizioni debitorie e creditorie della stessa erano già tutte alla luce del sole, come comprovato dai vari giudizi in corso in epoca anteriore alla sentenza di fallimento, sia per recupero crediti sia per concorrenza illecita e parassitaria nei confronti di gruppi concorrenti, tanto è vero che l'ex curatore ha poi concluso una serie di transazioni, seppure a valori assolutamente vili e sconvenienti rispetto all'effettivo valore dei crediti della società.

36.3. Anche sotto tali ulteriori profili la sentenza resa dall'A.G. italiana di ultima istanza risulta palesemente contrastante coi principi del giusto processo e le risultanze probatorie acquisite in atti. In particolare, occorre evidenziare che l'aver attribuito al ricorrente in una sentenza di legittimità, una "*considerevole capacità a delinquere*", appare un palese arbitrio e intento discriminatorio che non trova alcun riscontro nelle lecite attività imprenditoriali e difensive svolte dall'imputato.

36.4. Parimenti attribuire allo stesso pretesi "precedenti giudiziari" di cui avrebbe (sic!) ammesso l'esistenza (All. 7, p. 32 sentenza primo grado), ma in ordine ai quali non vengono neppure indicati gli estremi, limitandosi a sostenere che vi sarebbe in atti "prova documentale". Ciò, per di più, senza, neppure precisare i reati attribuiti e se possano considerarsi effettivamente "precedenti", ovvero trattarsi di sentenze passate in giudicato, tali da impedire come si sostiene, la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 133 nn. 2 e 3 c.p.p.

36.5. Circostanze tutte che non fanno altro che avvalorare il convincimento dell'imputato di essere, suo malgrado, vittima di una persecuzione giudiziaria e di un trattamento di sfavore preconstituito, anche ravvisato nella mancata astensione del Consigliere Relatore ricusato, Dott. Pistorelli, il quale, pur avendo già conosciuto gli atti dei procedimenti R.G.N.R. 10267/93/21 e 9515/96/21, quale Gip, all'epoca applicato presso il Tribunale di Milano (All. 3, sub 54-55), ed essere stato egli stesso a sua volta indagato in relazione alle medesime vicende fallimentari, nell'ambito del proc. n. 725/98/21 (P.M. Brescia - All. 3, sub 56), ha affermato nella sentenza di legittimità n. 50346/14 qui censurata che: "*non può dunque ritenersi illegittima la valutazione negativa del comportamento processuale dell'imputato qualora lo stesso si caratterizzi per l'abuso da parte del medesimo dei propri diritti nell'ottica evidenziata, in quanto tale atteggiamento può costituire sintomo della sua accentuata capacità a delinquere*".

36.6. Contrariamente a tale tesi, conforme dottrina e giurisprudenza hanno rilevato come il diritto alla difesa, ex art. 24 Cost., costituisca un ostacolo insuperabile a trarre dalla condotta processuale del reo condotte a sé sfavorevoli, giungendo a sancire che "*l'esercizio del diritto di difendersi non può essere assunto ai sensi dell'art. 133 come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere*". (ex multis: Cass. 15.3.95; in Ced, Rv. 202859).

37. Da ultimo va rilevato che il fallimento è **tutt'oggi aperto**, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale per pretesa "bancarotta" e che i beni dichiarati, dapprima, inesistenti, sono stati subito dopo inventariati e pacificamente venduti, incamerando tra massa sociale e massa personale la somma di oltre Lire 400.000.000, ulteriori elementi che comprovano come l'A.G. italiana abbia inteso agire al fine di criminalizzare il ricorrente privandolo dopo 22 anni anche della sua stessa libertà personale.

38. Si noti bene, che ad oggi sono ancora in corso una serie di contenziosi per l'ulteriore recupero di maggiori crediti della società dichiarata fallita nel 1992, azionati dalla stessa procedura fallimentare, che avvalorano l'insussistenza del preteso dissesto della società, con evidente compressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Cedu ai soggetti sottoposti a procedura fallimentare, come se per lo Stato Italiano non vi sia un limite temporale alla sopportazione della limitazione così globale e incidente della tutela giuridica del soggetto dichiarato fallito, da rispettare doverosamente, in una società democratica, anche in relazione alla dignità da riconoscersi ad ogni essere umano.

1

[1] In punto, vedasi anche Sent. Corte Cost. n. 394 del 2006

[2] Cass. V penale n. 43076/07

[3] Cass. n. 43076/07;

[4] *Ibidem*

[5] Trib. Sulmona 18.1.05

[6] Cass. n. 1817/03

[7] Ordinanza T.R.S. Milano, Sez. VI penale, R.G.N. 195/93 T.L., Pres. Estensore, D'Avossa.

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate nonché delle relative argomentazioni

37. Articolo invocato	Argomentazioni
Art. 7 - Nessuna pena senza legge	<p>Il ricorrente ritiene che l'applicazione nei suoi confronti della pena detentiva inflitta e delle citate disposizioni normative in materia fallimentare comportino la violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 13, letti anche congiuntamente all'art. 14 (e art. 1 Prot. n. 12, divieto generale di discriminazione), per le ragioni di seguito esposte, riservandosi, sin d'ora, ogni più ampio diritto di integrare, modificare e ampliare nel prosieguo della procedura le proprie doglianze formulate nel presente ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 § 1, CEDU.</p>
Art. 6 § 1 - Diritto ad un processo equo.	<p>I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CEDU.</p> <p>I.A) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CEDU, PERCHE' L'APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE DI SANZIONI PENALI IN MATERIA DI REATI FALLIMENTARI, DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAI D.LGS. NN. 5/2006 E 169/2007, VIOLA IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI ED E' CONTRARIA AL DIVIETO DI RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE CHE INCLUDE IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE PIU' MITE.</p> <p>I.B) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CEDU, PERCHE' L'APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE DI SANZIONI PENALI IN MATERIA DI REATI FALLIMENTARI, DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAI D.LGS. NN. 5/2006 E 169/2007, LEDE IL PRINCIPIO DI LEGALITA', SUFFICIENTE PREDETERMINAZIONE E PROPORZIONALITA' DELLE PENE E DELLE SANZIONI PENALI.</p>
Art. 6 § 3 (lettere c) e d) - Diritto di difesa personale e di esame o di far esaminare i testi a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico ...	<p>1.A) A parere del ricorrente, secondo la giurisprudenza CEDU, l'art. 7, consacrando il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento penale più lieve (Scoppola c/Italia). Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7, poiché a distanza di oltre 22 anni si è visto inaspettatamente infliggere una pesante pena (3 anni e 4 mesi di reclusione) e privare della libertà per un fatto che non è più previsto come reato e ritiene, dunque, di essere stato vittima di un'applicazione retroattiva della legge penale, facendo rilevare che l'art. 7 CEDU garantisce non solo la non retroattività della legge penale, ma anche il principio di retroattività della legge penale più mite, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stato commesso il reato e le leggi successive sono diverse, occorre applicare quella più favorevole all'accusato.</p>
Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	<p>Con la sentenza Scoppola/Italia la CEDU, in accoglimento di tali principi ha ritenuto pacifico che le doglianze mosse dal ricorrente non vertono solo sulla violazione del principio "nulla poena sine lege", come sancito dall'art. 7, ma riguardano altresì la violazione dei principi dell'equo processo, garantito dall'art. 6 Cedu, ad opera delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 341 del 2000.</p>
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare	<p>La Cedu, nell'esaminare il diritto pertinente al caso in oggetto richiama, oltre all'art. 2 c.p., che disciplina la successione di leggi penali, l'art. 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato dalle Nazioni Unite, l'art. 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali U.E., che all'unisono, sanciscono uno dei corollari del principio di legalità, ossia il principio di irretroattività della legge penale, per cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui veniva commesso, non costituiva reato secondo il diritto interno ed il diritto internazionale. La Corte precisa che le garanzie sancite dall'art. 7 Cedu rappresentano un elemento sostanziale della preminenza del diritto ed occupano un posto fondamentale nel sistema di tutela della Convenzione, aggiungendo che l'art. 7 non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato, ma sancisce anche, più in generale il principio della legalità dei delitti e delle pene, imponendo altresì di non applicare la legge penale in maniera estensiva a svantaggio dell'imputato, fino al punto di considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, ossia la <i>Jex mitior</i>, introdotta anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuto un principio fondamentale del diritto penale a livello europeo ed internazionale (segue)</p>
Art. 13 - Diritto ad un ricorso effettivo	
Art. 14 - Divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione	

F. ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI (seguito Art. 7 Cedu ...)

A tal proposito, la Corte richiama la sentenza Berlusconi e altri, pronunciata dalla Corte di Giustizia U.E. il 3 maggio 2005 nella quale è stato ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della legge più mite è entrato oramai a far parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato considerato, conseguentemente, quale parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario ex multis, Cedu, 9/2/1995, Welch/Regno Unito).

La Corte Europea afferma infatti che esso *“non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell'imputato. Consacra altresì, in modo più generale, il principio di legalità in ordine ai diritti e alle pene, e quello che impone la non applicazione estensiva o analogica della legge penale a detrimento dell'imputato: ne deriva che un illecito deve essere definito dalla legge in modo chiaro”*.

In questa prospettiva la Cedu non ha trovato indugi ad avvertire l'elevarsi a principio fondamentale di diritto penale di quella stessa regola – di retroattività della *lex mitior* – che, significativamente, il codice penale italiano già sanciva nel 1930, all'art. 2, co. II e III, e che riflette, in fin dei conti, gli indefettibili pilastri dell'uguaglianza, della ragionevolezza, della (previa) conoscibilità del sistema penale. Una ancora più netta apertura verso la rilevanza della retroattività favorevole è intervenuta, come accennato, tramite la Corte di Giustizia U.E.: le sentenze 3/5/2005 (*Berlusconi, Adelchi, Dell'Utri e altri*) e 4/5/2006 (*Mulliez e altri; Mombiana, Nizza e Pizzi/Aggio e altri*), hanno affermato l'appartenenza del principio di retroattività della pena più mite alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, iscrivendolo quale *“parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare”*.

La rilevanza dell'art. 7 CEDU nell'ordinamento penale nazionale e l'efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti perviene, altresì, dalla sentenza della Corte Cost. n. 230 che ai fini di una corretta perimetrazione della portata applicativa di detti principi ricorda che, a partire dalle note sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007, la Consulta ha chiarito che le norme convenzionali integrano, alla stregua di norme interposte, il parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, 1° comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la potestà legislativa, prevede il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Al medesimo fine e nello stesso senso, giova, altresì, considerare il collaterale principio-guida, espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che all'art. 49 n. 1 (Principi della legalità e della proporzionalità delle pene) prevede espressamente che: *“Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”*. Precisando, al secondo capoverso, che: *“Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima”*. Alla luce di tale ultima norma appare evidente che nella legislazione europea *“in progress”*, di carattere sovranazionale e prevalente rispetto alle norme del diritto interno, ed a cui le stesse si debbono raccordare ed uniformare, il principio della prevalenza della *lex mitior* e della retroattività della legge penale più favorevole – espressione del più generale principio del *favor rei* – viene ormai espressamente previsto ed esplicitato. **Il principio di retroattività della legge penale più favorevole** è stato altresì affermato dalla Cedu, in diverse altre pronunce (Sent. 27/4/10, Morabito c/Italia e Sent. 7/6/11, Agrati e altre conformi).

Conclusivamente, nel caso in esame, l'A.G. nazionale aveva quindi il dovere di uniformare la propria decisione all'art. 7 Cedu, garantendo l'applicazione del principio di retroattività della *lex mitior*, da intendersi come quella regola che in caso di successione di leggi penali tra il momento della commissione del fatto e la sentenza definitiva di condanna obbliga il giudice all'applicazione della legge più favorevole. Ciò anche alla luce dell'opportunità di non continuare ad infliggere pene che lo Stato e la collettività considerano ormai eccessive, in base ad una interpretazione evolutiva dell'art. 7, il cui rispetto non solo asside tra gli obblighi internazionali richiamati dall'art. 117 Cost., ma è pure fondamentale parametro esegetico per l'identificazione degli obblighi comunitari.

A corollario di tali principi e violazioni va fatto rilevare che l'omessa trasmissione degli atti da parte della Corte di Cassazione ha impedito alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dal ricorrente e sul contrasto tra la normativa interna e i principi della Cedu. Infatti, anche volendo ritenere che la sentenza di fallimento possa far stato in sede penale, appare indubbio.

proprio in considerazione di tale poco convincente tesi - [contrastata dagli stessi giudici della V sez. penale, come già dedotto nella parte in fatto che precede (cfr. § da 25 a § 38), l'obbligo da parte dei giudici nazionali di riesaminare più compiutamente, nelle più alte sedi preposte, la *quaestio iuris* relativa all'applicazione retroattiva, anche agli effetti penali, delle nuove disposizioni concernenti i presupposti di fallibilità.

Il ritenere che il giudice penale, nell'ambito di un procedimento per bancarotta, non sia tenuto a vagliare, quantomeno sotto il profilo della concessione delle attenuanti, se non delle condizioni di non punibilità, l'entità del preteso dissesto e la sussistenza delle attribuite operazioni *dolose*, appare un assunto che si pone in palese contrasto con le norme del giusto processo, stante il dovere dell'A.G. penale di procedere all'esame di tutti gli elementi offerti a discarico dell'imputato e il potere di indagine conferitogli dalla legge.

Viceversa, sembra quasi che i giudici nazionali si siano dichiarati estranei ai fatti e alla fondatezza o meno delle accuse, quali meri burocrati ed esecutori di decisioni assunte in altra sede dal tribunale fallimentare, affermando in buona sostanza di non poter entrare nel merito e sindacare quanto deciso dal giudice civile, invertendo in tal modo il principio che è la sentenza penale a fare stato nel processo civile e non il contrario.

Al riguardo, va altresì rilevato che, nel caso in cui venga riscontrato un contrasto tra norme CEDU e norme interne, il giudice nazionale investito della questione è tenuto a verificare la possibilità di dare una interpretazione "convenzionalmente orientata" della norma interna contrastante; laddove, invece, ciò non sia possibile, dovrebbe **sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'indicato parametro, senza che sia possibile procedere direttamente alla disapplicazione della norma nazionale contrastante.**

Ciò in quanto tale potere è riconosciuto al Giudice interno, con esclusivo riferimento alle norme cogenti del diritto comunitario (*rectius*: europeo), stante il riconoscimento del principio di *primauté* dello stesso.

A sua volta, la Consulta sarà tenuta preliminarmente a verificare se la norma CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte Europea, si ponga in contrasto con altre norme conferenti della Costituzione nazionale; caso eccezionale in cui dovrà statuire l'inapplicabilità della norma convenzionale.

Si tratta della c.d. "teoria dei *controlimiti*", la quale, nel caso di specie, opera con valenza ancor più pregnante di quanto non faccia riguardo al diritto dell'Unione Europea, rispetto al quale il giudice delle leggi italiano può opporre solamente il contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo o con i principi generali dell'ordinamento, conformemente a quanto affermato di recente dalla Consulta con la pronuncia n. 80/2011, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La giurisprudenza della Corte, invero, originariamente finalizzata alla soluzione di specifici casi concreti, si è nel tempo caratterizzata per una funzione para-costituzionale di tutela dell'interesse generale al rispetto dei diritti umani e degli impegni internazionali da parte dello Stato aderente. L'adozione della tecnica delle cd. sentenze pilota, cioè delle decisioni che attestano una persistente e strutturale violazione dei diritti riconosciuti dalla Cedu, ha imposto agli organi giurisdizionali nazionali interventi molto marcati sulle decisioni definitive, anche a prescindere da una decisione di condanna della Corte (C., S.U., n. 34472/12).

I.B) Sulla violazione del principio di determinazione e prevedibilità delle pene e delle sanzioni penali

Un ulteriore profilo di violazione del principio di legalità delle pene, oltre a quello poc'anzi esposto, concerne il difetto di determinatezza, prevedibilità e proporzionalità delle pene e delle sanzioni inflitte al ricorrente, il quale a distanza di oltre 22 anni si è visto inaspettatamente condannare, dopo una vita quasi interamente spesa a difendersi da accuse palesemente infondate, **a ben 3 anni e 4 mesi di reclusione**, oltre alle pene accessorie, **pesantemente incidenti** sulla stessa possibilità da parte sua, di svolgere qualsiasi attività economica, imprenditoriale e professionale, con inabilitazione per ulteriori **10 anni** dal 22.10.2014, all'esercizio di una impresa commerciale e uffici direttivi presso qualsiasi impresa, nonchè interdizione in perpetuo dall'ufficio di Commissioni tributarie.

Ripercussioni gravissime e ingiustificate, oltre che del tutto sproporzionate rispetto alla modesta entità del preteso dissesto e della dichiarazione di fallimento pronunciata in relazione alla somma di appena di 1 milione di vecchie lire (€ 516,00=), che si aggiungono alle pesanti limitazioni già inflitte a partire dalla sentenza di fallimento, in oltre 22 anni, a far data dal 1.12.1992, in base alle quali l'odierno ricorrente è stato privato della libertà di espatrio, di corrispondenza, di elettorato attivo e passivo, subendo l'iscrizione nel registro dei falliti e la pesante quanto infamante tara, derivante dalla pendenza del procedimento penale con l'accusa di bancarotta, ingiustificatamente protrattosi per oltre 22 anni.

Ne consegue, al di là di ogni altra ragione, l'evidente sproporzione di tali pesanti condanne e sanzioni.

Secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 7 CEDU non si limita, infatti, a vietare l'applicazione retroattiva delle norme e sanzioni penali, ma consacra altresì il principio per cui i reati e le pene devono essere "chiaramente definiti dalla legge", in modo tale che gli interessati possano prevedere quali siano gli atti e le omissioni che ne comportano la responsabilità penale ed a quali sanzioni essi potrebbero andare incontro (*Del Rio Prada c. Spagna*, sent. 10 luglio 2012, § 46, *Gurguchiani c. Spagna*, sent. 15 dicembre 2009, § 29, e *Cantoni c. Francia*, sent. 15 novembre 1996, § 29).

In ordine al contrastante orientamento interno alla stessa Cassazione e alla ritenuta punibilità del reato di bancarotta, si ricorda che: "L'incertezza del diritto derivante dall'incoerenza della prassi dei tribunali e l'assenza di un meccanismo di risoluzione delle decisioni divergenti costituiscono violazioni del diritto ad un equo processo sancito dall'art. 6 Cedu 16/9/2014 (Sepe e Di Leta/Italia).

II.A VIOLAZIONE ART. 6 § 1 DA LEGGERSI UNITAMENTE ALL' ART. 13 CEDU PER AVERE L'A.G. OMESSO DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA CONSULTA E/O ALLE SEZIONI UNITE IMPEDENDO PRONUNCIARSI SULL'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 150 D.LGS N. 5/06 E DELL'ART. 223 C. 2 N. 1 L.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST., 5, 6, 7 CEDU, E 46, 49 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI U.E.

In punto, si richiama tutto quanto sopra esposto nel capo che precede, facendo rilevare che l'odierno ricorrente non disponeva di altri rimedi, non potendo rivolgersi direttamente alla Consulta o alle Sezioni Unite per far valere le proprie ragioni e diritti, in relazione alle norme sopravvenute in materia fallimentare (D.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007), che modificando i presupposti oggettivi per la fallibilità e quelli soggettivi per la declaratoria di fallimento, hanno ristretto radicalmente l'originario ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente punibilità per bancarotta.

Per non dilungarsi e ripetersi ci si limita a far rilevare che l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p. restringe la pregiudizialità in sede penale degli accertamenti risultanti dalle sentenze civili/amministrative ai soli casi di controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza con esclusione di quelle riguardanti lo status di fallito (C. Sez. V, sent. n. 15803/07 e n. 1845/91). Sulla base dell'intervenuta *abolitio criminis*, alla luce della disciplina entrata successivamente in vigore, i cui parametri risultano essere obiettivamente più favorevoli al reo, l'A.G. non poteva quindi esimersi dal rimettere gli atti alla Consulta o alle SS.UU., peraltro in epoca ormai remota, tenuto conto della necessità in una società democratica di adeguare le proprie decisioni ai dettami della Cedu e della Corte di Giustizia U.E., ovvero della continua evoluzione della giurisprudenza. Infatti, non appare in alcun modo condivisibile quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19601/08, invocata dai giudici della V sezione, secondo cui, nella struttura delle fattispecie di bancarotta, di cui agli artt. 216 ss. L.F., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme, non richiamerebbe le condizioni di fatto richieste per il fallimento di un'impresa; consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, incongruamente assunta al rango di "*pronuncia giurisdizionale*", insindacabile, senza valutare, in concreto, il dovere di statuirne l'inefficacia o quanto meno l'irrelevanza per il venir meno del presupposto della responsabilità penale dell'imputato, in relazione a fatti non più preveduti come reato, per intervenuta successione di leggi nel tempo.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite e dalla sentenza n. 50346/14 costituisce una vera e propria *contradictio in adjecto*, in quanto ciò che viene sindacato successivamente dal Giudice penale, infatti, non è la potestà in capo al Tribunale civile di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento, né tantomeno i presupposti per la declaratoria di fallimento, bensì piuttosto i presupposti della penale responsabilità, costituenti a loro volta i presupposti per l'applicazione delle sanzioni penali contenute nel R.D. 16.3.1942 N. 267 - e, quindi fattispecie integratrici dei reati in questione ovvero, *rectius*, presupposti la cui presenza costituisce ed integra una vera e propria condizione di procedibilità dei reati fallimentari di cui si tratta.

In punto, dev'essere poi far rilevare che, poiché le Sezioni Unite hanno sostanzialmente riconosciuto che l'art. 1 l. fall. contiene una norma definitoria del concetto di 'imprenditore fallito', soggetto attivo del reato di bancarotta, avrebbero dovuto affermare, per coerenza, che la modifica di quella definizione (cioè dei presupposti di assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento) **incide sulla fattispecie legale**, ed è, almeno in via di principio, in grado di comportarne l'*abolitio criminis* allorché, come nel caso di specie, amplia il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento. Sennonché le SS.UU., come emerge dalla motivazione in esame, avrebbero comunque negato l'*abolitio criminis*: "*ove anche si fosse potuta assumere un'incidenza nelle fattispecie di bancarotta delle modifiche recate all'art. 1 l. fall., l'abolitio criminis dovrebbe escludersi in applicazione della disciplina transitoria prevista dalla riforma della legge*

fallimentare (art. 150 d.lgs. n. 5/2006), che opererebbe in deroga all'art. 2 c.p., e ai sensi della quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, in relazione agli artt. 6 § 1 e 13 CEDU, occorre qui ribadire che, a differenza del principio di irretroattività, il principio della retroattività della legge più favorevole non ha trovato copertura a livello costituzionale, nella disposizione dell'art. 25 c. II°, ma è stato nondimeno riconosciuto quale proiezione del principio di eguaglianza (art. 3 c. I° Cost.), che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto "l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice" (Sentenza Corte Cost. n. 394/06).

In questa prospettiva, il principio della *lex mitior* trova fondamento sulla considerazione in base alla quale "se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico – **tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore**" (Sentenza Corte Cost. n. 394/06).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare perciò indubitabile che la disciplina transitoria contenuta nell'art. 150 D.lgs. n. 5/06 (secondo il quale i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definite secondo la legge anteriore), **possa e debba essere ritenuta incostituzionale, se non letta nel senso di una interpretazione costituzionalmente orientata, che valga ad escludere l'obbligo per il Giudice penale di attenersi agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (non di disconoscerla), allorché gli stessi effetti determinino l'imputabilità di fatti penalmente rilevanti e sanzionati ex artt. 216 ss. l.f., in assenza dei criteri di ammissibilità dell'istanza di fallimento e/o dei presupposti oggettivi e soggettivi di assoggettabilità del soggetto a dichiarazione di fallimento contenuti nello jus novum e costituenti elementi integratrici della fattispecie penale, nonché vere e proprie condizioni in assenza delle quali viene meno la procedibilità stessa dei reati di cui si tratta.**

E' perciò compiutamente ravvisabile nella fattispecie un possibile, ed anzi reale, contrasto con parametri costituzionali per violazione delle norme di cui agli artt. 3 (principio di eguaglianza di fronte alla legge), 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché ex artt. 5, 6, 7 Cedu, e artt. 46, 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, abilitandosi in tal caso il Giudice dell'Esecuzione a sollevare incidente di costituzionalità (Legge Cost. 9.2.1948 n. 1, art. 1; Legge Cost. 11.3.1953 n. 87, art. 23).

Inoltre, con specifico riferimento alle soglie di punibilità ed all'ecceppita illegittimità costituzionale dell'art. 223 c. 2 n. 1 L.F., su cui l'A.G. non fornisce alcuna logica e coerente motivazione, si ribadisce che "Nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 223 co. 2, n. 1, L.F., l'espressione "fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c." va riferita non alla mera condotta materiale considerata dalle norme oggetto del rinvio, ma all'intera fattispecie incriminatrice. Pertanto, a seguito della riformulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta societaria impropria di cui all'art. 223 c. 2 n. 1 L.F., si deve tenere conto del superamento delle soglie di punibilità previste dalle nuove false comunicazioni sociali. Con l'ulteriore conseguenza, in tema di diritto intertemporale, che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina". Anche in tal caso siamo di fronte ad una vera e propria *abolitio criminis*, con conseguente inapplicabilità della disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 223 c. II n. 1 l.f., nella parte e nel senso in cui rimanda alla disciplina delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., che, con la riforma codicistica adottata con il D.lgs. 61/02, contengono soglie di punibilità (ancora una volta fattispecie integratrici del reato, costituenti vere e proprie condizioni di procedibilità), sconosciute e non previste dalla legislazione previgente, sotto il cui vigore si sono verificati i fatti oggetto dell'imputazione penale di cui si tratta. Si impone, perciò, parimenti una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 223 c. II n. 1 l.f., nel senso di ritenere inapplicabile la disciplina sanzionatoria ivi contenuta ove non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.lgs. n. 61/2002, solo quando

siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina”.

IL B VIOLAZIONE ART. 6 § 1 DA LEGGERSI UNITAMENTE ALL' ART. 13 CEDU PER AVERE L'A.G. OMESSO DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA CONSULTA IMPEDENDO PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 C. 3 L. 251/05, IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, OVVERO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON RINVIO PREGIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ART. 267 DEL TRATTATO UE, AL FINE DI INTERPRETARE PUNTI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN BASE AI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO, ALLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ALL'UGUAGLIANZA DELLE ARMI NEL PROCESSO, ALL'EFFETTIVA TUTELA GIURISDIZIONALE, AL DIRITTO AD UN TRIBUNALE INDIPENDENTE E AD UN EQUO PROCESSO, GARANTITI DALL'ART. 6, § 2, TUE, LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 6 E 7 CEDU, E 46, 47, 49, 52, § 3, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Analogamente a quanto dedotto nel capo che precede occorre far rilevare che, nella specie, deve ritenersi che l'A.G., avrebbe dovuto in via pregiudiziale rimettere alternativamente gli atti o, alla Consulta, ovvero non ritenendo fondate le eccezioni di legittimità costituzionale *ut supra* sollevate, anche con riferimento alle normative fallimentari, testè citate (capo IIA), alla Corte di Giustizia U.E., in quanto si è in presenza di più contrasti interpretativi, ovvero di una difformità tra la norma di diritto dell'Unione Europea, rappresentata dall'art. 7 CEDU, che, *ut supra*, contiene ed esprime, in omaggio al *favor rei*, il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo, ovvero della *lex mitior*, rispetto alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme interne, costituite, *in primis*, dall'art. 150 D.lgs. n. 5/06 e dal successivo D.lgs. n. 169/07, che hanno modificato i requisiti di assoggettabile a fallimento, nonché dall'art. 223 II° comma n. 1 L.F., nonché, *in secundis*, dall'art. 10 c. 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi “*già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione*”.

In proposito si ricorda che secondo la stessa giurisprudenza nazionale, anche la durata della prescrizione costituisce parte integrante del principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 c.p., e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla *ratio* dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella del 2005.

Nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la nuova disciplina più favorevole, il reato di pretesa bancarotta sarebbe stato dichiarato *de plano* estinto per intervenuta prescrizione, ragione per cui, di fronte alle istanze dell'imputato, si sarebbe reso necessario ed indefettibile disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., proprio in funzione della motivazione a posteriori addotta in sentenza, senza alcuna delibazione preliminare, come sollecitata anche in udienza, in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme interne, allo scopo di sottoporre all'esame di tale organo sovranazionale la violazione, da parte delle richiamate norme interne, dei principi sanciti in punto di diritto europeo dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Infatti, vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «*dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento*», ritenendo **non ragionevole** la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima. Per contro, del tutto contraddittoriamente, la Consulta, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che «*lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza*», errando, altresì, laddove postula che il principio della retroattività della *lex mitior* non sarebbe - a suo dire - “*costituzionalmente garantito*”, pur affermando, altrettanto contraddittoriamente, che tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 c.p.), **per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola**, sia dalle norme internazionali (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la l. 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato

sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

Tale percorso argomentativo, ribadito dalla Consulta con la sentenza n. 72/08, che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più remittenti, con riferimento al contenuto dell'art. 10 c. 3°, lex 251/05, nella formulazione fatta salva dalla precedente decisione, non appare in alcun modo condivisibile, **posto che il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo è un principio assoluto, in alcun modo derogabile**, tanto meno in base ad inesistenti quanto non invocabili principi di presunta e/o pretesa "ragionevolezza", ciò non essendo in alcun modo desumibile, né dal dettato costituzionale interno, e neppure dalle norme internazionali ed europee sopra richiamate.

In punto, vale la pena di rammentare le disposizioni di cui agli artt. 10 c. 2 e 11 Cost., in base alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, infatti tra dette norme, come esplicitato dalla sentenza n. 393/06, si colloca il principio di necessaria applicazione della norma penale più favorevole, da ritenersi incluso nell'art. 25 Cost., quale portato della civiltà giuridica internazionale ed espressamente previsto in convenzioni e trattati, tra cui l'art. 15 del Patto di New York, che sancisce che «*Se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne*»: principio che costituisce inoltre norma generale del diritto comunitario, secondo l'art. 6 c. 2 del Trattato di Amsterdam che statuisce che «*L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario*». In ossequio a tale principio, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con le sentenze 12 giugno 2003, nella causa C-112/00, 10 luglio 2003, nelle cause C-20/00 e C64/00 e da ultimo con la sentenza 3 maggio 2005, nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, ha precisato che: «*Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri.*

Ne deriva che l'A.G. non poteva sottrarsi all'applicazione di tale principio, in quanto parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario. Le deroghe attuate dalla Consulta non sono quindi in alcun modo conformi ai principi del diritto europeo e alle Convenzioni internazionali vigenti, che lo Stato Italiano si è espressamente impegnato a rispettare, e ciò in forza del fatto che la prescrizione esprime l'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali, come nella specie, sia trascorso un periodo di tempo (**oltre 22 anni**) che, secondo la valutazione del legislatore, **ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale**, e che la norma volta a ridurre i termini di prescrizione del reato si colloca fra le "*disposizioni più favorevoli al reo*" di cui all'art. 2 c. 4° c.p.

Ciò premesso, tenuto conto che la sentenza di Cassazione n. 50346/14, confermativa della condanna per il reato di pretesa bancarotta, ha irragionevolmente escluso l'applicabilità al caso di specie della più breve prescrizione prevista dalla legge, non ravvisando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 della lex 251/05, nonché tenuto conto della predetta pronuncia della Consulta n. 72/2008, visto il palese contrasto delle suindicate pronunce con il generale principio del *favor rei*, art. 2 c. 4° c.p., occorre riaffermare che l'individuazione della legge più favorevole al reo, doveva essere effettuata anche **d'ufficio¹, in ogni stato e grado del procedimento²**, e in **concreto²**, cioè, confrontando, per unanime giurisprudenza e dottrina, i risultati di ciascuna norma succedutasi, provvedendosi, in difetto, a trasmettere alternativamente gli atti o alla Corte Costituzionale, per un nuova pronuncia o, alla Corte di Giustizia U.E., con rinvio pregiudiziale, in quanto nel caso di specie si è concretata una palese **disparità di trattamento tra imputati, del tutto illegittima e contraria ai principi di diritto europeo ed internazionale**.

¹ Ex multis: Cass. 1.7.96, RP. 1996, p. 1066

² In dottrina ex multis Antolisei, PtG, p. 110, Mantovani, PtG, p. 94; in giurisprudenza ex multis Cass. SS.UU. 6.10.79, in Ced. Rv. 089651, Cass. 2.10.03, in Ced. Rv. 226475.

Da ultimo, si ricorda che in base alla sentenza 8 aprile 2014 della CEDU, "quando un giudice nazionale di ultima istanza disattenda la richiesta di parte di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato UE, è tenuto a motivare il proprio rifiuto, sussistendo in caso contrario una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

IL C VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 1, IN QUANTO IL RICORRENTE E' STATO OGGETTO DI UN PROCESSO NON EQUO, DECISO IN UN TERMINE NON RAGIONEVOLE (BEN 22 ANNI), DA MAGISTRATI PARZIALI E PREVENUTI, IMPEDENDO ALL'IMPUTATO DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL DIBATTIMENTO, MEDIANTE RIPETUTE ARBITRARIE ESPULSIONI, ANCHE MENTRE RENDEVA LIBERE DICHIARAZIONI OD INSISTEVA NELLA LEGITTIMA RICHIESTA DI INTERROGARE I TESTI (ALL. 18), NONCHE' ALLO STESSO DIFENSORE DI CONOSCERE CON CONGRUO ANTICIPO, COME PRECISO DIRITTO, LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE (ALL. 15 - 15BIS), LEDENDO IN TAL MODO IN MANIERA GRAVE E IRREPARABILE IL DIRITTO DI DIFESA

Il ricorrente ritiene che le modalità di svolgimento dell'intero giudizio nell'ambito del quale gli è stato sistematicamente impedito di intervenire ed interrogare i testimoni (All. 18), nonché di conoscere la composizione dei collegi chiamati a giudicarlo, venendo più volte espulso dall'aula di udienza, mentre cercava di rendere dichiarazioni spontanee, abbiano leso in radice i diritti sanciti dall'art. 6 Cedu (All. 15-16).

Al riguardo, si ricorda che la CEDU, con sentenza 22 settembre 1994 (Lala c. Paesi Bassi), ha affermato che "Il processo penale può essere definito equo solo laddove l'accusato abbia la possibilità di essere adeguatamente difeso in ogni fase dello stesso".

Ed ancora, Cedu, 13 maggio 1988, Artico c. Italia, afferma che "Di fronte alla richiesta del ricorrente che, pur essendo stato ammesso a fruire del gratuito patrocinio in Cassazione, non era stato assistito dal suo difensore d'ufficio (non presentatosi in udienza), è fondamentale valutare se sia stata prestata l'assistenza prevista dalla Convenzione in maniera solo formale od anche effettiva. È inefficace lo strumento messo a disposizione del ricorrente che non aveva visto garantito il proprio diritto ad una difesa".

In punto, per problemi di spazio, e onde non ripetersi inutilmente, si richiama quanto già dedotto nella parte in fatto e nei capi che precedono e relative allegazioni, con riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Cedu.

IL D VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 3, LETTERE B), C), D) - IN QUANTO IL RICORRENTE ED IL SUO DIFENSORE SONO STATI INGIUSTIFICATAMENTE PRIVATI DELLA POSSIBILITA' DI DISPORRE DELLE FACILITAZIONI NECESSARIE A PREPARARE LA PROPRIA DIFESA, NONCHE' DELLA POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESAMINARE O FAR ESAMINARE I TESTIMONI A CARICO E DI OTTENERE LA CONVOCAZIONE E L'ESAME DEI TESTIMONI A DISCARICO NELLE STESSE CONDIZIONI DEI TESTIMONI A CARICO.

Come affermato dalla giurisprudenza CEDU, l'art. 6 § 3 lett. c), pur riconoscendo ad ogni imputato il diritto di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore non ne precisa le condizioni di attuazione, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi con cui rendere effettivo tale diritto nei propri sistemi giudiziari. Con la sentenza Sannino c/Italia, la Corte, dovendo verificare la congruità della via da essi intrapresa per assicurare l'equità del processo, evidenzia che la nomina di un avvocato non è idonea a garantire in sé l'effettività della assistenza difensiva all'imputato, dovendosi ritenere violato il diritto ad un processo equo, quando le autorità nazionali non intervengano per porre rimedio alle lacune evidenti della difesa dell'imputato (Cedu, 27/4/06, Sannino/Italia, Ric. n. 30961/03).

Con tale sentenza la Corte afferma il principio che la Convenzione garantisce diritti concreti ed effettivi e non meramente illusori, come avvenuto nel caso di specie in cui l'A.G. ha ritenuto irrilevante ogni contestazione mossa in ordine alla mancata escussione dei testi a discarico, seppure dapprima ammessi, e sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quantomeno parzialmente, anche in relazione alle "prove" acquisite in maniera irrituale e/o per de relato, tramite il curatore, per quanto attiene la posizione del teste Adamoli, mai escusso, risultando del tutto indifferente se teste dell'accusa o della difesa, sussistenza in ogni caso il diritto all'controesame e la possibilità ex art. 507 c.p.p., come sollecitata, di richiederne l'escussione. Al riguardo, si rileva che "Viola l'art. 6 Cedu il procedimento nel corso del quale la parte non ha facoltà di interrogare i testimoni (Cedu, 13/10/2005, Bracci/Italia, Ricorso n. 36882/02).

Analogamente Cedu, 12.2.1985, Colozza/Italia, ribadisce il principio secondo il quale: "I commi c), d), e), par. 3 riconoscono ad ogni accusato il diritto di difendersi personalmente...". Ed ancora: "La comparizione di un imputato nel giudizio riveste una fondamentale importanza al fine di determinare se un processo penale possa essere considerato equo" (Cedu, 22/9/1994 (Lala/Paesi Bassi, Ricorso 14861/89).

"Il diritto di partecipare ad un processo implica, tra l'altro, non soltanto il diritto di assistervi, ma anche di ascoltare e di seguire il dibattimento, intervenendo attivamente allo stesso" (Cedu, 23/2/94, Stanford/Regno Unito, Ric. n. 16757/90)

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CEDU – IN QUANTO IL RICORRENTE E' STATO PRIVATO DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' E ALLA SICUREZZA.

In punto, per problemi di spazio, si richiama quanto dedotto nei capi che precedono, con riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Cedu, facendo presente che nei confronti del ricorrente pende un ordine di arresto dal 5 giugno 2015 e che pertanto può venire privato da un momento all'altro della propria libertà personale, venendo ristretto in carcere, nonostante le sue precarie condizioni di salute e le ben note gravi condizioni di sovraffollamento per cui la Cedu ha condannato lo Stato Italiano.

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU – IN QUANTO IL RICORRENTE E' STATO PRIVATO PER OLTRE 22 ANNI DEL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

In punto, per problemi di spazio, si richiama quanto dedotto nei capi che precedono, con riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Cedu, limitandosi a ricordare che le sentenze di condanna Caldarella c. Italia e De Carolis e Lolli c. Italia (Cedu, 5/3/2013, Requête n. 33359/05) si inseriscono nel solco di una giurisprudenza già tracciata dalla Cedu (Campagnano c. Italia; Albanese c. Italia e Vitiello c. Italia), risalente al 23.3.2006, con riguardo alla iscrizione nel registro dei falliti e all'impossibilità di chiedere la riabilitazione prima del decorso di 5 anni dalla chiusura della procedura fallimentare, secondo il regime normativo previgente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, che ha abrogato l'art. 50 l.f. Con tali pronunce la Corte ha quindi confermato la contrarietà all'art. 8 Cedu di tale regime, e nella sentenza Caldarella, ha anche ritenuto sussistere la violazione dell'art. 13 per mancanza di un ricorso effettivo nazionale che consenta di impugnare la dichiarazione di incapacità conseguente all'iscrizione nel registro dei falliti.

D'analogo tenore la precedente giurisprudenza della Cedu [Cifra c. Italia (n° 26735/05), D'Apolito c. Italia (n° 33226/05), Fabiano c. Italia (n° 40807/05), Furno c. Italia (n° 40824/05), Massimo c. Italia (n° 11000/05), Moroni c. Italia (n° 40261/05), Puzzella e altri c. Italia (n° 38264/05), Umberto e Pierpaolo Pedicini c. Italia (n° 8681/05), Valentini c. Italia (n° 40664/05), Shaw c. Italia (n° 981/04) e altre], tutti casi in cui essendo stati i ricorrenti dichiarati falliti, a livello nazionale, al pari dell'odierno ricorrente, è stata accertata la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione. In particolare, la Cedu ha accertato che la richiesta di riabilitazione, azionabile solo dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento, fosse un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione (§§ 14 e 15 della sentenza). La Cedu ha inoltre accertato che l'assenza di un ricorso azionabile avverso le incapacità personali derivanti dall'iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti e perduranti fino all'ottenimento della riabilitazione civile, fosse in violazione dell'art. 13 (§ 17).

Nel caso Shaw c. Italia (n° 981/04), la Cedu ha anche accertato la violazione dell'articolo 6 §1 (eccessiva durata della procedura fallimentare) della Convenzione, dell'art. 1 del Protocollo n° 1 (tutela dei beni) e dell'art. 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione).

Analogamente, devono ritenersi violati, nella presente fattispecie, gli artt. 6 § 1 e 8 Cedu, in quanto le incapacità personali derivanti all'odierno ricorrente, conseguenti l'eccessiva durata del procedimento penale per pretesa bancarotta (oltre 22 anni), appaiono addirittura più gravose delle ipotesi sopra esaminate, relative alla sola lungaggine della procedura fallimentare, come ut supra rilevato, in ordine alle pene accessorie, confermate con la sentenza di Cassazione n. 50346/2014. Fatti che integrano una palese ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e rappresentano una condanna suppletiva, non prevista da alcuna norma, rispetto a quella già subito derivante dagli effetti civili della sentenza di fallimento, immediatamente esecutiva dal 1/12/1992, tra cui oltre a quelli suindicati (dichiarazione di incapacità, iscrizione nel registro dei falliti), l'elettorato attivo e passivo, nonché in particolare il divieto di espatrio, tuttora perdurante, che, hanno pesantemente e irragionevolmente limitato da oltre 22 anni i diritti civili e le libertà fondamentali sanciti dalla Cedu.

V. VIOLAZIONE ART. 13 CEDU (DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO), IN QUANTO COME SOPRA DENUNCIATO AI CAPI IIA E IIB, L'ORDINAMENTO ITALIANO NON PREVEDE ALCUN RIMEDIO INTERNO ACCESSIBILE ED EFFETTIVO PER FAR VALERE I DEDOTTI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORME INTERNE E/O DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA.

L'art. 13 Cedu prevede che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, **anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali**".

La disposizione in questione impone agli Stati contraenti l'obbligo di offrire alle persone che sono sottoposte alla sua "giurisdizione" (art. 1 CEDU) la possibilità di far valere le proprie doglianze di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli e di ottenere che esse siano "esaminate con sufficienti garanzie procedurali e in modo complete da un foro domestico appropriato che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità" (cfr., da ultimo, *Milen Kostov c. Bulgaria*, sent. 3 settembre 2013, § 20).

La violazione dell'art. 13 CEDU può essere come noto censurata da chiunque possa vantare un "grief defendable" ("arguable claim") ai sensi della Convenzione (*Klass c. Germania*, sentenza 6 settembre 1978, § 64, e *Rice c. Regno Unito*, sentenza 27 aprile 1988, § 52), **ciò posto l'odierno ricorrente lamenta che nel caso di specie non dispone di alcun rimedio interno, avente i caratteri di accessibilità ed effettività richiesti dalla Corte, attraverso cui far valere la dedotta violazione dell'art. 7 CEDU, letti anche congiuntamente all'art. 14 CEDU, conseguente alla ritenuta applicabilità retroattiva di norme e sanzioni penali sfavorevoli, che sono state peraltro abrogate.**

Onde non dilungarsi e ripetersi si rimanda a quanto dedotto nei capi IIA e IIB che precedono.

Art. 14 – Violazione del divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione

Analogo rinvio ai capi che precedono in relazione a tale ultima doglianza, facendo rilevare che il ricorrente ritiene di essere stato discriminato anche per le sue attività di denuncia del vasto fenomeno sommerso degli abusi giudiziari e del racket dei fallimenti e delle aste giudiziarie, quale rappresentante della Società civile, riconosciuto a livello europeo e internazionale (cfr.: All. 1).

ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE A TITOLO DI EQUA SODDISFAZIONE

Richiamato integralmente quanto dedotto e prodotto nella narrativa che precede e fatta sin d'ora salva ogni ulteriore deduzione e produzione, nonché ogni ulteriore doglianza che il ricorrente riterrà necessario formulare nel prosieguo della procedura; anche alla luce delle decisioni definitive che verranno adottate dal Giudice dell'Esecuzione, in merito all'incidente di esecuzione e ai ricorsi interposti avverso l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, si chiede che l'adita Corte, voglia così provvedere:

In via preliminare:

Disporre la trattazione prioritaria del presente ricorso ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di procedura, per tutti i gravi motivi esposti;

Nel merito

Accogliere le doglianze enunciate nel presente ricorso e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14 Cedu, come sopra meglio indicati.

A titolo di riparazione, trattandosi di violazioni aventi ripercussioni gravissime sulla libertà individuale, sulla salute psico-fisica, sul rispetto della vita privata e familiare e sulla stessa possibilità di svolgere qualsiasi attività economica, imprenditoriale e professionale, con inabilitazione per 10 anni dal 22.10.2014; all'esercizio di una impresa commerciale e uffici direttivi presso qualsiasi impresa, nonché interdizione in

perpetuo dall'ufficio di Commissioni tributarie (ripercussioni che si aggiungono alle pesanti limitazioni già inflitte con sentenza di fallimento, in oltre 22 anni, a partire dal 1.12.1992), condannare lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, all'adozione di tutte quelle misure, sia di carattere individuale sia di carattere generale, necessarie per rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli delle lamentate violazioni della CEDU e le relative cause;

Con riserva di formulare, entro i termini previsti dall'art. 60 del Regolamento di procedura della Corte, ogni altra domanda relativa alle misure di riparazione.

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 39.2, 40, 41 DEL REGOLAMENTO CEDU

Il ricorrente, Dott. Pietro Palau Giovannetti, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, alla luce delle gravi violazioni denunciate, nei confronti della sua persona e della sua famiglia, i cui effetti hanno carattere continuativo da oltre 22 anni, minacciandone irreparabilmente la salute, la sicurezza e la sua stessa libertà personale, per le ragioni già diffusamente esposte nel ricorso che precede

CHIEDE


che la Corte, dato atto di quanto sopra, voglia invitare senza ritardo il Governo italiano a sospendere in via d'urgenza l'esecuzione della condanna comminata con la sentenza di Cassazione n. 50346/14, confermativa della reclusione ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, che si aggiunge ad altre connesse, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento Cedu, trattandosi di pregiudizio grave e irreparabile alla libertà individuale, alla salute e alla sicurezza di un onesto ed innocuo cittadino, di anni 63, rappresentante della Società civile, fatto iniquamente oggetto di pesanti misure restrittive, da ritenersi apertamente violative del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, in base ad una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 2 c.p., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8 CEDU e 49 N. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per fatti non più preveduti come reato, secondo le modifiche apportate alla Legge fallimentare dai D.lgs. n. 5/06 (art. 15 u.c. L.F.) e n. 169/07.

Si chiede, altresì, darsi atto della violazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14 CEDU e 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali della U.E., in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato rigetto da parte delle A.G. adite, della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 D.lgs. N. 5/06 e 223 c. 2 N. 1 L.F., risultando a sommosso avviso del ricorrente palese la violazione della normativa sul giusto processo e la necessità di impedire che dette condotte discriminatorie e persecutorie vengano portate ad estreme conseguenze, sottoponendo la sua persona ad una gravosissima quanto ingiusta prolungata carcerazione, il quale giunto ormai all'età di 63 anni, dopo aver speso gran parte della sua esistenza a difendere sé stesso, i suoi cari e una moltitudine di soggetti deboli da ogni forma di arbitrio è affetto da una serie di patologie invalidanti, che ove privato dell'unico bene residuo (la libertà) per ben 5 anni e gg. 21 ne farebbero precipitare il già precario equilibrio psico-fisico.


Situazione di imminente pericolo e grave irreparabile pregiudizio, tenuto che, si ricorda, la Procura Generale di Milano, lo scorso 5 giugno 2015, nonostante il notorio sovraffollamento delle carceri e l'inoffensiva personalità del ricorrente, di certo non meritevole di venire ristretto in carcere, ne ha disposto la misura dell'arresto (All. 6bis), senza neppure attendere come prassi l'esito dell'incidente di esecuzione (All. 3) e la prossima imminente pronuncia da parte del Presidente della Repubblica sulla domanda di Grazia avanzata dalla figlia, per cui nelle more era già stato reso parere favorevole da parte del magistrato di Sorveglianza e differimento della pena, confermato dal T.d.S. di Milano (All. 5).

Con espressa riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Corte, nonchè di formulare più ampie domande e richieste risarcitorie.

Pietro Palau Giovannetti



Avv. Umberto Fantini



G. Per ogni doglianza, voglia confermare di avere esperito tutti i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

38. Doglianza

- Violazione art. 7 Cedu, perché l'applicazione di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai d.lgs. nn. 5/2006 e 166/2007, viola il principio del favor rei ed è contraria al divieto di retroattività della legge penale che include il principio di retroattività della legge penale più mite;

- Violazione art. 7 cedu, perché l'applicazione di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai d.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, lede il principio di legalità, sufficiente predeterminazione e proporzionalità delle pene e delle sanzioni penali;

- Violazione artt. 6 § 1 e 13 Cedu per omessa trasmissione degli atti alla Consulta e/o alle SS.UU. impedendo pronuncia sulla eccezione di illegittimità art. 150 d.lgs n. 5/06 e art. 223 c. 2 n. 1 l.f., in relazione artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 cost., 5, 6, 7 Cedu, e 46, 49 carta diritti fondamentali dell'Unione Europea;

- Violazione artt. 6 § 1 e 13 Cedu per omessa trasmissione atti alla Consulta, impedendo pronuncia sull'illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 l. 251/05, ovvero alla Corte di Giustizia UE, con rinvio pregiudiziale, ai sensi art. 267 Trattato UE, al fine di interpretare punti di diritto dell'Unione Europea ...

- Violazione Artt. 5, 6 § 1, 6 § 3, lett. b), c), d), nonché artt. 8, 13, 14 e art. 1 Prot. n. 12 Cedu ...

Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva

- Atto di appello avverso sentenza primo grado. Tribunale di Milano, sezione II penale, in data 28.07.2000, condanna ad anni 4 di reclusione (R.G. n. 267/1994);

- Ricorso ex art. 607 c.p.p. avverso sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10, emessa il 25.5.2010, sezione II penale, ad istanza dell'imputato personalmente (R.G.A. n. 101/2001);

- Ricorso per Cassazione avverso sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10, emessa il 25.5.2010, sezione II penale, ad istanza del difensore (R.G.A. n. 101/2001);

- Sentenza Corte di Cassazione, V sezione penale, n. 50346/14, emessa il 22.10.2014, depositata il 2.12.2014, non notificata né alla parte avente diritto né al suo difensore, a seguito di provvedimento di differimento ai sensi dell'art. 147 c. 1° c.p.p. della pena adottato dal magistrato di Sorveglianza di Milano (All. 4bis).

Al riguardo, si precisa che nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza né del solo dispositivo è mai pervenuta né al difensore né alla parte personalmente; salvo le comunicazioni relative al differimento della pena principale e all'esecuzione delle pene accessorie, eseguite nei confronti del difensore via pec in data 24.2.2015, e nei confronti della parte a mezzo posta con richiesta in data 25.2.2015 (All. 5).

ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente dichiara pienamente soddisfatte le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 35 § 1 della Convenzione e di avere esaurito ogni possibile ricorso interno, precisando di avere inviato in data 01.06.2015 lettera introduttiva, indicando in via anticipata tutti gli elementi e le violazioni poste a base del presente ricorso e ottenendo la relativa registrazione (All. 5bis).

Il ricorso deve quindi ritenersi tempestivo dovendosi fare riferimento, trattandosi di procedimento penale, alla data di effettiva conoscenza da parte del ricorrente della sentenza definitiva del giudizio, nella specie al più presto dal 25.2.2015, seppure, come detto, si deve ritenere che il termine di cui all'art. 35 § 1 della Convenzione non sia ancora in effetti iniziato a decorrere, in quanto a seguito del differimento ex art. 147 c. 1° c.p. dell'esecuzione della pena principale, nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza e neppure del dispositivo è mai pervenuta né al difensore né tantomeno alla parte personalmente, avente diritto, salvo quelli ut supra indicati.

Circa i criteri interpretativi del termine di 6 mesi per quanto possa occorrere si ricorda che la giurisprudenza della Cedu ha più volte avuto modo di precisare che detto termine, in relazione ai procedimenti civili, decorre dal giorno successivo alla data della pronuncia in pubblico della decisione definitiva o, in assenza di pronuncia, dal giorno successivo alla notifica della copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante (Andrea Sirotti Gaudenzi/Italia), mentre in sede penale decorre dal momento in cui si ha notizia delle motivazioni in fatto ed in diritto del provvedimento (Del Giudice/Italia, Ricorso n. 42351/98, Cedu 6 luglio 2008).

39. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

40. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

41. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

42. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

43. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

44. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

Per fatti diversi attinenti precedenti condanne penali per presunti reati di mera natura ideologica e giudizi civilistici.
Ricorsi nn° 13797/08, 179/12, 50587/10, 26935/10, 55998/13 Palau Giovannetti v. Italy.

I. Elenco dei documenti allegati

Voglià allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo,
- NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.

45. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi.

1. Estratto manuale Fondazione Kennedy of Europe "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini"
2. Elenco procedimenti Cassazione iscritti a carico di Pietro Palau Giovannetti
3. Incidente di esecuzione Palau Giovannetti/Corte Appello di Milano
4. Sentenza Cass. n. 50346/14 e comunicazione al difensore del provvedimento di differimento dell'esecuzione in data 24.2.2015
5. Richiesta notifica P.G. del 25.2.2015 nei confronti di Pietro Palau Giovannetti e lettera introduttiva Palau/Cedu del 1.6.2015
6. Provvedimenti di cumulo in data 9.5.15 e 22.5.15 contestuale ordine di arresto in data 5.6.15
7. Sentenza di primo grado Trib. Milano, in data 28.07.2000 (R.G. n. 267/1994)
8. Atto di appello dell'imputato avverso sent. Trib. Milano 28.07.2000 (R.G. n. 267/94)
9. Atto di appello del difensore avverso sent. Trib. Milano 28.07.2000 (R.G. n. 267/14)
10. Sentenza C. App. Milano n. 1716 del 25.5.2010 e nota trasmissione atti in data 20.7.2011 (R.G.A. 101/2001)
11. Ricorso ex art. 607 c.p.p. dell'imputato avverso sent. C. App. Milano n. 1716 del 25.5.2010 (R.G.A. 101/01)
12. Ricorso in Cassazione del difensore avverso sent. C. App. Milano n. 1716/10 (R.G.A. 101/01)
13. Memoria ex art. 611 c.p.p. in data 2.12.2013 (R.G.N. 31140/2011)
14. Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale e ricusazione ex art. 37 c.p.p. in data 17.12.2013 (R.G.N. 31140/2011)
15. Richiesta di rinvio a nuovo ruolo e istanza di ricusazione 22.10.2014 con n. 22 allegati come da elenco interno (R.G.N. 31140/2011)
16. Note integrative alla ricusazione estesa alla Presidente dr.ssa Ferrua 22.10.2014 (R.G.N. 31140/2011)
17. Sentenza di fallimento 1.12.92; Verbali inventario Vico e S.Gottardo; Stato patrimoniale al 1.12.92; Relazione ex art. 33 l.f. del 8.2.93
18. Verbali di udienza giudizi di primo e secondo grado relativi all'espulsione dell'imputato
19. Certificato penale di Pietro Palau Giovannetti in data 7.5.2009 acquisito in sede di appello
20. Sent. Cass. n. 2319/94 annulla ordinanza Gip custodia cautelare; Sent. Cass. n. 4077/94 e Ordinanza T. Milano 18.11.94
21. Sent. Cass. in data 20.12.93, R.G. 27236/93 annullamento Ordinanza sequestro quote appartenenti a Palau Giovannetti Alberto
22. Sent. Trib. Riesame di Milano 2.2.1994 annullamento sequestro e restituzione quote societarie al padre
23. La Repubblica 24.8.93 "Manetti illegali"; Il Giorno, 18.7.93, "Persecuzione nei confronti di Pietro Palau"
24. La Repubblica, 18.7.93, "Non sente suonare ... Erano i carabinieri: in carcere"; Il Giornale, 18.7.93, "In carcere perché non sente il campanello";
25. Corriere della Sera 8.2.1994, "Un'auto d'epoca? Costa meno di un caffè"

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

46. Osservazioni

Si allega istanza ex art. 39 Regolamento con riserva di altro allegare e dedurre dietro richiesta della Cedu nei termini fissati dall'art. 35 della Convenzione, con particolare riferimento alle allegazioni relative ai giudizi di merito e di legittimità, nonché alle sentenze e produzioni richiamate nell'incidente di esecuzione (All. 3), facendo presente di avere allo stato limitato la produzione agli atti più rilevanti, onde evitare di appesantire l'esame del fascicolo già di per sé corposo.

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

47. Data

2	1	0	8	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2012

Il/i ricorrente/i o il suo/i suoi rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

48. Firma Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte.


49. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini
Corso di Porta Romana 54
20122 Milano (Italy)

Il formulario di ricorso completato deve essere firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de
l'homme Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

R



RA 8239 6175 4 IT

Posteitaliane

Modello 22 RI - MOD. 04010A - Ed. 8/13 - EP1788A/1913A - St. [4]

Accettazione **RACCOMANDATA INTERNAZIONALE** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane S.p.A. non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO (Nome/Denominazione Società, Via, CAP, Città, Nazione)	MONSIEUR LE GREFFIER DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME CONSEIL DE L'EUROPE - 67075 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
	STUDIO LEGALE	
MITTENTE	MITTENTE	Avv. UMBERTO FANTINI
	VIA / PIAZZA	Patrocinante in Cassazione Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
	C.A.P.	20122 Milano
	COMUNE	tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
		umberto.fantini@milano.pccavvocati.it
Servizi Accessori Richiesti (Contrassegnare con una X)		<input type="checkbox"/> Importo Contrassegno € _____ (in cifre) <input checked="" type="checkbox"/> Avviso di ricevimento (Mod. CN 07)

Fraz. 38001 Sez. 38 Operaz. 122
 Causale: EE 25/08/2015 19:11
 Peso gr.: 1863 Tariffa € 22.05 Affr. € 22.05
 Serv. Agg.: AR

Posteitaliane ITALIE

AVVISO di ricevimento/di consegna/di pagamento/d'iscrizione
 AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription

Ufficio di impostazione - Bureau de dépôt: MI-25

Data - Date: 25/08/2015

Fraz. 38001 Sez. 38 Operaz. 122

Destinatario / Destinataire de l'envoi: MONSIEUR LE GREFFIER DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME CONSEIL DE L'EUROPE - 67075 STRASBOURG CEDEX - FRANCE

Natura dell'invio - Nature de l'envoi: Raccomandato / Recommandé

Importo - Montant: _____

Importo contrassegno - Montant du remboursement: _____

N° invio / N° de l'envoi: RA823961754IT

Da compilare a destinazione / A remplir par le bureau de destination

L'invio sopra indicato è stato debitamente / L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment

Rimesso / Remis Pagato / Payé Accreditato su CCP / Inscript en CCP

Data - Date: _____ Firma* - Signature* _____

Nome del destinatario in stampatello (o altro mezzo chiaro d'identificazione) / Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen claire d'identification): _____

Da compilare a cura del mittente / A remplir par l'expéditeur

RECULE Mod. 01302A - Ed. 9/07 - EP1429/EP1531 - St. [3]

Servizio delle Poste / Service des Postes

A.R. 01 SEP. 2015

Prioritario / Prioritaire

Via Aerea / Par Avion


CONSEIL DE L'EUROPE

Timbro dell'ufficio che rinvia l'avviso / Timbre du bureau renvoyant l'avis

Da restituire a: / Renvoyer à:

STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI
 Patrocinante in Cassazione
 Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
 Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
 umberto.fantini@milano.pccavvocati.it

* Questo avviso potrà essere firmato dal destinatario o, se i regolamenti del paese di destinazione lo prevedono, da altra persona autorizzata. / Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.



Avv. Umberto FANTINI
Studio Legale
Corso di Porta Romana, 54
I - 20122 MILANO

Strasburgo, 16 settembre 2015

ECHR-Aita6
EDA/MGA/asn

Ns./Rif.: 29090/15
Palau Giovannetti c. Italia

Egregio Avvocato,

la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ricevuto la Sua comunicazione del 25 agosto 2015 a nome di Pietro Palau Giovannetti.

Tuttavia, non sono stati rispettati i requisiti dell'articolo 47 del Regolamento della Corte. In particolare, si riscontra violazione di principio di autosufficienza del formulario di ricorso, di cui all'art. 47 comma 2 lett. a) del Regolamento di Procedura della Corte. L'esposizione dei fatti di cui alla sezioni "E" e "F" del formulario, paragrafi 34, 35, 36 e 37 non è esaustivamente contenuta nei riquadri a ciò previsti, ma eccede in fogli separati diversi dal documento integrativo di mero dettaglio, consentito dal comma 2 lett. b) del Regolamento.

Di conseguenza, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte e nessun elemento del fascicolo sarà conservato.

Affinché la Corte esamini le Sue doglianze, è necessario sottoporre un formulario di ricorso valido e completo corredato da tutti i documenti richiesti dall'articolo 47 del Regolamento.

Al fine di verificare come presentare un ricorso valido, può consultare il sito della Corte, dove viene spiegata, in tutte le lingue dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa, la procedura da seguire per introdurre un ricorso (www.echr.coe.int/applicants).

Attiro la Sua attenzione sul fatto che il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 35 § 1 della Convenzione è interrotto unicamente dall'invio alla Corte di un ricorso completo.

Tenuto conto dell'ingente carico di lavoro della Corte, la Cancelleria non potrà rispondere a lettere o telefonate riguardanti questo ricorso incompleto.

Distinti saluti.

Per il Cancelliere

Elena D'Amico
Referendaria




PRIORITAIRE
PRIORITY
AUTORISATION
99001


Si non dist.,
retour à :
10702
PARIS INTER


99 PARIS INTER
18.09.15
DGM

PORT
PAYE
France



F-67075 Strasbourg cedex





EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ITA - 2014/1

Formulario di ricorso

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (*articolo 47 del Regolamento della Corte*). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [*esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità*], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

PALAU GIOVANNETTI

2. Nome

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

G	G	M	M	A	A	A	A	es. 27/09/2012	

12. Attività

13. Sede

14. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

15. Email

R



RA 8239 6189 5 IT

Posteitaliane

Modello 22 RI - MOD. 04010A - Ed. 8/13 - EP1788A/1913A - St. [4]

Accettazione **RACCOMANDATA INTERNAZIONALE** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane S.p.A. non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO (Nome/Denominazione Società, Via, CAP, Città, Nazione) MONSIEUR LE GREFFIER DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME CONSEIL DE L'EUROPE 67 075 STRASBOURG CEDEX FRANCE
	MITTENTE STUDIO LEGALE Avv. UMBERTO FANTINI Patrocinante in Cassazione
	VIA / PIAZZA CORSO DI PORTA ROMANA 54 - 20122 MILANO C.A.P. PROV. Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58 umberto.fantini@milano.pecavvocati.it
<input type="checkbox"/> Servizi Accessori Richiesti (Contrassegnare con una X) <input type="checkbox"/> Importo Contrassegno € _____ (in cifre) <input checked="" type="checkbox"/> Avviso di ricevimento (Mod. CN 07)	

Fraz. 38138 Sez. 03 Operaz. 218
Causale: EE 13/10/2015 17:34
Peso gr.: 1503 Tariffa € 22.10 Affr. € 22.10
Serv. Agg.: AR

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

**Rappresentante diverso da un avvocato/
Rappresentante di un'organizzazione**Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

AvvocatoCompilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato*.

24. Cognome

25. Nome

26. Nazionalità

27. Indirizzo

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

29. Fax

30. Email

ProcuraIl ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.

31. Firma del/della ricorrente

32. Data

1	2	1	0	2	0	1	5	es. 27/09/2012
G	G	M	M	A	A	A	A	

D. Stato (Stati) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

33. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input checked="" type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi-Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

Oggetto del ricorso

Tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) devono essere contenute in questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso (articolo 47 § 2 a) del Regolamento della Corte). Il ricorrente può integrare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del Regolamento). Tale limite al numero di pagine non comprende le decisioni e i documenti allegati al formulario.

E. Esposizione dei fatti

34.

1. Occorre premettere che l'odierno ricorrente da oltre 30 anni quale imprenditore ed esponente della Società civile si adopera a tutela della legalità e delle vittime di abusi giudiziari, denunciando attraverso l'Associazione no profit Movimento per la Giustizia Robin Hood e la rete di Avvocati Senza Frontiere, il racket dei fallimenti e della aste giudiziarie, nonché la stessa farraginosità e inadeguatezza del sistema di tutela della Cedu.
2. A fronte del suo coraggio civile e dell'azione svolta l'Associazione da lui fondata è stata insignita dalla Fondazione Kennedy of Europe nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini", del titolo di "eroe locale", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, coraggiosa avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura di regime filogovernativa per le sue attività in difesa dei soggetti più deboli: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (All. 1).
3. A seguito di questo incessante impegno politico-sociale, anche in campo giornalistico, Pietro Palau Giovannetti, seppure persona rispettosa delle leggi e dedita allo studio della sociologia del diritto, è stato oggetto di oltre 1000 procedimenti (di cui 138 in Cassazione - All. 2), per pretesi reati di natura ideologica scaturenti dalle sue stesse inesaminate denunce relative alle medesime vicende e interessi sostanziali afferenti il boicottaggio paralegale delle attività imprenditoriali della sua famiglia e le molteplici iniziative giudiziarie, denunce, esposti, class actions, petizioni popolari e manifestazioni promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di "mani pulite", nell'ambito delle attività della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della magistratura antimafia (http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere).
4. In tale contesto, con sentenza n. 50346/14, la Corte di Cassazione, sezione V penale, depositata il 02.12.2014 (R.G.N. 31140/11), ad epilogo di un procedimento violativo dei più elementari diritti, confermava integralmente e rendeva irrevocabile la decisione emessa nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 1716/2010, della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 28.07.2000, (R.G.N. 267/1994), lo condannava ingiustamente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per fatti di pretesa bancarotta documentale e patrimoniale, non solo oggi da ritenersi già da tempo prescritti, ma che non potevano e non possono configurare più alcun illecito penale, non essendo più preveduti come reato, stante la novella legislativa che ha modificato l'art. 1 R.D. n. 267/1942, avvenuta con D.Lgs. n. 5/2006 e D.Lgs. n. 169/2007 (All. 3).
5. I fatti posti a base delle accuse fanno infatti riferimento ad una sentenza di fallimento civile risalente al 1.12.1992, che a fronte della pretesa debenza dell'irrisoria somma di Lire 1.000.000 (€ 516,00) e dell'erronea lettura del verbale di pignoramento negativo dell'U.G. precedente, come ut infra più diffusamente esposto, dichiarava il fallimento della ditta Classic Cars Co. s.a.s. di Pietro Palau Giovannetti e di Pietro Palau Giovannetti in proprio (All. 4, 4bis, 17).
6. In buona sostanza, l'A.G. italiana, in stridente contrasto con la stessa giurisprudenza interna alla sezione V° penale della Cassazione e con i principi fissati dalla CEDU, ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa previgente in materia fallimentare, affermando che la sentenza di fallimento in sede civile farebbe stato in sede penale, senza alcuna necessità di sindacato e potere di indagine da parte dell'A.G. penale, neppure per quanto attiene in concreto l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta, né l'insussistenza delle attribuite "operazioni dolose" che avrebbero provocato il fallimento della società (cfr. §§ 3.5, 3.6, 3.7., Fatto e Diritto, sent. C. 50346/14), così ignorando e/o eludendo ogni eccezione sollevata dalla difesa, circa la non punibilità dei reati ascritti e le ripetute richieste di remissione degli atti alla Consulta e/o alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il denunciato contrasto con le norme CEDU, vanamente invocate, su cui i giudici di merito prima e di legittimità poi hanno sostanzialmente omesso di pronunciarsi, limitandosi a richiamare la sola giurisprudenza interna sfavorevole e più restrittiva del tutto inidonea a dirimere il caso di specie e l'irrisolto tuttora cogente conflitto giurisprudenziale (All. 13 e 14, capo I e II, pp. 5 ss.).
7. Con comunicazione del 25.2.2015, inviata a mezzo raccomandata A.R., pervenuta il 13.04.2015, il P.G. provvedeva a notificare la parte personalmente avente diritto dell'avvenuto deposito della predetta sentenza n. 50346/2014 e delle consequenziali pene accessorie da eseguirsi nei suoi confronti, notificando le Autorità cointeressate (Prefettura, Questura, Camera Commercio, Sindaco), come da avviso di avvenuta consegna al portiere dello stabile (All. 3bis-ter).

Esposizione dei fatti (seguito)

35.

8. In data 5 giugno 2015, il P.G. di Milano provvedeva altresì a notificare provvedimento di cumulo e contestuale ordine di carcerazione, determinando la pena residua da espiare nella misura di anni 5 e gg. 21 di reclusione (All. 5). Situazione a seguito della quale è richiesta l'adozione di misure provvisorie per le gravi ragioni ut infra indicate (All. 6).

9. Nel merito, va ricordato che l'A.G. italiana, in spregio ai principi sanciti dalla CEDU, ha ritenuto responsabile il ricorrente dei reati ascritti, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1 e 222 L.F., seppure risultino con palmare evidenza privi di qualsiasi consistenza giuridica, offensività e attualità, trattandosi di fatti relativi al preteso fallimento di una piccola ditta artigiana (la Classic Cars Co. s.a.s.), intervenuto oltre 22 anni fa (il 1.12.1992), per la esigua somma di 1.000.000 di vecchie lire, peraltro senza neppure riconoscergli le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sull'aggravante, come richiesto dal pm e dalla difesa fin dal primo grado, ascrivendogli precedenti invero all'epoca del tutto inesistenti come risultante dal certificato penale (All. 11, p. 50).

10. Fallimento, si noti bene, dichiarato sulla base di un preteso stato di insolvenza, erroneamente desunto dal falso e malizioso presupposto che in sede di pignoramento i locali della società sarebbero risultati "vuoti", quando, invero, l'U.G. precedente nel proprio verbale negativo aveva semplicemente scritto che "i locali ad ore 13,30 erano chiusi", nonché dal rifiuto legittimamente opposto al versamento di una cauzione pari ad attuali € 516,00, stante la ferma contestazione di detta pretesa all'epoca sub iudice ed oggetto di maggior controcredito in favore della stessa società, la quale possedeva un attivo confermato da recentissimi accertamenti della G.d.F., per ben oltre Lire 600.000.000, oltre a fidejussioni bancarie e assicurative di primari istituti bancari e assicurazioni, dimostrando in tal modo di godere della piena fiducia del sistema creditizio, come confermato dalle ripetute precedenti decisioni di rigetto del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 22 L.F. di analoghe pretestuose istanze di fallimento.

11. Senza, poi, considerare che i beni della società sono stati subito dopo pacificamente rinvenuti nei medesimi locali (ritenuti vuoti), inventariati e alienati a valori vili (All. 4bis-17), fatti dei quali non è stato tenuto conto né in sede civile né penale, acclarandosi in tal modo il precipuo intento degli organi statuali di agire in spregio ai principi della CEDU, sottoponendo a procedure apertamente criminogene e trattamenti inumani il soggetto passivo e la sua famiglia, loro malgrado spogliati, senza soluzione di continuità, per oltre 22 anni, del rispetto della vita privata e familiare, oltreché dei loro beni e di fondamentali diritti e libertà universalmente riconosciuti da trattati e convenzioni internazionali.

12. Ciò, senza considerare altresì che la stessa Corte d'Appello fissava il termine prescrizione in epoca antecedente a quello indicato dalla Cassazione in "al più tardi al 01.06.2015", come si evince dalla nota in data 20.07.2011, con cui il presidente della Corte d'Appello, Dott. Fulvio La Pertosa, fissava la prescrizione al 01.06.2013 (Cfr.: All. 10 bis).

13. Il tutto, come detto, per fatti antecedenti il 1.12.1992, ed in relazione a procedimenti svoltisi in violazione dei più elementari diritti di difesa, omettendo di applicare oltre alla prescrizione e alla concessione delle attenuanti generiche, il favor rei e la c.d. abolitio criminis intervenuta con la novellazione dell'art. 1 R.D. n. 267/42, che come noto ha modificato in toto i requisiti richiesti dalla legge per poter essere assoggettati a procedura fallimentare, violando in tal modo i più elementari principi in materia fallimentare, circa la non assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero senza tener conto trattarsi di ditta a carattere artigianale, con un capitale investito nettamente inferiore a quello previsto per i "piccoli imprenditori", che alla luce di ciò non poteva venire assoggetta a dichiarazione di fallimento, né nella formulazione previgente della legge fallimentare né tantomeno dopo (All. 15). Con conseguente non punibilità dei reati fallimentari ascritti a seguito della sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Milano in data 01.12.1992, ai sensi dell'art 7 CEDU.

14. Per quanto attiene le modalità di svolgimento del giudizio occorre denunciare che sono state caratterizzate sin dal 1° grado dalla totale inosservanza delle più elementari regole procedurali e del diritto di difesa dell'imputato fatto oggetto di ripetute arbitrarie espulsioni dall'aula di udienza, anche in sede di gravame, ciò per di più mentre rendeva libere dichiarazioni od insisteva nella legittima richiesta di interrogare direttamente i testi, impedendogli in tal modo di partecipare al processo e di esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 6 § 1 della CEDU (All. 18).

15. Analoghe gravi violazioni delle norme sul giusto processo si sono ripetute anche in sede di legittimità, ove è stato precluso persino a questo difensore, nonostante ripetute istanze scritte, di conoscere con congruo anticipo, come suo preciso diritto, la composizione del collegio giudicante (All. 15, 15bis), così restringendo la facoltà di rilevare ulteriori e nuovi motivi di incompatibilità e conflitto di interessi, con particolare riguardo al Relatore Pistorelli, il quale aveva dapprima anticipato l'intendimento di astenersi spontaneamente (All. 14), senza poi provvedere in tal senso, come appreso solo all'udienza conclusiva del 22.10.2014, ove veniva reiterata la ricasazione dello stesso, oltre a quella della presidente Ferrua, resasi necessaria in udienza (All. 16), ciò senza che si sia provveduto a sospendere il giudizio.

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

16. Condotte omissive e contrarie ai propri doveri d'ufficio, da ritenersi finalizzate a coprire ad oltranza l'operato dell'ex curatore fallimentare, Salvatore D'Amora, nei cui confronti l'allora Gip Pistorelli – [e singolarmente attuale Relatore in Cassazione] – aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale R.g.n.r. 10267/93, a carico dello stesso (Cfr. docc. 14 e 15 - All. 15), in cui l'odierno ricorrente ed il padre Alberto Palau Giovannetti erano parti offese, senza svolgere alcuna indagine né Perizia contabile, come sollecitate, attraverso cui si sarebbero potute agevolmente accertare sia l'insussistenza delle pretese "condotte dolose" e dell'attribuito "dissesto" sia l'illiceità delle attività [esse sì dolose... !] poste in essere dagli organi fallimentari. Circostanze portate vanamente a conoscenza dell'A.G. come da Richiesta di rinvio a nuovo ruolo e istanza di ricusazione con denuncia all'Autorità nazionale Anticorruzione (All. 15).

17. Per quanto attiene la ritenuta responsabilità penale, occorre ricordare che il ricorrente con memorie del 2.12.13, 17.12.13 e 22.10.14, ad integrazione dei motivi di ricorso in Cassazione, aveva fatto rilevare l'assoluta assenza delle condizioni di procedibilità dell'azione penale e i vizi di motivazione dei capi di imputazione, come ut infra precisato. In primis, tenuto conto della manifesta inveridicità e inattendibilità delle mendaci dichiarazioni rese dall'ex curatore (mandato a suo tempo esente da ogni indagine penale, ad opera dello stesso estensore della sentenza di Cassazione), poste a base dei capi d'incolpazione, nella loro stessa formulazione lessicale privi di qualsiasi specificità e riscontro probatorio, sia in relazione alla pretesa distrazione di "numerose" e non meglio precisate vetture (capo A), sia alla quota sociale della Srl e di 1 orologio "rolex" (capo B) sia a "tutta" la non meglio precisata "documentazione inerente gli affari della predetta ditta", sia all'accusa di avere cagionato (dolosamente) il fallimento della società (capi C e D).

18. Ne consegue, trattarsi di condanna di natura abnorme e apertamente illegittima e persecutoria che si aggiunge ad altre inique condanne per pretesi reati ideologici, relativi a fatti connessi derivanti dalle denunce degli abusi subiti dal ricorrente in sede fallimentare, ammontanti a residui anni 5 e gg. 21 di reclusione. Ragion per cui si rende necessario sollecitare la CEDU ad invitare le Autorità Italiane a sospendere in via d'urgenza l'esecuzione della condanna de qua, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento CEDU, trattandosi di pregiudizio irreparabile alla libertà individuale, alla salute e alla sicurezza di un rappresentante della Società civile, fatto oggetto di una pesante misura restrittiva, palesemente violativa del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, in base ad una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 2 c.p., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8 CEDU e 49 N. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per fatti non più preveduti come reato, secondo le modifiche apportate alla Legge fallimentare dal D.lgs. n. 5/06 (art. 15 u.c. L.F.), in base alle quali "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se [come nella specie] l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00" (Cfr.: All. 4).

19. In punto, va inoltre denunciata la violazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14 CEDU e 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali della U.E., in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 D.LGS N. 5/06 e 223 c. 2 N. 1 L.F. (All. 10, 14, 15), ribadendo che i presupposti oggettivi per la fallibilità e quelli soggettivi per la declaratoria di fallimento sono mutati, restringendo radicalmente l'originario più ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza di fallimento e la conseguente punibilità per il reato di "banca rotta", risultando pertanto, nella specie, ictu oculi palese la violazione della normativa sul giusto processo e la necessità di impedire che dette condotte discriminatorie vengano portate ad estreme conseguenze, sottoponendo ad una gravosissima ed ingiusta prolungata carcerazione uno tra i più rappresentativi "human rights defenders" operanti in Italia, il quale all'età di 63 anni, dopo aver speso gran parte della sua esistenza a difendere sé stesso, i suoi cari e una moltitudine di soggetti deboli da ogni forma di arbitrio, è oggi affetto da una serie di patologie invalidanti, che ove privato per oltre 5 anni dell'unico bene residuo (la libertà), ne farebbero precipitare il già precario equilibrio psico-fisico (All. 6).

20. Situazione di imminente pericolo e irreparabile pregiudizio tenuto che il P.G. nonostante il noto sovraffollamento delle carceri e l'inoffensiva personalità del ricorrente [il quale non appare di certo meritevole di venire ristretto in carcere] ne ha già disposto la misura dell'arresto (All. 5), senza neppure attendere come prassi l'esito dell'incidente di esecuzione e l'imminente pronuncia del Presidente della Repubblica sulla domanda di Grazia avanzata dalla figlia, per cui era già stato disposto il differimento della pena, ai sensi dell'art. 147 c.p. da parte del magistrato di Sorveglianza.

21. Questi i fatti e le questioni più rilevanti ai fini della misura cautelare qui invocata, per cui alla luce del contestato pregresso (preteso) provvedimento di "irricevibilità" (All. 26), si rende necessario richiedere la ricusazione della dr.ssa Elena D'Amico, del Giudice unico M. Lazarova Trajkovska e del capo divisione Paolo Cancemi, rinviando ogni più articolata censura, anche in ordine all'inconsistenza dei capi di accusa, alle note integrative di seguito allegate.

Esposizione dei fatti (seguito formulario).

22. Ad integrazione della sintetica esposizione dei fatti che precede, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Cedu (art. 47 lett. b), si allegano le seguenti ulteriori osservazioni, attirando l'attenzione della Corte che il presente caso riveste un interesse di carattere generale sia per quanto attiene la soluzione delle questioni trattate sia per quanto attiene l'interpretazione della Convenzione, del Protocollo 14 e del Regolamento CEDU. Ragione per cui occorre ricusare la “referendaria” Elena D'Amico, chiedendone la sostituzione con altro “*non-judicial rapporteur*” (art. 27 § 3 Reg.), munito dei necessari requisiti di indipendenza e imparzialità, dei quali si ritiene priva sia rispetto alle previsioni contenute nel Rapporto esplicativo al Protocollo 14, § 59 sia per aver la stessa arbitrariamente dichiarato o contribuito a dichiarare “*irricevibile*” il pregresso ricorso trasmesso il 25.8.15, come denunciato al Presidente e al Cancelliere della CEDU con lettera 8.10.15 (**All. 26**), per quanto attiene il mancato rispetto delle procedure previste in materia di presentazione e di definizione dei ricorsi, che non consentono alcuna preventiva deliberazione da parte del “*rapporteur*”, essendo tale facoltà prerogativa esclusiva della Corte, per i motivi espressamente disciplinati dagli artt. 27, 35, 38, 40 Cedu e 47 c. 5.1 e 49.1 Reg., tenuto conto tra l'altro che detto ricorso, **riguardando una domanda di misura provvisoria, doveva venire in ogni caso trasmesso, esaminato e deciso dalla Corte**, ai sensi dell'art. 47 c. 5.1, lett. b), Regolamento.

23. Lo stesso dicasi per quanto attiene il Giudice unico M. Lazarova Trajkovska e il capo divisione Paolo Cancemi, avendo gli stessi deciso o contribuito a decidere ogni pregresso e connesso ricorso, omettendo di fare pervenire copia delle relative decisioni richieste, ignorando gli obblighi di natura pubblicistica e di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 Cedu e artt. 33.4 e 78 Regolamento, come già pure portato a conoscenza del Presidente e del Cancelliere con raccomandata A.R. 24.7.15 (**All. 27**). Risultando perciò compromessa la loro indipendenza e capacità decisoria, anche tenuto conto del fatto che appare del tutto anomalo che tutti i ricorsi riferibili al ricorrente e alla Associazione da lui rappresentata siano stati assegnati e decisi dallo stesso Giudice e/o “*rapporteurs*” (D'Amico e Cancemi), questi ultimi, quali funzionari amministrativi, pacificamente legati all'apparato statale italiano e **privi dei necessari requisiti di indipendenza e imparzialità, rispetto al proprio ruolo di provenienza, quando svolgono funzioni giurisdizionali**, conformemente a quanto previsto dal Rapporto esplicativo al Protocollo 14, § 59 e dall'art. 26 § 3,

lett. e) CEDU. In attesa di ricevere dal Presidente e dal Cancelliere Cedu i necessari chiarimenti sulla legittimità dei pregressi provvedimenti adottati si fa sin d'ora espressa riserva di proporre richiesta di revisione ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di ogni precedente decisione relativa ai ricorsi indicati in atti.

24. Ciò premesso, al fine di una corretta soluzione del caso, occorre ribadire l'inconfigurabilità del reato di "*bancarotta*", in forza della modifica dei requisiti per la pronuncia della sentenza di fallimento, **retroattivamente rilevanti**, di cui l'A.G. non ha tenuto conto, seppur incidenti su di un elemento costitutivo dei reati ascritti, come rilevato con memoria 2.12.2013, con la quale si richiedeva in via subordinata alla remissione degli atti alla Consulta, l'ulteriore remissione alle Sezioni Unite della "*quaestio iuris*" relativa all'applicazione retroattiva anche agli effetti penali, delle nuove disposizioni concernenti i presupposti di fallibilità.

24.1. In punto si ribadiva che la sentenza di fallimento risultasse pronunciata sulla base della pretesa debenza della somma di appena Lire 1.000.000, circostanza da sè bastevole a scardinare in radice l'*iter* logico-argomentativo dell'anacronistica sentenza n. 19601/08 delle Sezioni Unite, che contrariamente a quanto ritenuto acclara un contrasto giurisprudenziale tutt'altro che sopito, in quanto si limita ad escludere in maniera del tutto illogica gli effetti più favorevoli della normativa sopravvenuta sulla base di un'interpretazione *a contrariis* dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, negando rilevanza al principio di retroattività della norma penale più favorevole, così ponendosi in palese contrasto con gli artt. 3 c. 1 e 25 c. 2 Cost., in relazione alla violazione dell'art. 7 CEDU, **che, viceversa, impongono «di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice»¹**

24.2. E' poi il caso di ricordare la giurisprudenza di segno opposto in seno alla stessa V sezione penale², in relazione all'eccepita *abolitio criminis* dei presupposti del reato ascritto, a seguito della intervenuta novellazione del R.D. n. 267/1942, che modificando i requisiti per essere assoggettati a procedura fallimentare, fa venir meno il reato presupposto (artt. 216, 219, 222 l.f.) con conseguente necessità di

¹ In punto, vedasi anche Sent. Corte Cost. n. 394 del 2006

² Cass. V penale n. 43076/07

adeguare la giurisprudenza interna alle pronunce della Corte di Giustizia U.E., anche alla luce della continua evoluzione del diritto in una società democratica.

24.3. La conferma della condanna inflitta appare quindi del tutto illegittima, anche tenuto conto che autore del reato di bancarotta può essere solo l'imprenditore assoggettabile alle disposizioni sul fallimento, secondo cui in base al D.lgs. 5/06 (art. 15 u.c. l.f.): “*non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000*”. Ne consegue la palese insussistenza sopravvenuta dei presupposti oggettivi per l'ammissibilità della declaratoria di fallimento, stante che l'ammontare dei pretesi crediti scaduti, come risultante dalla *denuntiatio* prefallimentare, era di gran lunga inferiore ad € 30.000,00, e cioè pari a soli Lire 1.000.000, **con conseguente venir meno delle condizioni di fallibilità** e mediatamente di **punibilità** per il reato di bancarotta, a seguito dell'introduzione dello *jus novum*, presupposti allora non contemplati dal R.D. 267/1942, in base al quale e sulla vigenza dei cui presupposti è stato invece dichiarato il fallimento *de quo*, nonché, infine, dopo oltre 22 anni, confermata la condanna penale.

25. Ad analoghe conclusioni di non punibilità si doveva altresì pervenire anche analizzando le modifiche apportate all'art. 1 l.f., stante che se nella versione precedente al D.lgs. 169/07, si utilizzava una nozione di «**piccolo imprenditore**» riferita ai soggetti privi di determinati requisiti reddituali e dimensionali – [*e solo chi era piccolo imprenditore non era soggetto al fallimento e pertanto non poteva essere autore dei reati di bancarotta*], con la graduale riforma della legge sono stati modificati i requisiti per l'attribuzione della qualifica di *piccolo imprenditore* nel segno di un ampliamento del novero dei soggetti esonerati dal fallimento.

25.1. Alla luce di ciò e dei debiti risultanti dall'istruttoria prefallimentare (€ 516), nonché dall'assenza di ricavi, investimenti e dall'ammontare dei debiti nei periodi di riferimento, l'A.G. doveva ritenere che il ricorrente non possedesse i requisiti dimensionali previsti dalla nuova nozione di «piccolo imprenditore», in base alla quale nessuno può più essere dichiarato fallito, ovvero conseguentemente punibile per il reato di bancarotta. Circostanza che si evince, per quanto attiene l'assenza di investimenti nei tre esercizi antecedenti sia dallo stato di liquidazione della società (dal 22.12.1986) sia dalla sentenza di fallimento da cui risulta l'assoluta mancanza di beni in capo alla società. L'assenza di ricavi emerge dalla relazione del curatore ex art. 33 l.f. (All. 17^{quater}), ove si dichiara che la società “**non svolge alcuna**

attività da anni...”, non avendo, perciò, logicamente conseguito ricavi di sorta. Inoltre dallo stato patrimoniale alla data del fallimento si evince un totale di debiti complessivi della massa sociale, di Lire 595.179.912, pari ad € 307.384,77, importo quindi inferiore a quello stabilito dal novellato art. 1 l.f., pari a € 500.000 (**All. 17ter e 3 sub 28, 28bis, 28ter**).

25.2. Ne consegue che l'evidenziata *abolitio criminis* intervenuta con la novella degli artt. 1 e 15 R.D. 267/42, va correlata con i principi espressi dall'art. 2 c.p.

In punto, le Sezioni Unite affermano che: **“la formulazione letterale del c. 2° dell'art. 2 è abbastanza chiara nell'escludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato. E per quanti bizantinismi si vogliano fare, non si potrà mai contestare che il fatto ascritto se commesso oggi, non costituirebbe reato”**³. Tale chiara pronuncia ben si attaglia al presente caso, ove il ricorrente quale titolare di una ditta artigiana in liquidazione dal 12.12.1986 è stato dichiarato fallito ben 6 anni dopo – e condannato a distanza di oltre 22 anni! – sulla base di un ritenuto stato di insolvenza desunto dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione di soli € 516, in relazione ad un credito contestato e *sub judice*, situazione che oggi, in forza della normativa vigente, non sarebbe più in alcun modo assoggettabile a procedura fallimentare, venendo travolti i presupposti per l'applicabilità della norma incriminatrice.

26. A tali conclusioni pervengono plurime sentenze contrastanti con la condanna inflitta al ricorrente che hanno analizzato la questione giuridica sottesa, partendo da diverse angolazioni, sindacando il particolare ruolo che la sentenza dichiarativa di fallimento svolge nel procedimento penale, e stabilendo che **“in tema di reati fallimentari, posto che la sentenza di fallimento non fa stato nel processo penale, spetta al giudice penale il potere-dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore non soggetto come tale a fallimento e avuto riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p., per cui deve ritenersi che anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare ..., il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla**

³Cass. SS.UU. 23 maggio 1987, Tuzet

*nuova e più favorevole formulazione di tale norma ..., ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta*⁴.

27. Da ultimo per quanto attiene la ritenuta responsabilità penale occorre ribadire l'assoluta inconsistenza dei capi di accusa, che nella stessa formulazione lessicale appaiono del tutto generici e privi di specificità, fondandosi peraltro sull'esame dei soli testi dell'accusa, controparti processuali del ricorrente in sede fallimentare, senza tener conto delle decisioni del Tribunale prima e poi della Corte d'Appello, in sede di reclamo ex art. 22 l.f. che davano atto della piena capacità del ricorrente di assolvere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e che le garanzie offerte, ben lungi dall'essere fittizie, risultavano concrete, trattandosi di assegni circolari e fidejussioni bancarie, come acclarato dalle indagini svolte dalla G.d.F.

28. Sulla pretesa titolarità delle quote della s.r.l., soggetto terzo rimasto estraneo alla dichiarazione di fallimento della Classic Cars Co. s.a.s., come ammesso dallo stesso ex curatore nella propria deposizione testimoniale (p. 17 sent. 1 grado), occorre ribadire trattarsi di una mera gratuita illazione del D'Amora - **[poi radiato dagli elenchi del Tribunale fallimentare e revocato dalla carica di curatore]**, che non ha trovato alcun riscontro probatorio, tanto che il Tribunale del Riesame, con Ordinanza 3.2.94⁵, da ultimo annullava il decreto di sequestro conservativo, restituendo le quote al padre del ricorrente, circostanza del tutto assorbente ai fini della totale assenza di colpevolezza, in ordine alla pretesa distrazione (All. 21-22).

29. *Idem*, per quanto attiene il raggiungimento della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la pretesa "**omessa consegna e sottrazione**" dei libri ... e di "**tutta**" **[quale?]** "*la documentazione inerente agli affari della predetta ditta*", seppure si evinca dal verbale di inventario, redatto dallo stesso D'Amora, che i libri sociali e altra documentazione erano stati pacificamente **acquisiti** in data 9/3/93 (voci da 29 a 33, p. 4), **in assenza del fallito**, e poi in data 18/3/93 (pp. 10, 12, 13).

30. Dall'esame degli atti risulta pacifico che il D'Amora ha asportato n. 3 fascicoli intestati alla s.a.s., rinvenuti in data 18/3/93, come si evince da predetto verbale (p. 13). E, cioè, in epoca successiva al primo accesso e alla pretesa sparizione della non meglio precisata documentazione di cui lo stesso curatore dava atto della

⁴ *Ibidem*

⁵ Ordinanza T.R.S. Milano, Sez. VI penale, R.G.N. 195/93 T.L., Pres. Estensore, D'Avossa.

sospensione delle operazioni d'inventario alle ore 19,00 del 9/3/93 (pag. 4).

31. E' lo stesso D'Amora poi nel verbale d'inventario, a pag. 3), a sottolineare che: “Si dà atto che ad ore 18.18 il Sig. Palau si allontana, denunciando l'illegittimità dell'operato ... per recarsi in Procura a sporgere immediata denuncia penale” - e, **quindi che l'inventario dei libri sociali veniva perciò eseguite in sua assenza.**

32. Alla luce di ciò risulta **del tutto inverosimile** quanto poco dopo affermato dal curatore nella denuncia del 22/3/93, per pretesa **“violenza, minaccia e ingiurie a pubblico ufficiale, sottrazione di documentazione e di bene di rilevante valore all'inventario del fallimento, rottura di suggelli”**, secondo cui il D'Amora, avrebbe lasciato (incautamente) tale documentazione nei locali della società, senza neppure ultimarne l'inventario, nonostante l'anticipata previsione di una strenua resistenza da parte del fallito alla spontanea consegna della stessa, tanto da aver anticipato al G.D., l'intendimento di **sporgere denuncia**, sin dall'8/2/93, per il reato di cui all'art. 216 n. 2 l.f., come si evince dalla relazione ex art. 33 l.f. e dall'aver richiesto ed ottenuto l'assistenza della forza pubblica, sin dal primo accesso, come risultante dall'istanza in data 22/2/93 (**All. 17ter**),

33. A seguito della chiusura delle operazioni di inventario, dopo il reperimento della documentazione societaria, poi falsamente dichiarata sottratta e/o inesistente e/o non ricostruibile non vi è tra l'altro prova alcuna che il curatore l'abbia lasciata in loco, né tantomeno che l'eventuale asserita sparizione sia opera del ricorrente, come confermato dalle stesse confuse e poco lineari attestazioni del D'Amora, il quale pur affermando a pag. 7 del verbale d'inventario che: *“l'armadio posto in fondo all'ufficio accanto alla porta di ingresso... sarebbe stato completamente svuotato di tutta la documentazione ivi riposta”*, dà, infine, atto alle pagg. 12 e 13, **di avere appreso “i tre fascicoli intestati alla SAS”**, denominati *“G. Finanza ...”* (p. 10), con conseguente palese inattendibilità della pretesa impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita.

34. Appare inoltre priva di qualsiasi fondamento e non comprovata la pretesa distrazione all'attivo fallimentare di un presunto orologio **“Rolex in oro e acciaio”** del preteso valore di Lire 5.000.000, di cui al capo A), sub b), che invero il ricorrente **non** ha mai posseduto, trattandosi di una mera imitazione, contestazione che non ha trovato ingresso neppure in sede di legittimità, sebbene la valutazione del curatore non risulti corroborata da alcuna perizia sull'orologio in questione.

35. Altrettanto indimostrata è la pretesa distrazione di numerose vetture e parti di

ricambio, asseritamente rivendute a terzi o utilizzate per eseguire altre riparazioni, accusa che si fonda su gratuite illazioni prive di qualsiasi certezza ed attendibilità, in quanto risulta pacifico che trattandosi di vecchie vetture, ritenute dallo stesso CTU “rottami”, del valore non superiore a Lire 1000 cadauna (All. 25), di certo non potevano essere state consegnate complete ed in perfette condizioni, dato che l'attività della ditta era appunto il restauro tecnico-professionale di auto d'epoca, che come noto necessita lo smontaggio completo della scocca e la ricostruzione delle parti ammalorate e dei pezzi di ricambio mancati o non più funzionanti.

36. Appare perciò evidente che in assenza di qualsiasi indagine volta a stabilire le condizioni originarie delle autovetture consegnate in conto lavorazioni dai testi escussi, l'impianto accusatorio risulti privo di qualsiasi fondamento e logica, ragione per cui il ricorrente doveva venire mandato assolto da ogni accusa. Ciò, anche tenuto conto che è stata preclusa la facoltà di ottenere l'escussione dei testi della difesa, ingiustificatamente revocati, in quanto ritenuti sovra-abbondanti, **benché non sia stato sentito alcun teste a discarico !!**

37. Da ultimo, va poi evidenziata l'assoluta insussistenza dell'elemento soggettivo e di ogni altra ipotesi accusatoria, anche in relazione alla pretesa impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della ditta (presupposto del reato ascritto) e alla carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, come richiesto dallo stesso P.M.

38. Sul primo punto è la stessa sentenza n. 50346/14 (§ 3.6) a dare atto, senza trarne le dovute più logiche conseguenze, che l'imputato aveva eccepito in ordine alle contestate pretese sottrazioni e irregolarità nella tenuta dei libri contabili, che in ben due precedenti controlli della G.d.F. non era stata viceversa riscontrata alcuna irregolarità, come si evince dai provvedimenti allegati in atti.

39. Neppure è stato provato né il preteso vantaggio patrimoniale che il ricorrente si sarebbe procurato mediante l'asserita “mancanza di documentazione contabile” né tantomeno il danno in ipotesi arrecato alla massa creditoria, anche tenuto conto che ove il ricorrente avesse inteso commettere reati di natura fallimentare di certo non avrebbe costituito una s.a.s., onde evitare di risponderne personalmente.

39.1. *Idem*, per i pretesi “precedenti giudiziari” di cui l'imputato avrebbe (sic!) ammesso l'esistenza (All. 7 p. 32 sent. 1° grado) ma in ordine ai quali neppure vengono indicati gli estremi, limitandosi l'A.G. a sostenere che vi sarebbe in atti “prova documentale” [**invero contraria: All. 19**]. Ciò per di più senza precisare,

neppure i reati attribuiti e se possano considerarsi effettivamente “precedenti”, ovvero trattarsi di sentenze passate in giudicato, tali da impedire come si sostiene, la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 133 nn. 2 e 3 c.p.p.

39.2. Circostanze che avvalorano l'esistenza di trattamenti di sfavore precostituiti, da ultimo ravvisabile nella mancata astensione del Consigliere Relatore ricusato, Pistorelli, il quale pur avendo già conosciuto gli atti dei proc. nn. 10267/93/21 e 9515/96/21, quale Gip ed essere stato indagato in relazione alle medesime vicende fallimentari nell'ambito del proc. n. 725/98/21 (P.M. Brescia), ha affermato nella sentenza qui censurata che: *“non può dunque ritenersi illegittima la valutazione negativa del comportamento dell'imputato qualora si caratterizzi per l'abuso da parte del medesimo dei propri diritti nell'ottica evidenziata, in quanto tale atteggiamento può costituire sintomo della sua accentuata capacità a delinquere”*.

39.3. Invero, secondo più autorevole giurisprudenza, il diritto di difesa costituisce un ostacolo insuperabile a trarre dalla condotta processuale del reo condotte a sé sfavorevoli, giungendo a sancire che *“l'esercizio del diritto di difendersi non può essere assunto ai sensi dell'art. 133 come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere”* (ex multis: Cass. 15.3.95, in Ced, Rv. 202859).

40. Infine, va rilevato che il fallimento è **tutt'oggi aperto**, nonostante il passaggio in giudicato della condanna per “*bancarotta*” e che i beni dichiarati inesistenti, sono stati pacificamente alienati, incamerando tra massa sociale e massa personale la somma di oltre Lire 400.000.000. Si noti poi, che sono altresì in corso una serie di contenziosi per l'ulteriore recupero di maggiori crediti azionati dalla procedura fallimentare, che avvalorano l'insussistenza del preteso dissesto della società.

Ciò mentre il ricorrente, a distanza di oltre 22 anni, dopo essere stato privato delle libertà di espatrio, corrispondenza, etc., si è visto inaspettatamente condannare a 4 anni e 3 mesi, oltre alle pene accessorie, con inabilitazione per ulteriori **10 anni**, all'esercizio di una impresa commerciale e uffici direttivi presso qualsiasi impresa, nonchè interdizione in perpetuo dalle Commissioni tributarie.

Con evidente compressione delle proprie libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, come se per lo Stato Italiano non esista un limite temporale alla sopportazione della limitazione così globale ed incidente della tutela giuridica dei soggetti dichiarati falliti, da rispettare doverosamente, in una società democratica, anche in relazione alla dignità da riconoscersi ad ogni essere umano.

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate nonché delle relative argomentazioni

37. Articolo invocato	Argomentazioni
	<p>Il ricorrente ritiene che l'applicazione nei suoi confronti della pena detentiva inflitta e delle citate disposizioni normative in materia fallimentare comportino la violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 13, letti anche congiuntamente all'art. 14 (e art. 1 Prot. n. 12, divieto generale di discriminazione), per le ragioni di seguito esposte, riservandosi, sin d'ora, ogni più ampio diritto di integrare, modificare e ampliare nel prosieguo della procedura le proprie doglianze formulate nel presente ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 § 1, CEDU.</p>
Art. 7 - Nessuna pena senza legge	<p>I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CEDU. I.A) Violazione dell'art. 7 CEDU, perché l'applicazione nei confronti del ricorrente di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai D.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, viola il principio del favor rei, ed è contraria al divieto di retroattività della legge penale che include il principio di retroattività della legge penale più mite.</p>
	<p>I.B) Violazione dell'art. 7 CEDU, perché l'applicazione nei confronti del ricorrente di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai D.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, lede il principio di legalità, sufficiente predeterminazione e proporzionalità delle pene e delle sanzioni penali.</p>
Art. 6 § 1 - Diritto ad un processo equo	<p>1.A) A parere del ricorrente, secondo la giurisprudenza CEDU, l'art. 7, consacrando il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento penale più lieve (Scoppola c/Italia). Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7, poiché a distanza di oltre 22 anni si è visto inaspettatamente infliggere una pesante pena (3 anni e 4 mesi di reclusione) e privare della libertà per un fatto che non è più previsto come reato e ritiene, dunque, di essere stato vittima di un'applicazione retroattiva della legge penale, facendo rilevare che l'art. 7 CEDU garantisce non solo la non retroattività della legge penale, ma anche il principio di retroattività della legge penale più mite,</p>
Art. 6 § 3 (lettere c) e d) - Diritto di difesa personale e di esame o di far esaminare i testi a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a scarico ...	<p>secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stato commesso il reato e le leggi successive sono diverse, occorre applicare quella più favorevole all'accusato. Con la sentenza Scoppola/Italia la CEDU, in accoglimento di tali principi ha ritenuto pacifico che le doglianze mosse dal ricorrente non vertono solo sulla violazione del principio "nulla poena sine lege", come sancito dall'art. 7, ma riguardano altresì la violazione dei principi dell'equo processo, garantito dall'art. 6 Cedu, ad opera delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 341 del 2000.</p>
Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	<p>La Cedu, nell'esaminare il diritto pertinente al caso in oggetto richiama, oltre all'art. 2 c.p., che disciplina la successione di leggi penali, l'art. 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato dalle Nazioni Unite, l'art. 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali U.E., che all'unisono, sanciscono uno dei corollari del principio di legalità, ossia il principio di irretroattività della legge penale, per cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui veniva commesso, non costituiva reato secondo il diritto interno ed il diritto internazionale. La Corte precisa che le garanzie sancite dall'art. 7 Cedu rappresentano un elemento sostanziale della preminenza del diritto ed occupano un posto fondamentale nel sistema di tutela della Convenzione,</p>
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare	<p>aggiungendo che l'art. 7 non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato, ma sancisce anche, più in generale il principio della legalità dei delitti e delle pene, imponendo altresì di non applicare la legge penale in maniera estensiva a svantaggio dell'imputato, fino al punto di considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, ossia la lex mitior, introdotta anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuto un principio fondamentale del diritto penale a livello europeo ed internazionale .</p>
Art. 13 - Diritto ad un ricorso effettivo	<p>A tal proposito, la CEDU richiama la sentenza Berlusconi e altri, pronunciata...(segue)</p>
Art. 14 - Divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione	

F. Esposizione delle violazioni (seguito formulario art. 7 CEDU)

... dalla Corte di Giustizia U.E. il 3/5/2005, in cui è stato ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della legge più mite è entrato oramai a far parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato conseguentemente considerato quale parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario (*Ex multis*: Welch c. Regno Unito, 9/2/1995).

La rilevanza dell'art. 7 Cedu nell'ordinamento interno e l'efficacia dei mutamenti giurisprudenziali perviene altresì dalla sentenza n. 230, della Consulta, che ai fini di una corretta perimetrazione della portata applicativa di detti principi ricorda che a partire dalle sentenze n. 348 e 349/07, ha chiarito che le norme convenzionali integrano alla stregua di norme interposte, il parametro di costituzionalità di cui all'art. 117 c. 1° Cost., nella parte in cui nel disciplinare la potestà legislativa prevede il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. A tal fine giova considerare il collaterale principio-guida della Carta dei diritti fondamentali che all'art. 49 n. 1 prevede che *“Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti non può essere inflitta pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”*. Precisando che: *“Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima”*.

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole è affermato parimenti in diverse altre pronunce della Cedu (27/4/10, Morabito c/Italia e 7/6/11, Agrati). Conclusivamente, nel caso in esame, l'A.G. aveva quindi il dovere di uniformare la decisione all'art. 7 Cedu, anche alla luce dell'opportunità di non continuare ad infliggere pene che lo Stato e la collettività considerano ormai eccessive, in base ad una interpretazione evolutiva dell'art. 7, il cui rispetto non solo asside tra gli obblighi internazionali richiamati dall'art. 117 Cost., ma è pure fondamentale parametro esegetico per l'identificazione degli obblighi comunitari.

A corollario di tali principi e violazioni va fatto rilevare che l'omessa trasmissione degli atti da parte della Cassazione ha impedito alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dal ricorrente e sul contrasto tra la normativa interna e i principi della Cedu. Infatti, anche volendo ritenere che la sentenza di fallimento possa far stato in sede

penale, appare indubbio, proprio in considerazione di tale poco convincente tesi - [contrastata dagli stessi giudici della V sez. penale, come già dedotto nella parte in fatto che precede (cfr. § da 24 a § 26), l'obbligo da parte dei giudici nazionali di riesaminare più compiutamente, nelle più alte sedi preposte, la *quaestio iuris* relativa all'applicazione retroattiva anche agli effetti penali delle disposizioni più recenti concernenti i presupposti di fallibilità. Il ritenere che il giudice penale, nell'ambito di un processo per bancarotta, non sia tenuto a vagliare, quantomeno sotto il profilo della concessione delle attenuanti, se non delle condizioni di non punibilità, l'entità del preteso dissesto e la sussistenza delle attribuite operazioni *dolose*, appare un assunto che si pone in palese contrasto con le norme del giusto processo, stante il dovere dell'A.G. penale di procedere all'esame di tutti gli elementi offerti a discarico dell'imputato e il potere di indagine conferitogli dalla legge. Viceversa, sembra quasi che i giudici nazionali si siano dichiarati estranei ai fatti e alla fondatezza o meno delle accuse, quali meri burocrati ed esecutori di decisioni assunte in altre sedi (tribunale fallimenti), affermando in buona sostanza di non poter entrare nel merito e sindacare quanto deciso dal giudice civile, invertendo in tal modo il principio che è la sentenza penale a far stato nel processo civile e non il contrario. Al riguardo, va rilevato che ove si riscontri un contrasto tra norme CEDU e norme interne, l'A.G. è tenuta a verificare la possibilità di dare un'interpretazione convenzionalmente orientata della norma interna contrastante; e, laddove ciò non sia possibile, sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'indicato parametro, senza che sia possibile procedere direttamente alla disapplicazione della norma nazionale contrastante. Ciò in quanto tale potere è riconosciuto al Giudice interno, con esclusivo riferimento alle norme cogenti del diritto comunitario, stante il riconoscimento del principio di *primauté* dello stesso.

I.B) Sulla violazione del principio di determinazione e prevedibilità delle pene e delle sanzioni penali. Un ulteriore profilo di violazione del principio di legalità delle pene, concerne il difetto di determinatezza, prevedibilità e proporzionalità delle pene e delle sanzioni inflitte al ricorrente, il quale a distanza di oltre 22 anni si è visto infliggere 3 anni e 4 mesi di reclusione e pene accessorie pesantemente incidenti sulla possibilità di svolgere qualsiasi attività economica, imprenditoriale e professionale con inabilitazione per ulteriori **10 anni**, all'esercizio di impresa commerciale e uffici direttivi e interdizione in perpetuo da commissioni tributarie. Ripercussioni gravissime e sproporzionate rispetto alla modesta entità del preteso

dissesto, che si aggiungono alle pesanti limitazioni già inflitte con la sentenza di fallimento, in base alla quale il ricorrente è stato privato della libertà di espatrio, di corrispondenza, di elettorato attivo e passivo, subendo l'iscrizione nel registro dei falliti e la pesante infamante tara, derivante dalla pendenza del procedimento penale con l'accusa di bancarotta, ingiustificatamente protrattosi per oltre 22 anni. Ne consegue, al di là di ogni altra ragione, l'evidente sproporzione di tali pesanti condanne e sanzioni. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 7 CEDU non si limita, infatti, a vietare l'applicazione retroattiva delle norme e sanzioni penali, ma consacra il principio per cui i reati e le pene devono essere "**chiaramente definiti dalla legge**", in modo tale che gli interessati possano prevedere quali siano gli atti e le omissioni che ne comportano la responsabilità penale ed a quali sanzioni essi potrebbero andare incontro (*Del Rio Prada c. Spagna*, 10/7/2012, § 46, *Gurguchiani c. Spagna*, 15/12/2009, § 29, e *Cantoni c. Francia*, 15/11/1996, § 29). In ordine al contrastante orientamento interno alla stessa Cassazione e alla ritenuta punibilità del reato di bancarotta, si ricorda che: "*L'incertezza del diritto derivante dall'incoerenza della prassi dei tribunali e l'assenza di un meccanismo di risoluzione delle decisioni divergenti costituiscono violazioni del diritto ad un equo processo sancito dall'art. 6 Cedu 16/9/2014*" (Sepe e Di Leta c. Italia).

II.A Violazione art. 6 § 1 da leggersi unitamente all' art. 13 CEDU per avere l'A.G. omesso di trasmettere gli atti alla Consulta e/o alle Sezioni Unite, impedendo di pronunciarsi sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 150 d.lgs 5/06 e dell'art. 223 c. 2 n. 1 l.f., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., 5, 6, 7 Cedu, e 46, 49 Carta diritti fondamentali U.E.

In punto, si richiama tutto quanto esposto nel capo che precede, facendo rilevare che il ricorrente non disponeva di altri rimedi, non potendo rivolgersi direttamente alla Consulta o alle Sezioni Unite per fare valere le proprie ragioni, in relazione alle nuove normative fallimentari, che hanno ristretto l'originario ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza di fallimento e la conseguente punibilità per bancarotta. Onde non ripetersi ci si limita a far rilevare che l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p., restringe la pregiudizialità in sede penale degli accertamenti risultanti dalle sentenze civili e/o amministrative ai soli casi di controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza, con esclusione di quelle riguardanti lo *status* di fallito (Cass. Sez. V, sent. nn. 15803/07 e 1845/91).

Sulla base dell'intervenuta *abolitio criminis*, alla luce della nuova disciplina, l'A.G.

non poteva quindi esimersi dal rimettere gli atti alla Consulta o alle Sezioni Unite, tenuto conto della necessità di adeguare le decisioni interne ai dettami della Corte di Giustizia U.E. e della CEDU. Infatti, non appare in alcun modo condivisibile quanto deciso dalle SS.UU. con l'ormai remota sentenza n. 19601/08, secondo cui, nella struttura delle fattispecie di bancarotta, di cui agli artt. 216 ss. L.F., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme, non richiamerebbe le condizioni di fatto richieste per il fallimento di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, incongruamente assunta al rango di “*pronuncia giurisdizionale*”, insindacabile, senza valutare il dovere di statuirne l'inefficacia o quantomeno l'irrelevanza per il venir meno del presupposto della responsabilità penale, in relazione a fatti non più preveduti come reato, per intervenuta successione di leggi nel tempo.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite e dalla sentenza n. 50346/14 costituisce una vera e propria *contradictio in adjecto*, in quanto ciò che viene sindacato successivamente dal Giudice penale, infatti, non è la potestà in capo al Tribunale civile di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento, nè tantomeno i presupposti per la declaratoria di fallimento, bensì piuttosto i presupposti della penale responsabilità, costituenti a loro volta i presupposti per l'applicazione delle sanzioni penali contenute nel R.D. 267/1942 - e, quindi fattispecie integratrici dei reati in questione ovvero, *rectius*, presupposti la cui presenza costituisce ed integra una vera e propria condizione di procedibilità dei reati fallimentari.

Va poi rilevato che, poiché le Sezioni Unite hanno sostanzialmente riconosciuto che l'art. 1 l. fall. contiene una norma definitoria del concetto di ‘imprenditore fallito’, soggetto attivo del reato di bancarotta, avrebbero dovuto, per coerenza, affermare che tale modifica afferente i presupposti di assoggettabilità al fallimento **incide sulla fattispecie legale**, ed è in grado di comportarne l'*abolitio criminis*, almeno in linea di principio, allorché ne restringe l'ambito di applicabilità.

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, in relazione agli artt. 6 § 1 e 13 CEDU, occorre ribadire che, a differenza del principio di irretroattività, il principio della retroattività della legge più favorevole non ha trovato copertura a livello costituzionale, nella disposizione dell'art. 25 c. II, ma è stato nondimeno riconosciuto quale proiezione del principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.) che impone in linea di massima di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a

prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che dispone l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice”.

In questa prospettiva il principio della *lex mitior* trova fondamento sulla considerazione in base alla quale “se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energetico – **tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore**” (Corte Cost., sent. n. 394/06).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare perciò indubitabile che la disciplina transitoria contenuta nell'art. 150 D.lgs. n. 5/06 (secondo il quale i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definite secondo la legge anteriore), **possa e debba essere ritenuta incostituzionale, se non letta nel senso di una interpretazione costituzionalmente orientata**, che valga ad escludere l'obbligo per il Giudice penale di attenersi agli effetti della sentenza di fallimento (**non di disconoscerla**), allorché gli stessi effetti determinino l'imputabilità di fatti penalmente sanzionabili ex art. 216 ss. l.f., in assenza dei criteri di ammissibilità dell'istanza di fallimento e/o dei presupposti di assoggettabilità contenuti nello *jus novum*, costituenti vere e proprie condizioni integratrici della fattispecie penale, in assenza delle quali viene meno la procedibilità stessa dei reati di cui si tratta.

E' perciò compiutamente ravvisabile nella fattispecie un possibile, ed anzi reale, contrasto coi parametri costituzionali per violazione delle norme di cui agli artt. 3 (principio di eguaglianza), 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché ex artt. 5, 6, 7 Cedu, e artt. 46, 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, abilitandosi in tal caso il G.E. a sollevare incidente di costituzionalità (Legge Cost. 9.2.1948 n. 1, art. 1; Legge Cost. 11.3.1953 n. 87, art. 23).

II.B Violazione art. 6 § 1 da leggersi unitamente all' art. 13 CEDU, per avere l'A.G. omesso di trasmettere gli atti alla Consulta, impedendo di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3, L. n. 251/05, in materia di prescrizione, ovvero alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del trattato U.E., al fine di interpretare punti di diritto dell'Unione Europea, in base ai principi generali relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela

giurisdizionale, al diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo, garantiti dall'art. 6, § 2, tue, letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 Cedu, e 46, 47, 49, 52, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Analogamente a quanto sopra dedotto nel capo IIA, va rilevato che l'A.G. avrebbe dovuto rimettere alternativamente gli atti o, alla Consulta, o non ritenendo fondate le eccezioni di legittimità costituzionale, alla Corte di Giustizia U.E., in quanto si è in presenza di più contrasti interpretativi, ovvero di una difformità tra la norma di diritto dell'Unione Europea, rappresentata dall'art. 7 CEDU, che, *ut supra*, contiene il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo, ovvero della *lex mitior*, rispetto alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme interne, costituite, *in primis*, dall'art. 150 D.lgs. n. 5/06 e dal successivo D.lgs. n. 169/07, che hanno modificato i requisiti di assoggettabile a fallimento, nonché dall'art. 223 II° c. n. 1 l.f., nonché *in secundis*, dall'art. 10 c. 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "*già pendenti in appello o avanti la Cassazione*". Al riguardo si rileva che la stessa giurisprudenza nazionale ritiene che la durata della prescrizione costituisce parte integrante del succitato principio di retroattività, e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla *ratio* dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella del 2005. Nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la disciplina più favorevole, il reato ascritto sarebbe stato dichiarato *de plano* estinto per intervenuta prescrizione, ragione per cui, di fronte alle istanze dell'imputo, era indefettibile disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., proprio in funzione della motivazione a posteriori addotta, senza alcuna delibazione preliminare, seppure vanamente sollecita in udienza.

Va ricordato che la Consulta con la sentenza n. 393/06, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, L. 251/05, limitatamente alle parole «*dei processi già pendenti in primo grado*», ritenendo **non ragionevole** la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima. Di contro, la Consulta, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole statuisce che: «*lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole deve superare un vaglio positivo*

di ragionevolezza». Affermazione invero illogica e irragionevole, anche laddove postula che il principio di retroattività della *lex mitior* non sia “*costituzionalmente garantito*”, pur affermando, altrettanto contraddittoriamente, che tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna, **per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola**, sia dalle norme internazionali¹ ed europee².

Tale percorso argomentativo, ribadito con la sentenza n. 72/08, che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più remittenti, con riferimento al contenuto dell'art. 10 c. 3°, lex 251/05, non appare in alcun modo condivisibile, posto che il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo è un principio **assoluto e inderogabile**, come acclarato dagli artt. 10 c. 2 e 11 Cost, in base ai quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Infatti tra dette norme, come esplicitato dalla sentenza n. 393/06, si colloca il principio di necessaria applicazione della norma penale più favorevole, da ritenersi incluso nell'art. 25 Cost., quale portato della civiltà giuridica internazionale e previsto dall'art. 15 del Patto di New York, che sancisce che «*Se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne*». Principio che costituisce norma generale del diritto comunitario, secondo l'art. 6 c. 2 del Trattato di Amsterdam: «*L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario*».

In ossequio a tale principio, la Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 12.6.2003, nelle cause C-112/00, C-20/00 e C64/00 e da ultimo con la sentenza 3.5.2005, nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, ha precisato che: «*Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'Uomo. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri*”.

¹Art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato e reso esecutivo con L. 881/1997;

²Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.97, ratificato e reso esecutivo con L. 209/98, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'U.E.; decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Ne deriva che le deroghe attuate dalla Consulta non sono conformi ai principi del diritto europeo e alle Convenzioni internazionali, che l'Alta parte contraente si è espressamente impegnata a rispettare, e ciò in forza del fatto che la prescrizione esprime l'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali, come nella specie, sia trascorso un periodo di tempo (oltre 22 anni) che, secondo la valutazione del legislatore, **ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale**, e che la norma volta a ridurre i termini di prescrizione del reato si colloca fra le “*disposizioni più favorevoli al reo*” di cui all'art. 2 c. 4° c.p.

Ciò premesso, posto che la sentenza *de qua* n. 50346/14 ha irragionevolmente escluso l'applicabilità al caso di specie della più breve prescrizione prevista dalla legge, non ravvisando illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 della lex 251/05, senza tener conto della pronuncia della Consulta n. 72/08, visto il palese contrasto delle suindicate pronunce con il generale principio del *favor rei*, art. 2 c. 4° c.p., occorre ricordare che l'individuazione della legge più favorevole al reo, poteva e doveva essere effettuata anche **d'ufficio**³, in ogni stato e grado del procedimento, e in concreto⁴, cioè confrontando i risultati di ciascuna norma succedutasi, provvedendosi in difetto a trasmettere gli atti o alla Consulta, per un nuova pronuncia o, alla Corte di Giustizia U.E., con rinvio pregiudiziale, in quanto nel caso di specie si è concretata una palese **disparità di trattamento tra imputati**, del tutto illegittima e contraria ai principi di diritto europeo ed internazionale.

Da ultimo, ove occorra, si ricorda che, in base alla sentenza 8/4/2014 della CEDU, “*quando un giudice nazionale di ultima istanza disattenda la richiesta di parte di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del trattato UE, è tenuto a motivare il proprio rifiuto, sussistendo in caso contrario una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*”.

II.C Violazione art. 6 § 1 in quanto il ricorrente è stato oggetto di un processo non equo deciso in un termine non ragionevole (oltre 22 anni), da magistrati parziali e prevenuti, impedendogli di partecipare attivamente al dibattimento, mediante ripetute arbitrarie espulsioni, anche mentre rendeva libere dichiarazioni o insisteva nella richiesta di interrogare o far interrogare i testi e in altre analoghe,

³ *Ex multis*: Cass. 1.7.96, RP. 1996, p. 1066

⁴ In dottrina: Antolisei, PtG, p. 110, Mantovani, PtG, p. 94; in giurisprudenza, *ex multis*: Cass. SS.UU. 6.10.79, in Ced, Rv. 089651, Cass. 2.10.03, in Ced, Rv. 226475.

nonché allo stesso difensore di conoscere la composizione del collegio giudicante, ledendo in tal modo in maniera grave e irreparabile il diritto di difesa.

Il ricorrente ritiene che le modalità di svolgimento dell'intero giudizio nell'ambito del quale gli è stato sistematicamente impedito di intervenire, rendere spontanee dichiarazioni, ottenere l'ammissione dei testi della difesa, interrogare o fare i testi dell'accusa, esprimere dichiarazione contraria, togliendo effetto agli atti compiuti dal difensore, ex art. 99 c.p.p. (All. 18), nonché di conoscere la composizione dei collegi chiamati a giudicarlo, venendo più volte espulso dall'aula di udienza, abbiano leso in radice i diritti sanciti dall'art. 6 Cedu (All. 15-16). Al riguardo, si ricorda che la CEDU, con sentenza 22.9.1994 (Lala c. Paesi Bassi), ha affermato che ***“Il processo penale può essere definito equo solo laddove l'accusato abbia la possibilità di essere adeguatamente difeso in ogni fase dello stesso”***. E ancora: Cedu, 13.5.1988, Artico/Italia, afferma che ***“Di fronte alla richiesta del ricorrente che, pur essendo stato ammesso a fruire del gratuito patrocinio in Cassazione, non era stato assistito dal difensore d'ufficio, è fondamentale valutare se sia stata prestata l'assistenza prevista dalla Convenzione in maniera solo formale od anche effettiva. È inefficace lo strumento messo a disposizione del ricorrente che non aveva visto garantito il proprio diritto ad una difesa”***.

Onde non ripetersi, si richiama quanto dedotto nella parte in fatto e nei capi che precedono e relative allegazioni, con riserva di altro dedurre e produrre.

II.D Violazione dell'art. 6 § 3, lett. b), c), d) – in quanto il ricorrente ed il suo difensore sono stati ingiustificatamente privati della possibilità di disporre delle facilitazioni necessarie a preparare la propria difesa e della possibilità per l'imputato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Come affermato dalla giurisprudenza Cedu, l'art. 6 § 3 lett. c), pur riconoscendo ad ogni imputato il diritto di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore non ne precisa le condizioni di attuazione, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi con cui rendere effettivo tale diritto.

Con la sentenza Sannino c/Italia, la Corte, dovendo verificare la congruità della via da essi intrapresa per assicurare l'equità del processo, evidenzia che la nomina di un avvocato non è idonea a garantire in sé l'effettività della assistenza difensiva all'imputato, dovendosi ritenere violato il diritto ad un processo equo, quando le autorità nazionali non intervengano per porre rimedio alle lacune evidenti della

difesa dell'imputato (Cedu, 27/4/06, Sannino/Italia, Ric. n. 30961/03).

Con tale sentenza la Corte afferma il principio che la Convenzione garantisce diritti concreti ed effettivi e non meramente illusori, come avvenuto nel caso di specie in cui l'A.G. ha ritenuto irrilevante ogni contestazione mossa in ordine alla mancata escussione dei testi a discarico, seppure dapprima ammessi, e sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quantomeno parziale, in relazione alle "prove" acquisite in maniera irrituale, per quanto attiene la posizione dell'Adamoli mai escusso, risultando del tutto indifferente se teste dell'accusa o della difesa, sussistendo in ogni caso il diritto al controesame e la possibilità ex art. 507 c.p.p., come sollecitata, di richiederne l'escussione. *"Viola l'art. 6 Cedu il procedimento nel corso del quale la parte non ha facoltà di interrogare i testimoni"* (Cedu, 13/10/2005, Bracci/Italia, Ricorso n. 36882/02). Analogamente Cedu, 12.2.1985, Colozza/Italia, ribadisce il principio secondo il quale: *"I commi c), d), e), par. 3 riconoscono ad ogni accusato il diritto di difendersi personalmente..."*.

E, ancora: *"La comparizione di un imputato nel giudizio riveste una fondamentale importanza al fine di determinare se un processo penale possa essere considerato equo"* (Cedu, 22/9/1994 (Lala/Paesi Bassi, Ricorso 14861/89).

"Il diritto di partecipare ad un processo implica tra l'altro, non soltanto il diritto di assistervi, ma anche di ascoltare e di seguire il dibattimento, intervenendo attivamente allo stesso" (Cedu, 23/2/94, Stanford/Regno Unito, Ric. n. 16757/90)

III. Violazione art. 5 CEDU, in quanto il ricorrente è stato privato del diritto alla libertà e alla sicurezza. Si richiama quanto dedotto nei capi che precedono con riserva di altro dedurre e produrre, facendo presente che nei confronti del ricorrente è stato emesso ordine di carcerazione, con conseguente pregiudizio della libertà personale e delle già precarie condizioni di salute (**Al. 6**).

IV. Violazione dell'art. 8 Cedu, in quanto il ricorrente è stato privato per oltre 22 anni del rispetto della vita privata e familiare. Richiamato quanto già detto sul punto, ci si limita a ricordare che le sentenze Caldarella/Italia e De Carolis e Lolli/Italia (5/3/2013), si inseriscono nel solco di una giurisprudenza già tracciata dalla Cedu (Campagnano/Italia; Albanese/Italia e Vitiello/Italia) con riguardo alla iscrizione nel registro falliti e all'impossibilità di chiedere riabilitazione prima di 5 anni dalla chiusura del fallimento, secondo le norme previgenti. Tali pronunce hanno perciò confermato la contrarietà di tale regime all'art. 8 Cedu e la sentenza Caldarella ha ritenuto sussistere violazione dell'art. 13 per mancanza di un ricorso

effettivo che consenta di impugnare la dichiarazione di incapacità conseguente l'iscrizione nel registro dei falliti. Di analogo tenore la pregresa giurisprudenza CEDU [Cifra/Italia, D'Apolito/Italia, Fabiano/Italia, Furno/Italia, Massimo/Italia, Moroni/Italia, Puzzella e altri/Italia, Pedicini/Italia, Valentini/Italia, Shaw/Italia], tutti casi in cui essendo stati i ricorrenti dichiarati falliti, a livello nazionale, al pari del ricorrente, è stata accertata violazione degli artt. 8 e 13 Cedu. Affermandosi, in particolare, che la richiesta di riabilitazione azionabile solo dopo 5 anni sia una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata non «necessaria in una società democratica», ai sensi dell'art. 8 § 2 Cedu (§§ 14 e 15 sent.). Nel caso Shaw c. Italia (n° 981/04), la Cedu ha anche accertato la violazione dell'art. 6 §1 Cedu (eccessiva durata della procedura fallimentare), dell'art. 1 Prot. n° 1 (tutela beni) e dell'art. 2 Prot. n° 4 (libertà circolazione). Analogamente, devono ritenersi violati, nel caso di specie, gli artt. 6 § 1 e 8 Cedu, in quanto le incapacità personali derivanti al ricorrente, conseguenti l'eccessiva durata del procedimento penale (oltre 22 anni), appaiono addirittura più gravose delle ipotesi *ut supra* relative alla sola lungaggine della procedura fallimentare come rilevabile dalle pene accessorie confermate con la sentenza n. 50346/2014, **decorrenti dal 22.10.2014 (All. 3bis)**. Fatti che integrano una palese ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e rappresentano una condanna suppletiva non prevista da alcuna norma rispetto a quella già subita derivante dagli effetti civili della sentenza di fallimento (immediatamente esecutiva): dichiarazione incapacità, registro falliti, elettorato, espatrio, tuttora perdurante, che hanno pesantemente e irragionevolmente limitato da oltre 22 anni i diritti civili e le libertà fondamentali sanciti dalla Cedu.

V. Violazione art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo), in quanto come denunciato ai capi II.A e II.B, l'ordinamento italiano non prevede alcun rimedio interno accessibile ed effettivo per far valere i dedotti profili di illegittimità costituzionale di norme interne e/o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

L'art. 13 Cedu prevede che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, **anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali**".

La disposizione in questione impone agli Stati contraenti l'obbligo di offrire alle persone che sono sottoposte alla sua "giurisdizione" (art. 1 CEDU) la possibilità di far valere le proprie doglianze di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU e dai

suoi Protocolli e di ottenere che esse siano "esaminate con sufficienti garanzie procedurali e in modo complete da un foro domestico appropriate che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità" (cfr., da ultimo, *Milen Kostov c. Bulgaria*, sent. 3/9/2013, § 20). La violazione dell'art. 13 CEDU può essere come noto censurata da chiunque possa vantare un "grief defendable" ("arguable claim") ai sensi della Cedu (*Klass/Germania*, sent. 6/9/1978, § 64, e *Rice/Regno Unito*, sentenza 27/4/1988, § 52), Ciò posto il ricorrente lamenta che nel caso di specie non dispone di alcun rimedio interno avente i caratteri di accessibilità e effettività richiesti dalla Corte, attraverso cui far valere la violazione dell'art. 7, letti anche congiuntamente all'art. 14 Cedu, conseguente alla ritenuta applicabilità retroattiva di norme e sanzioni penali sfavorevoli, già peraltro abrogate.

Onde non ripetersi si rimanda a quanto dedotto nei capi IIA e IIB che precedono.

Art. 14 – Violazione del divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione. Analogo rinvio ai capi che precedono in relazione a tale ultima doglianza, facendo rilevare che il ricorrente ritiene di essere stato discriminato anche per le sue attività di denuncia del vasto fenomeno sommerso degli abusi giudiziari e del racket dei fallimenti e delle aste giudiziarie, quale rappresentante della Società civile riconosciuto a livello europeo (All. 1).

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 39.2, 40, 41 REGOLAMENTO CEDU

Alla luce delle gravi violazioni *ut supra* denunciate, i cui effetti hanno carattere continuativo da oltre 22 anni, il ricorrente chiede che la CEDU, previa ricusazione dei funzionari E. D'Amico e P. Cancemi, con altro "non-judicial rapporteur", nonché del Giudice M. Lazarova Trajkovska, muniti dei requisiti di indipendenza e imparzialità, voglia invitare il Governo italiano a sospendere l'esecuzione della condanna confermata con la sentenza n. 50346/14, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2, 40 e 41 Reg. Cedu, trattandosi di pregiudizio grave e irreparabile alla libertà individuale, alla salute e alla sicurezza di un rappresentante della Società civile, fatto iniquamente oggetto di pesanti misure restrittive, da ritenersi apertamente violative del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, per fatti non più preveduti come reato, secondo le modifiche apportate alla Legge fallimentare dai D.lgs. nn. 5/06 e 169/07. Con espressa riserva di altro dedurre e produrre, nonché di formulare più ampie domande e richieste risarcitorie.

Avv. Udo J. F. F. F.

G. Per ogni doglianza, voglia confermare di avere esperito tutti i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

<p>38. Doglianza</p> <p>- Violazione art. 7 Cedu, perché l'applicazione di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai D.lgs. nn. 5/2006 e 166/2007, viola il principio del favor rei ed è contraria al divieto di retroattività della legge penale che include il principio di retroattività della legge penale più mite;</p> <p>- Violazione art. 7 cedu, perché l'applicazione di sanzioni penali in materia di reati fallimentari, dopo le modifiche apportate dai d.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, lede il principio di legalità, sufficiente predeterminazione e proporzionalità delle pene e delle sanzioni penali;</p> <p>- Violazione artt. 6 § 1 e 13 Cedu per omessa trasmissione degli atti alla Consulta e/o alle SS.UU. impedendo pronuncia sulla eccezione di illegittimità art. 150 d.lgs n. 5/06 e art. 223 c. 2 n. 1 l.f., in relazione artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 cost., 5, 6, 7 Cedu, e 46, 49 carta diritti fondamentali dell'Unione Europea;</p> <p>-Violazione artt. 6 § 1 e 13 Cedu per omessa trasmissione atti alla Consulta, impedendo pronuncia sull'illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 l. 251/05, ovvero alla Corte di Giustizia UE, con rinvio pregiudiziale, ai sensi art. 267 Trattato UE, al fine di interpretare punti di diritto dell'Unione Europea ...</p> <p>- Violazione Artt. 5, 6 § 1, 6 § 3, lett. b), c), d), nonché artt. 8, 13, 14 e art. 1 Prot. n. 12 Cedu</p>	<p>Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva</p> <p>- Atto di appello avverso sentenza primo grado Tribunale di Milano, sezione II penale, in data 28.07.2000, condanna ad anni 4 di reclusione (R.G. n. 267/1994);</p> <p>- Ricorso ex art. 607 c.p.p. avverso sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10, emessa il 25.5.2010, sezione II penale, ad istanza dell'imputato personalmente (R.G.A. n. 101/2001);</p> <p>- Ricorso per Cassazione avverso sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10, emessa il 25.5.2010, sezione II penale, ad istanza del difensore (R.G.A. n. 101/2001);</p> <p>- Sentenza Corte di Cassazione, V sezione penale, n. 50346/14, emessa il 22.10.2014, depositata il 2.12.2014, non notificata, e portata a conoscenza della parte tramite comunicazione del 25.2.2015, pervenutagli in data 13.04.2015 (All. 3, 3bis, 3ter). Al riguardo, si precisa che nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza né del solo dispositivo è mai pervenuta né al difensore né alla parte personalmente, che è venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza n. 50346/2014, mediante notifica delle pene da eseguirsi nei suoi confronti, pervenutagli a mezzo posta in data 13.4.2015, come da avviso di consegna a mani del custode (3bis e ter).</p> <p>ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE</p> <p>Alla luce di quanto sopra, il ricorrente dichiara pienamente soddisfatte le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 35 § 1 e di aver esaurito ogni possibile ricorso interno. Il ricorso deve quindi ritenersi tempestivo dovendosi fare riferimento, trattandosi di procedimento penale, alla data di effettiva conoscenza da parte del ricorrente della sentenza definitiva del giudizio, nella specie al più presto dal 13.4.2015, seppure, come detto, si deve ritenere che il termine di cui all'art. 35 § 1 CEDU non sia ancora in effetti iniziato a decorrere, in quanto a seguito del differimento ex art. 147 c. 1° c.p. dell'esecuzione della pena principale, nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza e neppure del dispositivo è mai pervenuta al difensore né tantomeno alla parte personalmente, avente diritto, salvo quella ut supra indicata.</p> <p>Circa i criteri interpretativi del termine di 6 mesi per quanto possa occorrere si ricorda che la giurisprudenza della CEDU ha più volte avuto modo di precisare che detto termine, in relazione ai procedimenti civili, decorre dal giorno successivo alla data della pronuncia in pubblico della decisione definitiva o, in assenza di pronuncia, dal giorno successivo alla notifica della copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante (Andrea Sirotti Gaudenzi/Italia), mentre in sede penale decorre dal momento in cui si ha notizia delle motivazioni in fatto ed in diritto del provvedimento (Del Giudice/Italia, Ricorso n. 42351/98, Cedu 6 luglio 2008).</p> <p>Ed ancora, ex pluribus: (i) "Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante ha una conoscenza sufficiente della decisione interna definitiva" (Koç e Tosun c. Turchia); (ii) "Il termine decorre dal giorno successivo a quello della pronuncia in pubblico della decisione interna definitiva o, in assenza di tale pronuncia, il giorno successivo a quello in cui essa viene portata a conoscenza del ricorrente o del suo rappresentante ..." (Otto c. Germania); (iii) "È lo Stato che eccepisce l'inosservanza del termine di sei mesi a dover stabilire la data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione interna definitiva (Şahmo c. Turchia); (iv) "Il rispetto del termine di sei mesi avviene secondo i criteri propri alla Convenzione, e non in funzione delle modalità previste ad esempio nel diritto interno di ciascuno Stato convenuto" (Benet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca; Büyükdere e altri c. Turchia, § 10).</p>
---	--

39. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

40. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo.

Area di risposta per la domanda 40, con linee guida per la scrittura.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

41. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

42. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

Area di risposta per la domanda 42, con linee guida per la scrittura.

43. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

44. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

Per fatti diversi attinenti precedenti condanne penali per presunti reati di mera natura ideologica e giudizi civilistici.
Ricorsi nn° 13797/08, 179/12, 50587/10, 26935/10, 55998/13 Palau Giovannetti v. Italy, nonché n° 29090/15.

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo,
- NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.

45. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi.

1. Estratto manuale Fondazione Kennedy of Europe "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini"
2. Elenco procedimenti Cassazione iscritti a carico di Pietro Palau Giovannetti
3. Sentenza Cass. n. 50346/14; 3bis) Notifica P.G. 25.2.2015; 3ter) avviso di consegna 13.4.2015
4. Sentenza di fallimento 1.12.1992 T. Milano c/Classic Cars Co. s.a.s.; 4bis) Istanza vendita attività società fallita 30.6.93
5. Provvedimento di cumulo e contestuale ordine di arresto comunicato in data 5.6.2015
6. Certificato medico Dr. Zini attestante condizioni salute di Palau Giovannetti Pietro
7. Sentenza di primo grado Trib. Milano, in data 28.07.2000 (R.G. n. 267/1994)
8. Atto di appello dell'imputato avverso sent. Trib. Milano 28.07.2000 (R.G. n. 267/94)
9. Atto di appello del difensore avverso sent. Trib. Milano 28.07.2000 (R.G. n. 267/14)
10. Sentenza C. App. Milano n. 1716 del 25.5.2010 e nota trasmissione atti in data 20.7.2011 (R.G.A. 101/2001)
11. Ricorso ex art. 607 c.p.p. dell'imputato avverso sent. C. App. Milano n. 1716 del 25.5.2010 (R.G.A. 101/01)
12. Ricorso in Cassazione del difensore avverso sent. C. App. Milano n. 1716/10 (R.G.A. 101/01)
13. Memoria ex art. 611 c.p.p. in data 2.12.2013 (R.G.N. 31140/2011)
14. Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale e ricusazione ex art. 37 c.p.p. in data 17.12.2013 (R.G.N. 31140/2011)
15. Richiesta di rinvio a nuovo ruolo e istanza di ricusazione 22.10.2014 con n. 22 allegati come da elenco interno (R.G.N. 31140/2011)
16. Note integrative alla ricusazione estesa alla Presidente dr.ssa Ferrua 22.10.2014 (R.G.N. 31140/2011)
17. Verbali inventario, elenco beni Via Vico e C.so S.Gottardo; Stato patrimoniale al 1.12.92; Relazione ex art. 33 l.f. 8.2.93
18. Verbali di udienza giudizi di primo e secondo grado relativi all'espulsione dell'imputato
19. Certificato penale di Pietro Palau Giovannetti in data 7.5.2009 acquisito in sede di appello
20. Sent. Cass. n. 2319/94 annulla ordinanza Gip custodia cautelare; Sent. Cass. n. 4077/94 e Ordinanza T. Milano 18.11.94
21. Sent. Cass. in data 20.12.93, R.G. 27236/93 annullamento Ordinanza sequestro quote appartenenti a Palau Giovannetti Alberto
22. Sent. Trib. Riesame di Milano 2.2.1994 annullamento sequestro e restituzione quote societarie al padre
23. La Repubblica 24.8.93 "Manetti illegali"; Il Giorno, 18.7.93, "Persecuzione nei confronti di Pietro Palau"
24. La Repubblica, 18.7.93, "Non sente suonare ... Erano i carabinieri: in carcere"; Il Giornale, 18.7.93, "In carcere perché non sente il campanello";
25. Corriere della Sera 8.2.1994, "Un'auto d'epoca? Costa meno di un caffè"

I. Elenco documenti (seguito formulario).

All. 26) Lettera raccomandata 8/10/2015 Avv. Fantini/Presidente/Cancelliere Cedu

All. 27) Lettera raccomandata 24/7/2015 Avv. Fantini/Presidente/Cancelliere Cedu

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

46. Osservazioni

Si allega istanza ex art. 39 Regolamento con riserva di altro allegare e dedurre dietro richiesta della Cedu nei termini fissati dall'art. 35 della Convenzione, con particolare riferimento agli atti e documenti dei giudizi di merito e di legittimità, nonché alle sentenze e alle produzioni richiamate nell'incidente di esecuzione (All. 28), facendo presente di avere allo stato limitato la produzione agli atti più rilevanti, onde evitare di appesantire l'esame del fascicolo già di per sé corposo.

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

47. Data

1	2	1	0	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012

Il / i ricorrente/i o il suo / i suoi rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

48. Firma Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte.


49. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini
 Corso di Porta Romana 54
 20122 Milano (Italy)

**Il formulario di ricorso completato deve essere
 firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:**

Monsieur le Greffier de la
 Cour européenne des droits de
 l'homme Conseil de l'Europe
 67075 STRASBOURG CEDEX
 FRANCE

R



RA 8239 6189 5 IT

Posteitaliane

Modello 22 RI - MOD. 04010A - Ed. 8/13 - EP1788A/1913A - St. [4]


Accettazione **RACCOMANDATA INTERNAZIONALE**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane S.p.A. non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO (Nome/Denominazione Società, Via, CAP, Città, Nazione)
	Monsieur le BREFFIER DE LA COUR EVR CAVEVVC DES DROITS DEU HOMME CONSEIL DE EUROPE 67 075 STRASBOURG CEDEX FRANCE
MITTENTE	STUDIO LEGALE
	MITTENTE Avv. UMBERTO FANTINI
	VIA / PIAZZA Patrocinante in Cassazione N° CIV.
	C.A.P. Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano PROV.
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58 umberto.fantini@milano.pecavvocati.it	
<input type="checkbox"/> Servizi Accessori Richiesti (Contrassegnare con una X) <input type="checkbox"/> Importo Contrassegno € _____ (in cifre)	
<input checked="" type="checkbox"/> Avviso di ricevimento (Mod. CN 07)	

Fraz. 38138 Sez. 03 Operaz. 218
 Casale: EE 13/10/2015 17:34
 Peso gr.: 1503 Tariffa € 22.10 Affr. € 22.10
 Serv. Agg.: AR



Avv. Umberto FANTINI
Studio Legale
Corso di Porta Romana, 54
I - 20122 MILANO

CEDH-LIta11.00R
EDA/MGA/cbo

Strasburgo, 3 dicembre 2015

Ricorso n° 51655/15
Palau Giovannetti v. Italy

Egregio Avvocato,

Mi riferisco al ricorso in oggetto, introdotto il 9 ottobre 2015 e registrato col numero sopracitato.

La informo che tra il 12 novembre 2015 e il 26 novembre 2015 la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in composizione di giudice unico (N. Vučinić assistito da un relatore conformemente all'articolo 24 § 2 della Convenzione), ha deciso di dichiarare il ricorso irricevibile. Tale decisione è stata resa in quest'ultima data.

Tenuto conto dell'insieme degli elementi di cui dispone, e nell'ambito della sua competenza a conoscere delle circostanze esposte, la Corte ha ritenuto non soddisfatte le condizioni di ricevibilità previste dagli articoli 34 e 35 della Convenzione.


La decisione della Corte è definitiva e non può essere oggetto di ricorsi davanti alla Corte, compresa la Grande Camera, o ad altri organi. La Cancelleria della Corte non sarà in grado di fornire altre precisazioni sulle deliberazioni del giudice unico e nemmeno di rispondere alle eventuali lettere che Lei potrebbe inviare riguardo alla decisione resa nel presente ricorso. Lei non riceverà ulteriori documenti dalla Corte in relazione a tale decisione e, conformemente alle direttive della Corte, il fascicolo in oggetto verrà distrutto entro un anno dalla data della decisione.

La presente comunicazione è fatta in applicazione dell'articolo 52 A del regolamento della Corte.

Distinti saluti.

Per la Corte

Elena D'Amico
Referendaria



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ITA - 2014/1

Formulario di ricorso

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (articolo 47 del Regolamento della Corte). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

B. Ricorrente (organizzazione)


Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

Posteitaliane

Mod.05408A (ex W55298E) - Ed. 11/07 - EP1483 - SL (4)

RICEVUTA/Récépissé
N° del/i pacchi/N° du/des colis
L'invio può essere aperto d'ufficio/
L'envoi peut être ouvert d'office



CP040987905IT

Da / De **Nome/Nom**
AW. UMBERTO FANTINI

Riferimento doganale del mittente (se esiste) / Référence en douane de l'expéditeur (si elle existe)

Via/Rue **CORSO DI PORTA ROMANA, 54**

Codice Postale / Code Postal **20122** Città / Ville **MILANO**

Paese/Pays **ITALIA**

A / A **Nome/Nom** **M. LEBREFFIER DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSEIL DE L'EUROPE**

Via/Rue

Codice Postale / Code Postal **67075** Città / Ville **STRASBOURG - CEDEX**

Paese/Pays **FRANCE**

Valore dichiarato - in lettere / Valeur déclarée - en lettres

Importo del contrassegno - in lettere / Montant du remboursement - en lettres

Conto corrente postale n° / Compte courant postal n°

Riferimento dell'importatore (se esiste); codice fiscale/parita IVA - codice dell'importatore (facoltativo) / Référence de l'importateur (si elle existe); code fiscal/n° TVA - code de l'importateur (facultatif)

N° di telefono/fax/e-mail dell'importatore (se conosciuto) / N° de téléphone/fax/e-mail de l'importateur (si connus)

Descrizione di ciascun articolo contenuto (1) Description détaillée du contenu	Quantità (2) Quantité	Peso netto in Kg (3) Poids net (en Kg)	Valore (5) Valeur	Solo per le spedizioni commerciali / Pour les expéditions commerciales seulement	
				Codice della tariffa doganale della merce (7) / N° tarifaire du SH	Paese di origine della merce (8) Pays d'origine des marchandises
DOCUMENTI	1	2100			ITALY

Indicare il servizio richiesto (barrare la casella appropriata) / Veuillez indiquer le service requis (en cochant la case appropriée)

Via Aerea/Par avion Via Superficie - SAL / Par voie de surface - SAL

Categoria dell'invio (10) / Catégorie de l'envoi

Regalo/Cadeau Documento/Document

Campione commerciale - Spiegazione: Echantillon commercial - Explication: Merce di ritorno/Retour de marchandise Altri/Autre

Osservazioni: (11) (es. merce sottoposta a quarantena, ispezioni sanitarie, fitosanitarie o ad altre restrizioni) / Observations: (p.ex. marchandise soumise à la quarantaine/à des contrôles sanitaires, phytosanitaires ou à d'autres restrictions)

Licenza (12) (n° delle licenze) / Licence (n° de la/des licences) Certificati (13) (n° dei certificati) / Certificat (n° du/des certificats) Fatture (14) (n° della/e fatture) / Facture (n° de la facture)

Certifico che le informazioni nella presente dichiarazione doganale sono esatte e che questo invio non contiene alcun oggetto dannoso o interdetto dalla normativa postale o doganale / Je certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration en douane sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux ou interdit par la législation ou la réglementation postale ou douanière

Data e firma del mittente (15) / Date et signature de l'expéditeur
23/10/15
AW. Umberto Fantini

Indirizzo/Adresse: Rinvia al mittente dopo / Renvoyer à l'expéditeur après Giorni / Jours Rispedire al destinatario all'indirizzo di sotto / Réexpédier au destinataire à l'adresse ci-dessous

Inviare/Renvoyer Trattare come abbandonato / Traiter comme abandonné Via Superficie - SAL Par voie de surface - SAL Via aerea/Par avion

Prima di compilare questo modello legare attentamente le etichette sul retro / Avant de remplir cette formule, lire attentivement les instructions au verso. Le vostre etichette possono essere soggette a restrizioni / Vos marchandises peuvent être soumises à des mesures de restriction.

CPTZ

COPIA 1: PER IL MITTENTE/POUR L'EXPÉDITEUR

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

**Rappresentante diverso da un avvocato/
Rappresentante di un'organizzazione**Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

AvvocatoCompilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato*.

24. Cognome

25. Nome

26. Nazionalità

27. Indirizzo

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

29. Fax

30. Email

ProcuraIl ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.


31. Firma del/della ricorrente

Per Movimento per la Giustizia
Robin Hood ONLUS
ILLEGALE RAPPRESENTANTE
Pietro Felice Giomatto

32. Data

2	2	1	0	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ITA - 2014/1

Formulario di ricorso

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (*articolo 47 del Regolamento della Corte*). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [*esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità*], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

PALAU GIOVANNETTI

2. Nome

PIETRO MAURO MASSIMILIANO

3. Data di nascita

1 9 1 1 1 9 5 2 es. 27/09/2012
G G M M A A A A

4. Nazionalità

ITALIANA

5. Indirizzo

CORSO DI PORTA ROMANA N. 54
20122 MILANO (ITALIA)

6. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

00390236582657

7. Email (se del caso)

movimentogiustizياهو.it

8. Sesso

- maschile
 femminile

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

es. 27/09/2012
G G M M A A A A

12. Attività

13. Sede

14. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

15. Email

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

**Rappresentante diverso da un avvocato/
Rappresentante di un'organizzazione**Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

AvvocatoCompilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato*.

24. Cognome

25. Nome

26. Nazionalità

27. Indirizzo

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

29. Fax

30. Email

ProcuraIl ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.

31. Firma del/della ricorrente

32. Data

G G M M A A A A

D. Stato (Stati) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

33. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input checked="" type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi-Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

Oggetto del ricorso

Tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) devono essere contenute in questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso (articolo 47 § 2 a) del Regolamento della Corte). Il ricorrente può integrare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del Regolamento). Tale limite al numero di pagine non comprende le decisioni e i documenti allegati al formulario.

E. Esposizione dei fatti

34.

1. Occorre premettere che l'Associazione ricorrente si adopera a tutela della legalità e delle vittime di abusi giudiziari, da oltre 30 anni, ancor prima della sua formale costituzione con atto notarile del 18.6.1994 (All. 1), e che il presente ricorso scaturisce da due procedimenti riuniti, il primo (R.G.N. 9203/90, Pretura Milano) risalente ad oltre 25 anni, in cui gli odierni ricorrenti denunciavano vanamente di essere vittime di un illecito disegno, volto a soffocare ogni attività del Movimento per la Giustizia Robin Hood (di seguito per brevità "Onlus") e del suo legale rappresentante, estromettendoli da tutti i luoghi e sedi di lavoro, ivi compresa la stessa abitazione di Via Zenale 9, in Milano, al contempo sede dell'Associazione, fatta oggetto di continue turbative, mediante atti di violenza e minaccia e di uno scempio edilizio senza precedenti nella storia urbanistica della città (All. 6).
2. Lo stesso dicasi per quanto attiene il suo fondatore e attuale Presidente, P. Palau Giovannetti, secondo ricorrente, il quale unitamente all'Associazione da lui rappresentata e ad avvocati aderenti che ne hanno assunto la difesa, a seguito di questo incessante impegno sociale è stato oggetto di oltre 1000 procedimenti (di cui 128 in Cassazione - All. 7), per pretesi reati di natura ideologica scaturenti dalle sue stesse inesaminate denunce relative alle medesime vicende e interessi sostanziali afferenti il boicottaggio paralegale delle attività associative e imprenditoriali della sua famiglia e le molteplici iniziative giudiziarie, denunce, esposti, class actions, petizioni popolari e manifestazioni promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di "mani pulite", nell'ambito delle attività della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della parte sana della magistratura antimafia (http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere).
3. A fronte dell'azione svolta in difesa dei soggetti più deboli i ricorrenti sono stati insigniti dalla Fondazione Kennedy of Europe, nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini", del titolo di "eroe locale", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, coraggiosa avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura filogovernativa per le sue attività in difesa di soggetti scomodi al regime: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (All. 8, 15, 16).
4. In tale contesto, con sentenza n. 8302/15, la Corte di Cassazione, sez. II penale, depositata il 23.4.2015 (R.G.N. 13647/2009), ad epilogo di un procedimento violativo dei più elementari diritti, respingeva il ricorso e confermava integralmente, rendendo irrevocabile la sentenza n. 902/2008, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 07.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. N. 246/03 e N. 2694/04 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 2277/04 (R.G. 12274/96), respingeva gli appelli proposti da Palau Giovannetti Pietro in proprio e quale presidente del Movimento per la Giustizia Robin Hood, condannandoli a corrispondere al Comune di Milano a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva la somma di € 53.190,63 oltre interessi legali e spese di lite (All. 14).
5. Onde rendere più agevole l'esame dei fatti e delle doglianze, si precisa che il presente ricorso è limitato alle sole violazioni relative al secondo procedimento riunito al primo in sede di appello (R.G.A. 2694/04), avente ad oggetto la cessazione delle turbative e di atti discriminatori posti in essere dal Comune di Milano e l'assegnazione di una sede per l'Associazione, nonché di un alloggio per la famiglia Palau, da cui erano stati nelle more entrambi estromessi.
6. Al riguardo, si precisa che con ordinanza 18.10.06, la Corte d'appello disponeva la riunione dei due giudizi, dando atto che tra le cause R.G.A. nn. 2694/04 e 246/03 "esiste un rapporto di connessione soggettiva parziale e nel contempo altresì di connessione oggettiva, posto che la domanda di tutela contro asserite azioni discriminatorie poste in essere dal Comune di Milano avverso il Movimento per la Giustizia Robin Hood e Palau Giovannetti risulta formulata in entrambe le cause" (All. 17).
7. Con atto di citazione notificato in data 23.10.96, la Onlus e il suo Presidente p.t., Dott. Pietro Palau Giovannetti, anche in proprio, evocavano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il Comune di Milano e il Sindaco p.t. in proprio, in relazione alla richiesta di assegnazione dei locali di Via Dogana 2, in Milano, già sede dell'Associazione, e di un alloggio per la famiglia Palau Giovannetti, nelle more sfrattata con violenza e minaccia dall'immobile di Via Zenale 9, in Milano, oggetto del connesso procedimento di cui alla narrativa che precede (Cfr. All. 9).
8. I ricorrenti si proponevano di fare cessare l'azione discriminatoria in atto, anche nei confronti degli attivisti della

Esposizione dei fatti (seguito)

35.

Associazione, i quali pur adoperandosi per il rispetto della legalità e di interessi diffusi contro ogni abuso di autorità, in danno dei soggetti più deboli, erano essi stessi vittime di aperte forme di prevaricazione, fermi, sequestri di firme, tavoli, megafoni, striscioni, durante legittime attività petitorie, vedendosi così conculcare fondamentali libertà di espressione del pensiero e associazione (Docc. 3, 4, 5, 5bis, 7, 8, 9, 53, 54, 55, 81, 82 merito - Cfr. elenco integrativo).

9. L'atto veniva altresì notificato al P.M. titolare del proc. R.G.N.R. 4966/96/21, il quale già procedeva in relazione alla denunciata falsità di due "copie conformi" dell'ordinanza 1.7.96, emessa dal Pretore, che respingeva la richiesta di rilascio dei locali di Via Dogana 2, avanzata dal Comune (Docc. 21-27 merito): copie nelle quali si faceva apparire mediante alterazione dell'atto, come non eseguita la comunicazione invece ricevuta a mani, onde cercare di "sanare" con modalità fraudolente, il termine perentorio per la proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., allo scopo di estromettere con ogni mezzo l'Associazione dalla sua sede, onde soffocarne le scomode attività anticorruzione, percepite come elemento di disturbo dai settori più retrivi della P.A. poco inclini al rinnovamento istituzionale.

10. Con tale atto di citazione si chiedeva, pertanto, accertarsi, in via principale, la falsità materiale e/o ideologica delle due "copie conformi" dell'Ordinanza del Pretore, prodotte in giudizio dal Comune di Milano, oltre ad altri atti e mendaci attestazioni finalizzate ad aprire una partita contabile nei confronti di Pietro Palau Giovannetti, in proprio, per somme esorbitanti e non dovute, nonché ad ottenere dallo stesso il rilascio dei locali di Via Dogana 2 Milano, facendo figurare non fossero detenuti dall'Associazione, quale Ente "no profit", bensì dallo stesso in proprio, disconoscendo l'esistenza stessa della Onlus, seppure munita di una propria autonoma personalità giuridica, a cui venivano peraltro negati qualsiasi contributo e sostegno, ostacolandone con ogni mezzo le attività, sebbene il T.A.R. ne avesse riconosciuto lo status di Onlus con ben due sentenze di cui una per "obblighi di fare" (Docc. 53-55 merito).

11. Al riguardo, venivano denunciate e documentate le continue vessazioni a cui sono stati sottoposti gli attivisti della Onlus e i membri della famiglia Palau, attraverso continue turbative, irruzioni senza mandato nella sede della Onlus e nell'abitazione, arbitrari sequestri di materiali, fermi illegali, dinieghi di sussidi e di assegnazione locali e, financo, di mera occupazione di suolo pubblico per attività petitorie e mostre umanitarie, atti di cui si chiedeva perciò l'urgente inibizione, ordinando alla P.A. la cessazione di tali comportamenti e il rilascio delle autorizzazioni richieste (Doc. 34).

12. Inoltre, si chiedeva ordinarsi l'erogazione dei sussidi previsti per le Onlus e l'assegnazione di un alloggio per la famiglia Palau, la quale risultava sfrattata sin dal 12.9.96 e priva da tale data di una propria abitazione, nonostante le ripetute domande e l'annullamento del diniego opposto da parte del T.A.R. per la Lombardia. Sentenza di cui la P.A. resistente mostrava di non tener alcun conto, rifiutando di ottemperare all'ordine dell'Autorità amministrativa. Comportamento contra legem che avrebbe dovuto venire quindi prontamente sanzionato dall'A.G. italiana, stante la gravità della mancata ottemperanza agli obblighi di solidarietà politica, economica, sociale sanciti dalla Costituzione e da una decisione passata in giudicato (Docc. 84 e 84bis fascicolo merito - Cfr. elenco integrativo).

13. Analogo comportamento omissivo, vale la pena ricordare, veniva posto in essere anche nella parallela causa attinente gli illeciti edilizi, ove l'Amministrazione comunale ha consentito che l'immobile di Via Zenale 9, in Milano, venisse sventrato con dentro gli inquilini, nonostante la pendenza del sequestro penale.

14. Infine, veniva richiesto accertarsi e dichiararsi la formazione del rapporto locativo tra il Comune di Milano e il Movimento per la Giustizia a decorrere dal 24.12.94, e non già tra il Comune e il sig. Pietro Palau Giovannetti, in proprio, atteso che lo stesso non ha mai detenuto a titolo personale i locali, determinandosi l'equa misura del canone, tenuto conto delle agevolazioni concesso alle Onlus e degli affitti praticati in zona ad altre associazioni, condannandosi infine il Comune di Milano al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2043 c.c., derivanti dai denunciati comportamenti apertamente contrari alle finalità istituzionali e ai propri doveri di ufficio.

15. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 25.10.96 e successivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto 19.12.96, ribadite le richieste cautelari e istruttorie sull'istruzione della querela di falso, si faceva rilevare l'irreparabilità del danno e la non riconducibilità di tali condotte della P.A. ad atti legittimi (All. 18). All'udienza del 14.5.97 gli attori facevano rilevare l'aggravarsi del pericolo nel ritardo, derivante dalla perdurante ingiustificata restrizione delle libertà associative e diniego di occupazione di suolo pubblico, in relazione alle iniziative petitorie e alla mostra umanitaria "Pittori contro la guerra", patrocinata dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra e dalla Commissione Europea, nonché al pervicace rifiuto di esaminare le domande di assegnazione di un alloggio in via di emergenza abitativa, in favore della famiglia Palau, stante l'avvenuta esecuzione dello sfratto.

16. Con ordinanza 19.5.97 il ricorso veniva nuovamente respinto e riproposto alla successiva udienza ex art. 184 c.p.c. del 29.10.97, in cui la difesa degli attori insisteva anche nei mezzi di prova e per l'acquisizione degli atti impugnati di

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

falso, mentre la difesa del Comune di Milano proponeva domande nuove, volte al rilascio dei locali e al risarcimento danni. Domande su cui la difesa dei ricorrenti dichiarava di non accettare il contraddittorio, contestandone la novità, irritualità e inammissibilità, sia perché tardive sia perché di competenza del Pretore ex art. 661 c.p.c. (All. 19).

17. Con ordinanza 12.11.97, il G.I., senza nulla provvedere in ordine alle istanze istruttorie e cautelari degli attori, fissava udienza di p.c., mentre con successiva ordinanza 20.5.98, prendendo atto della ricusazione proposta nei suoi confronti, sospendeva il processo, assumendo di trasmettere gli atti al competente Presidente del Tribunale, senza che in seguito pervenisse alcuna decisione al riguardo (All. 20).

18. Sennonché, in data 29.7.02, dopo ben oltre quattro anni di assoluta inerzia, l'Avvocatura comunale depositava una più che tardiva riassunzione, fondata su un anomalo provvedimento, con data apparente "17.4.02", con il quale si assumeva, poco verosimilmente, che in pari data - [e cioè ben quasi quattro anni dopo!] - sarebbe stato disposto "non luogo a provvedere" sulla predetta istanza di ricusazione per il trasferimento del Giudice ad altro incarico.

19. Con ricorso ex artt. 700 e 703 c.p.c. in data 23.4.03, gli attori eccepivano perciò in via preliminare l'irritualità della riassunzione nonché le dubbie circostanze in cui era misteriosamente ricomparso il fascicolo d'ufficio, ipotizzando il reato di sottrazione di atti affidati alla pubblica custodia (art. 351 c.p.) e altre manovre dolose, posto che in pendenza del giudizio di merito nessun cancelliere e/o giudice aveva titolo per ritardare la pronta definizione della causa, trasmettendo l'intero fascicolo in originale all'ufficio del Registro per pretese quanto inesistenti "irregolarità sul bollo", rilevando che sarebbe stato tutto al più sufficiente inviare copia degli atti e che come noto le Onlus sono esenti, in maniera assoluta, dalla legge sul bollo, ex art. 17 D.lgs. n. 460/97. Alla luce di ciò, i ricorrenti insistevano per la reintegra nel possesso della sede dell'Associazione, facendo rilevare che nelle more della lunga quanto anomala sospensione del giudizio erano stati spogliati clandestinamente dalla Polizia Municipale dei locali di Via Dogana 2,

insistendo altresì per l'assegnazione di un alloggio per la famiglia Palau e per l'espletamento di ogni più opportuna indagine sulla sparizione del fascicolo di ufficio e l'anomalo iter del procedimento de quo, previa acquisizione degli atti impugnati, indispensabili ai fini degli accertamenti richiesti (Docc. 56-61 fasc. merito - Cfr. elenco integrativo).

20. Con ordinanza 3.7.03 il G.I. respingeva ogni domanda, senza disporre alcun accertamento né acquisizione delle ricevute di spedizione del "plico assicurato 5 giugno 1968" e prova della restituzione da parte dell'Ufficio del Registro, impedendo di verificare la tempestività della riassunzione e la possibile falsità materiale e/o ideologica delle missive e decisioni sulla ricusazione, da ritenersi costituite ad hoc per favorire le illecite manovre del Comune di Milano.

21. Fatte precisate le conclusioni, il Tribunale adito, senza notificare il P.M., come previsto ex artt. 70 ss., 221 ss. c.p.c. e 331 c. 4 c.p.p. - [e come vanamente sollecitato anche a mezzo di comparsa e replica conclusionale] -, dichiarava il preteso "difetto di giurisdizione", in relazione ai capi nn. 4 e 5 delle conclusioni degli attori (All. 21), respingendo ogni altra loro domanda, di cui ai capi 1, 2, 3, 6, 7, 8, ed accogliendo la tardiva nuova domanda del Comune di Milano, accertava la pretesa occupazione senza titolo dei locali dal 5.1.95 al 8.6.99 e condannava la Onlus al risarcimento dei danni per complessivi € 33.950,63 ed entrambi gli attori, in solido, alle spese di lite, liquidate in € 13.098,27 (All. 10).

22. Tali statuizioni come detto sono state poi appesantite in sede di gravame e confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione, senza entrare nel merito, con motivazioni capziose e palesemente elusive delle questioni sottoposte al vaglio di legittimità, incentrate sull'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, norma peraltro da anni abrogata, in base alla quale erano stati formulati una serie di quesiti di diritto, rimasti di fatto privi di qualsiasi congrua risposta, afferenti la nullità della sentenza di appello e dei decreti di assegnazione a diverso Istruttore e rimessione in ruolo, dopo che la causa era stata da vari mesi introitata a sentenza e che l'originario Consigliere Istruttore aveva depositato la velina della sentenza, che il Presidente Mariani si era rifiutato di sottoscrivere, come dallo stesso Mariani riferito personalmente al Dott. Palau, che si era recato in cancelleria per conoscere l'esito della causa (All. 22, 24 e 24bis).

23. Ragioni per cui occorre richiedere misure provvisorie, ai sensi degli artt. 39.2, 40 e 41 del Regolamento CEDU, atte ad inibire le condotte discriminatorie e persecutorie, in danno di un'Associazione riconosciuta e del suo Presidente, ripristinando la legalità e le libertà associative e di manifestazione del pensiero, trattandosi di pregiudizio irreparabile, che viola gli artt. 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 CEDU e art. 1 del Protocollo n. 12 (divieto generale di discriminazione).

24. Questi i fatti e le questioni più rilevanti ai fini della misura cautelare qui invocata, per cui alla luce del pregresso contestato (preteso) provvedimento di "irricevibilità" di altro parallelo ricorso alla CEDU (All. 25), si rende necessario richiedere la ricusazione della dr.ssa Elena D'Amico, del Giudice unico M. Lazarova Trajkovska e del capo divisione Paolo Cancemi, rinviando ogni più articolata censura ed esposizione, anche in ordine all'illegittimità delle sanzioni e provvedimenti assunti dalle Autorità giudiziarie e amministrative italiane, alle note integrative di seguito allegate.

Esposizione dei fatti (seguito formulario).

25. Ad integrazione della sintetica esposizione dei fatti che precede, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Cedu (art. 47 lett. b), si allegano le seguenti ulteriori osservazioni, attirando l'attenzione della Corte che il presente caso riveste un interesse di carattere generale sia per quanto attiene la soluzione delle questioni trattate sia per quanto attiene l'incompatibilità della "referendaria" Elena D'Amico, della quale si è già chiesta in parallelo connesso procedimento la sostituzione, unitamente al capo Divisione Paolo Cancemi, con altri "non-judicial rapporteur" (art. 27 § 3 Reg.), muniti dei necessari requisiti di indipendenza e di imparzialità, dei quali si ritengono privi sia rispetto alle previsioni contenute nel Rapporto esplicativo al Protocollo 14, § 59 sia per avere gli stessi arbitrariamente dichiarato o contribuito a dichiarare "irricevibile" il pregresso ricorso trasmesso il 25.8.15, come denunciato al Presidente e al Cancelliere CEDU con lettera 8.10.15 (All. 25), per quanto attiene il mancato rispetto delle procedure previste in materia di presentazione e di definizione dei ricorsi, che non consentono alcuna preventiva deliberazione da parte del "rapporteur", essendo tale facoltà prerogativa esclusiva della Corte, per i motivi espressamente disciplinati dagli artt. 27, 35, 38, 40 Cedu e 47 c. 5.1 e 49.1 Reg., tenuto conto tra l'altro che detto ricorso, **riguardando una domanda di misura provvisoria, doveva venire in ogni caso trasmesso, esaminato e deciso dalla Corte**, ai sensi dell'art. 47 c. 5.1, lett. b), Regolamento.

26. Lo stesso dicasi per quanto attiene il Giudice unico M. Lazarova Trajkovska, avendo questi deciso o contribuito a decidere ogni pregresso e connesso ricorso, omettendo di fare pervenire copia delle relative decisioni richieste, ignorando gli obblighi di natura pubblicistica e di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 Cedu e artt. 33.4 e 78 Regolamento, come già pure portato a conoscenza del Presidente e del Cancelliere CEDU con raccomandata A.R. 24.7.15 (All. 25). Risultando perciò compromessa la loro indipendenza e capacità decisoria, anche tenuto conto del fatto che appare del tutto anomalo che tutti i ricorsi riferibili alla persona del ricorrente e alla Associazione da lui rappresentata siano stati assegnati e decisi dallo stesso Giudice e/o "rapporteurs" (D'Amico e Cancemi), questi ultimi, quali funzionari amministrativi, pacificamente legati all'apparato statale italiano e **privi dei necessari requisiti di indipendenza e imparzialità, rispetto al proprio ruolo di provenienza, quando svolgono funzioni giurisdizionali**, conformemente a quanto previsto dal Rapporto esplicativo al Prot. 14, § 59 e

1

dall'art. 26 § 3, lett. e) CEDU. 27. In attesa di ricevere dal Presidente e dal Cancelliere i necessari chiarimenti sulla legittimità dei pregressi provvedimenti adottati, si fa sin d'ora espressa riserva di proporre richiesta di revisione ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di ogni connessa precedente decisione relativa ai ricorsi indicati in atti (nn. 13797/08, 50587/10, 26935/10, 179/12, 55998/13, Palau Giovannetti c/Italia e nn. 12797/10 e 29090/15 Palau Giovannetti e Classic Cars c/Italia, ed altri patrocinati dall'Associazione, tutti dichiarati "irricevibili" dai medesimi soggetti).

28. Per quanto attiene l'anomalo svolgimento del giudizio e le violazioni denunciate, occorre precisare che all'udienza del 10.4.07, gli appellanti precisavano le loro conclusioni, nell'ambito dei giudizi riuniti, come da fogli separati, siglati dal C.I., insistendo per la riunione anche di ulteriori due connessi procedimenti (R.G.A. nn. 3001/03 e 3076/04), pure aventi ad oggetto atti discriminatori della P.A. nelle libertà di associazione, di comunicazione e di espressione del pensiero della Onlus e del suo legale rappresentante (All. 22).

29. Le cause venivano dunque introitate a sentenza e dopo il deposito di comparse e repliche conclusionali, veniva fissata la camera di consiglio del giorno 3.7.2007, per la deliberazione, secondo le previsioni di cui all'art. 352 c.p.c.

30. Senonché, del tutto inopinatamente, due mesi dopo la citata camera di consiglio, senza alcuna formale decisione da parte del giudice naturale e dei membri facenti parte del Collegio che avevano partecipato alla discussione, né alcun richiamo alle deliberazioni assunte nella predetta udienza in camera di consiglio 3.7.07, svoltasi a porte chiuse, il Presidente Mariani con proprio *unilaterale* provvedimento, depositato il 4.9.07, rimetteva le cause sul ruolo, designando un nuovo relatore nella persona della dr.ssa Lo Cascio, in definitiva sostituzione del dr. Lombardi, fissando udienza al 23.10.07. Sottacendo ed eludendo con modalità illegittime il contrasto che si era venuto a determinare tra il Presidente e il Cons. Istruttore, Dott. Lombardi Erasmo, il quale come riferito dallo stesso Mariani, aveva già depositato la velina della sentenza, la cui decisione di probabile segno opposto, era risultata "sgradita" allo stesso Presidente di sezione.

31. Pertanto, con istanza 23.10.2007, gli odierni ricorrenti chiedevano la revoca di detto decreto, facendone rilevare la nullità, tardività, illegittimità, nonché l'assoluta incongruenza logico-giuridica della motivazione basata

sull'inconferente assunto che il C.I. Dott. Lombardi [si noti bene: due mesi dopo l'udienza di discussione!], aveva chiesto ed ottenuto in data 3 settembre 2007, un congedo di 30 gg. per gravi motivi di salute: questione che nulla ha a che vedere con la mancata pubblicazione della sentenza e il sottaciuto contrasto con il Presidente che si era invero rifiutato di approvare e sottoscrivere la decisione predisposta dal Consigliere Istruttore .

32. Il nuovo Collegio, dando atto della pregiudizialità della predetta istanza di revoca e dell'eccezione di nullità dell'impugnato decreto presidenziale rimetteva gli atti allo stesso Presidente Mariani per provvedere sulla richiesta di annullamento.

Con provvedimento 24.10.07, notificato in data 5.11.07, il Presidente confermava il proprio decreto (adottato sotto forma di ordinanza) e rimetteva le parti avanti al nuovo collegio per l'udienza del 13.11.07.

33. Con ricorso 10.11.07 al Primo Presidente il difensore dei ricorrenti impugnava i provvedimenti con i quali si confermava la sostituzione del C.I. dopo l'inizio della discussione, in assenza dei presupposti di legge, ovvero in violazione del principio di immutabilità del Giudice naturale precostituito ex lege e del collegio, chiedendone l'annullamento, impregiudicata ogni azione di responsabilità ai sensi della Legge N. 117/88 (**All. 24**).

34. Il primo Presidente ritenendo che i provvedimenti pronunciati dal Presidente sezionale per designare e/o sostituire il C.I. non siano assoggettabili a reclamo, dichiarava inammissibile l'istanza di revoca, ma ritenendo opportuno valutare i presupposti di applicazione dei criteri di cui all'art. 174 c.p.c., ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza attribuito allo Ufficio disponeva la trasmissione degli atti alla Presidenza della Corte territoriale per ogni valutazione anche di carattere disciplinare, poi ritenuta insussistente.

35. All'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa degli attori ribadiva la nullità del decreto presidenziale, privo di qualsiasi collegamento logico e fattuale con la decisione assunta nella camera di consiglio del 3.7.07 e la non accettazione del contraddittorio sulla fase successiva al giudizio già introitato a sentenza, chiedendo dichiararsi la nullità di detta nuova fase. Eccezioni tutte che rimarranno poi, come detto, del tutto inesaminate e prive di qualsiasi censura, anche in sede di legittimità.

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate nonché delle relative argomentazioni

37. Articolo invocato	Argomentazioni
Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	I ricorrenti ritengono che le statuizioni civili confermate integralmente in loro danno dalla Corte di Cassazione comportino la violazione degli artt. 5, 6 §§ 1-3, 8, 10, 11, 13 (letti anche congiuntamente all'art. 14 CEDU e 1 Protocollo n. 12, divieto generale di discriminazione), per le ragioni di seguito esposte, riservandosi, sin d'ora, ogni più ampio diritto di integrare, modificare e ampliare nel prosieguo della procedura, le proprie doglianze nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 § 1, CEDU.
Art. 6 § 1 - Diritto ad un equo processo	1. Quanto all'art. 5 CEDU, perché le ripetute turbative, fermi e arresti illegali, sanzioni amministrative, sequestri di banchetti e firme, durante legittime attività petitorie, irruzioni senza mandato nella sede dell'Associazione e nell'abitazione privata del suo Presidente, dinieghi di autorizzazioni ed ingerenze nelle attività associative hanno vulnerato il diritto alla libertà e alla sicurezza, oltreché al rispetto dei propri beni.
Art. 6 § 3 (lett. d) - Diritto di far esaminare i testi a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico ...	2. Quanto all'art. 6 § 1 CEDU, perché le modalità di svolgimento del giudizio in ogni fase e grado, hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate falsità e violazioni, anche procedurali, senza che l'A.G., in quasi 20 anni dall'introduzione del giudizio di primo grado, termine irragionevolmente lungo, si sia pronunciata sulle domande degli attori e i motivi principali di gravame, in maniera sufficientemente chiara e precisa, in relazione ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU, con particolare riferimento alla natura discriminatoria degli atti impugnati, appalesandosi perciò l'assenza di sufficienti garanzie di imparzialità degli organi giudicanti.
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare	3. Quanto all'art. 6 § 3, lett. d, in quanto è stato negato incongruamente l'esame dei testi e l'accertamento istruttorio delle reiterate violazioni e restrizioni delle libertà associative, nonché delle denunciate plurime falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici, in violazione dell'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti.
Art. 10 - Libertà di espressione	4. Quanto all'art. 8, in quanto le reiterate arbitrarie ingerenze ad opera delle autorità pubbliche, mediante ripetuti fermi e arresti illegali, sequestri, sanzioni, irruzioni senza mandato nell'abitazione privata del Presidente e nella sede della Associazione, di cui da ultimo sono stati spogliati con violenza e minaccia, hanno vulnerato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la personalità della stessa Associazione.
Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione	5. Quanto all'art. 10 CEDU, in quanto le reiterate restrizioni alle attività associative e dinieghi di autorizzazioni amministrative per manifestare pubblicamente le proprie opinioni e idee, risultano del tutto incompatibili, in una società democratica, con la libertà di espressione salvaguardata dalla Costituzione italiana e dal citato art. 10.
Art. 6 § 1 da leggersi unitamente all'art. 13 - Diritto ad un ricorso effettivo	6. Quanto all'art. 11, poiché l'aver ripetutamente disperso manifestazioni pubbliche sequestrando banchetti, moduli e firme di cittadini, durante iniziative petitorie, preventivamente autorizzate e comunicate, che si svolgevano in maniera pacifica, costituisce violazione del primo e secondo comma dell'art. 11 CEDU.
Art. 14 - Divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione	7. Quanto all'art. 6 § 1 da leggersi unitamente all'art. 13 perché l'omesso esame della querela di falso e accertamento delle responsabilità dell'Amministrazione comunale e dei relativi danni morali, integra violazione del diritto ad un ricorso effettivo. L'art. 13 Cedu prevede infatti che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".
	8. Quanto all'art. 14, Divieto di discriminazione e art. 1 Prot. 12, Divieto generale di discriminazione, in quanto tali attività sono state attuate con finalità apertamente illecite e contrarie ai doveri istituzionali della P.A., onde soffocare ogni iniziativa della Onlus ed estrometterla dalla piazza di Milano, criminalizzando il suo Presidente, che dal 1986 denuncia le collusioni all'interno dell'Amministrazione comunale e di settori della magistratura italiana, le cui segnalazioni hanno contribuito a portare alla luce un diffuso fenomeno corruttivo e clientelare a livello nazionale ed europeo (segue).

F. Esposizione delle violazioni (seguito formulario)

I. VIOLAZIONE ART. 5 CEDU – IN QUANTO I RICORRENTI SONO STATI PRIVATI DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA.

I.1. Al riguardo, si è già detto che i ricorrenti ritengono integrata tale violazione perché le ripetute turbative, fermi e arresti illegali, sanzioni amministrative, sequestri di banchetti e firme, durante legittime attività petitorie, irruzioni senza mandato nella sede dell'Associazione e nell'abitazione privata del suo Presidente, di cui da ultimo sono stati entrambi spossessati con violenza e minaccia, nonché dinieghi, tutt'oggi persistenti, di autorizzazioni amministrative ed ingerenze nelle attività associative, hanno vulnerato il diritto alla libertà e alla sicurezza, oltretutto al rispetto dei propri beni.

I.2. Secondo costante giurisprudenza della CEDU, sussiste come nota violazione dell'art. 5.1 della Convenzione, quando una misura restrittiva della libertà personale sia disposta in maniera arbitraria, come ripetutamente avvenuto nel caso di specie, ove gli attivisti e il Presidente dell'Associazione sono stati fatti di fermi, arresti illegali e misure restrittive della libertà personale.

I.3. In base all'art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall'arbitrio delle autorità.

II. VIOLAZIONE ART. 6 § 1 - IN QUANTO I RICORRENTI SONO STATI OGGETTO DI UN PROCESSO NON EQUO, DECISO IN UN TERMINE NON RAGIONEVOLE (CIRCA 20 ANNI), DA MAGISTRATI PARZIALI.

II.1. Si è detto che le modalità di svolgimento del giudizio in ogni fase e grado, hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate falsità e violazioni, anche procedurali, senza che l'A.G., in quasi 20 anni dall'introduzione del giudizio di primo grado, termine irragionevolmente lungo, si sia pronunciata sulle domande degli attori e i motivi principali di gravame, in maniera sufficientemente chiara e precisa, in relazione ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU, con particolare riferimento alla natura discriminatoria degli atti impugnati, appalesandosi perciò l'assenza di sufficienti garanzie di imparzialità degli organi giudicanti.

II.2. Nel caso Udorovic c. Italia, la CEDU ha affermato la violazione dell'articolo

6 § 1 CEDU, a seguito della mancata valutazione di uno dei motivi di appello attinente la natura discriminatoria dell'atto impugnato. La Corte Europea, ribadendo che l'art. 6 implica soprattutto, a carico del tribunale, l'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti, salvo poi valutarne la pertinenza, ha in tal senso rilevato che l'analisi del reclamo depositato dal ricorrente in Corte d'Appello permettesse di constatare che uno dei mezzi formulati dall'interessato riguardasse in maniera esplicita tale decisione amministrativa e ne mettesse in discussione il carattere discriminatorio. Valutato, infatti, il contenuto dell'ordinanza del 1996 la Corte europea ha ritenuto che si potesse affermare che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'Appello potessero risultare influenti ai fini della decisione ed ha constatato, *ipso facto*, la violazione dell'art. 6.

II.3. Nella presente fattispecie, nei giudizi riuniti in esame, le A.G. adite, hanno ommesso di svolgere qualsiasi compiuta e concreta valutazione in ordine a tutti i motivi di gravame attinenti la natura discriminatoria degli atti impugnati, attestanti obiettive restrizioni alle libertà associative e a diritti fondamentali degli odierni ricorrenti (diniego di assegnazione di una sede e di un alloggio, nonostante l'intervenuta pronuncia del T.A.R Lombardia, spoglio dei locali di Via Dogana 2, nonostante il provvedimento di rigetto del Pretore di Milano, confermato in sede di reclamo, spoglio clandestino dai medesimi locali della mostra umanitaria "Pittori contro la guerra" (oltre 400 opere provenienti da tutto il mondo), patrocinata dall'UNESCO, ACNUR, Commissione Europea, UNICEF, Alitalia, Regione Lombardia, Provincia di Milano e dalle maggiori Accademie di Belle Arti, a livello europeo, diniego al rilascio di autorizzazioni amministrative per realizzare pubbliche manifestazioni e dibattiti, diniego di occupazione di suolo pubblico, diniego di iscrizione della Onlus nell'Anagrafe comunale, nonostante la duplice sentenza del T.A.R. per obblighi di fare, diniego di assegnazione di contributi comunali e di altre agevolazioni previste per le ONLUS), rendendo l'A.G. di ultima istanza una motivazione meramente apparente, che non consente di ritenere il processo equo.

II.4. Nel caso Thorgeir Thorgeirson c/Islanda, la CEDU accertando la violazione dell'art. 6, ha affermato che la valutazione sull'imparzialità del giudizio deve aver riguardo non solo alla posizione soggettiva del giudice ma anche alla circostanza che il giudizio offra delle garanzie sufficienti ad evitare che il giudice possa essere

considerato prevenuto. Nella presente fattispecie, nell'ambito della causa riunita R.G.A. 246/03, l'A.G. italiana ha ritenuto immotivatamente irrilevante che uno dei componenti del collegio che ha deciso la causa in primo grado si fosse in precedenza astenuta per ben due volte e nonostante avesse ottenuto autorizzazione in tal senso, ha poi a sorpresa fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza n. 13619/01. Circostanza che rende palese la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, anche tenuto conto del fatto che il Giudice Dr.ssa Errico, come dalla stessa inizialmente ammesso nelle istanze di astensione, era parte lesa nel procedimento penale a carico dell'attore, Pietro Palau Giovannetti, scaturito dalla denuncia del Giudice, avanti al Tribunale penale di Brescia, nutrendo quindi motivi di grave inimicizia nei suoi confronti, costituenti il tassativo obbligo di astensione. Procedimento, nell'ambito del quale, l'odierno ricorrente, in primo grado, era stato peraltro condannato alla pena di mesi otto di reclusione come risulta dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2250/97.

II.5. Lo stesso dicasi per quanto attiene il mancato esame della querela di falso in atti, ove la Corte si è limitata ad affermare che la querela di falso non potrebbe trovare ingresso neppure in appello solo perché la copia notificata al Comune di Milano della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, risulterebbe "mancante" della sottoscrizione in calce della parte come affermato dal primo giudice (Cfr. pag. 45 Sentenza appello). Ciò senza prendere in considerazione il fatto che la querela, invero regolarmente sottoscritta dalla parte, sia in calce all'originale della citazione di primo grado sia all'atto d'appello non poteva essere trattata dal giudice monocratico, il quale aveva l'indifferibile onere di rimettere la decisione sulla querela al Collegio ai sensi dell'art. 281 octies c.p.c.

II.6. Giova ricordare ancora che anche nel caso di querela proposta "incidenter" nell'ambito di una causa devoluta al giudice monocratico, sorge una ipotesi di connessione per dipendenza e cumulo oggettivo di causa che, ai sensi dell'art. 281 nonies c.p.c., impone al G.I. di ordinarne la riunione e, all'esito dell'istruttoria di rimetterle al collegio che pronuncerà su tutte le domande, salva separazione (art. 279 c. II n. 5 c.p.c.).

II.7. Parimenti violativa delle norme sul giusto processo e dell'art. 6 § 1 CEDU, risulta essere l'omesso esame di ogni domanda cautelare e di merito svolta nei confronti dell'Amministrazione resistente, nonché l'ingiustificato omesso espletamento degli accertamenti richiesti, in relazione alla tempestività della

riassunzione e alla nullità del decreto presidenziale di rimessione della causa in ruolo, senza alcun formale provvedimento del Consigliere Istruttore assegnatario.

III. VIOLAZIONE ART. 6 § 3 (LETT. D) - DIRITTO DI FAR ESAMINARE I TESTI, IN RELAZIONE ALL'OMESSO INGRESSO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE E DELLA QUERELA DI FALSO.

III.1. Nel caso Verbanov c. Bulgaria, la CEDU ha affermato che un ricorso può essere dichiarato inammissibile a causa di un “abuso” nell’esercizio del diritto di azione, ai sensi dell’art. 35.3 della CEDU, solo qualora si basi su fatti notoriamente falsi.

III.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno denunciato la ripetuta violazione e falsa applicazione di norme interne (art. 112, 131, 174, 279, 352, 158, 161, 162 c.p.c.), mediante la quale sono venute meno le garanzie del giusto processo e dei diritti garantiti dall’art. 6 § 1 e 3 lettera d) CEDU. Infatti, l’A.G., pur dando atto che i ricorrenti avessero tempestivamente eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della fase successiva alla rimessione in ruolo della causa, per effetto della nullità del decreto di sostituzione del C.I. e del successivo provvedimento del 1° Presidente, per assoluta assenza di collegamento con la decisione assunta nella camera di consiglio del 3.7.07, nulla rileva a riguardo, limitandosi ad affermare che “questa Corte quale giudice d’appello sulle decisioni assunte dal Tribunale di Milano è preposta esclusivamente all’esame delle doglianze processuali e di merito relative al primo grado di giudizio, dal che discende che non va in questa sede esaminata la questione di nullità del presente procedimento”.

III.3. Al riguardo, occorre evidenziare l’illegittimità delle procedure adottate e del decreto 4.9.07 di riassegnazione emesso dal Presidente della sezione, che poteva trovare applicazione solo nel caso di sostituzione disposta nel corso dell’istruttoria ovvero nel solo caso di assoluto impedimento del C.I. dr. Lombardi, e non già certamente vari mesi dopo la celebrazione della camera di consiglio 3.7.07, in cui la causa doveva essere definitivamente decisa con sentenza o, in caso di rimessione in ruolo, con ordinanza collegiale, che ai sensi dell’art. 131 c. 1° e 3° c.p.c. prevede la compilazione di sommario processo verbale, che deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che taluno dei componenti del Collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise.

III.4. Verbale da redigere a cura dal meno anziano e da sottoscrivere da tutti i

componenti togati del Collegio che viene conservato a cura del Presidente in plico sigillato presso la Cancelleria e che non risulta allo stato agli atti, nonostante ripetute richieste al Primo Presidente e alla cancelleria competente (ex multis: C. 13831/99; C. 13601/04; C. 23.6.00 n. 8588; C. 13467/03).

Atto di cui si è chiesta vanamente l'acquisizione d'ufficio, stante l'impossibilità per le parti di estrarne copia e la rilevanza ai fini del decidere, in quanto come sopra esposto e riferito dallo stesso Presidente, il Giudice naturale Dott. Lombardi, titolare della causa, aveva depositato la velina della sentenza.

III.5. Ne consegue la palese violazione di norme interne (artt. 79 Disp. Att., 131, 174, 279, 352 c.p.c.) e nullità dei decreti del 24.10.07, 14.11.07, 3.12.07, con i quali viene dichiarata inammissibile l'istanza di revoca del provvedimento presidenziale impugnato, invece prevista, ciò anche in relazione agli obblighi di compilazione del parere espresso da ciascuno dei singoli componenti del collegio, scaturenti dalla Lex N. 117/88 e successive modificazioni sulla responsabilità civile dei magistrati (C. 13831/99, C. 7552/87, C. 7348/86; C. 8742/98; C. 4577/97, C. 4589/91).

III.6. Da un obiettivo esame del provvedimento impugnato non risulta, infatti, alcun collegamento logico-giuridico né riferimento alla deliberazione <non nota>, assunta dal collegio nella c/c 3.7.07, la cui eventuale remissione in istruttoria doveva venire necessariamente deliberata in composizione collegiale e adeguatamente motivata, nonché resa pubblica in forma di ordinanza e non già di decreto presidenziale del tutto avulso dal contesto decisorio e dal normale *iter* procedurale (ex multis: C. 00/13393, 97/4577, 91/4589, 81/4362 e altre conformi).

III.7. Dallo stesso tenore del decreto presidenziale si evince infatti che il C.I. dr. Lombardi non ha mai rivolto alcuna istanza per venire sostituito nelle cause *de quibus*, trattenute in decisione sin dal 10 aprile 2007, essendosi meramente limitato, vari mesi dopo, e cioè in data 3 settembre 2007, a richiedere un congedo di soli gg. 30, motivato da ragioni di salute, insorte quando la causa doveva essere già da tempo decisa. L'inderogabile obbligo di deposito della statuizione, da parte dell'organo che ha introitato la causa in decisione, disciplinato dal citato art. 352 c.p.c., appare, altresì, ineludibilmente, confermato, anche dall'art. 132 c. 3° c.p.c., secondo cui, anche qualora venisse a mancare il Presidente e/o il giudice estensore precludendosi conseguentemente la possibilità di tempestiva sottoscrizione della decisione (per morte sopravvenuta e/o impedimento definitivo), vi è la facoltà di

sopperire a tale inconveniente, menzionando l'impedimento, prima della sottoscrizione, da parte del consigliere più anziano del collegio, in caso di morte o altro impedimento del Presidente, o della sottoscrizione di solo quest'ultimo, in caso di morte od altro impedimento dell'estensore (C. 7348/86; C. 8742/98).

III.8. Pertanto nell'ipotesi in esame, contrariamente a quanto avviene per la sostituzione dell'istruttore, fuori dei casi previsti dall'art. 174 c.p.c., un'eventuale sostituzione del C.I., dopo la precisazione delle conclusioni, non dà luogo ad una semplice irregolarità di carattere amministrativo, non idonea, come tale, ad incidere sulla validità della sentenza, ma all'emissione di un provvedimento, decreto di sostituzione, reso in carenza di potere che, violando il principio dell'immutabilità dell'organo giudicante, incide sulla validità stessa della sentenza.

III.9. Conseguenza di quanto fin qui esposto è che essendo stata la sentenza impugnata redatta e sottoscritta da un collegio completamente diverso da quello che aveva fatto originariamente precisare le conclusioni alle parti e disposto lo scambio delle comparse, la sentenza stessa deve ritenersi nulla, secondo la terminologia usata dal legislatore nell'art. 161 c.p.c, in quanto sottoscritta da organo diverso da quello che avrebbe dovuto sottoscriverla, essendo stato il nuovo collegio investito della titolarità del giudizio in base a decreto emesso contra legem, perché non connesso a legittimo provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, da adottarsi collegialmente, e, come tale, non idoneo a spogliare il precedente organo giudicante del potere-dovere di decidere e di redigere e sottoscrivere la relativa sentenza (Cass. n. 13831/99).

III.10. Analoghe violazioni delle norme costituzionali sul giusto processo e dei diritti garantiti dall'art. 6 § 1 e 3 lettera d) CEDU sono come detto rilevabili dall'omesso espletamento dei mezzi di prova in ordine all'accertamento della falsità materiale e/o ideologica degli atti impugnati e dei danni morali e materiali subiti da parte dei ricorrenti, il cui mancato ingresso risulta del tutto ingiustificato e violativo delle stesse norme interne (art. 112,115 c.p.c. e 2697 c.c.).

IV. VIOLAZIONE ART. 8, IN QUANTO LE REITERATE ARBITRARIE INGERENZE AD OPERA DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE, MEDIANTE RIPETUTI FERMI E ARRESTI ILLEGALI, SEQUESTRI, SANZIONI, IRRUZIONI SENZA MANDATO NELL'ABITAZIONE PRIVATA DEL PRESIDENTE E NELLA SEDE DELLA ONLUS, DI CUI DA ULTIMO

SONO STATI SPOGLIATI CON VIOLENZA E MINACCIA, HANNO VULNERATO IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE E LA PERSONALITÀ DELLA STESSA ONLUS.

IV.1. Nel caso Sipos c. Romania, la Corte EDU osserva che l'articolo 8 ha essenzialmente per oggetto lo scopo di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie ad opera delle autorità pubbliche. Ciascuno Stato non deve limitarsi all'astensione da tali interferenze; infatti, a questo obbligo negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare. Si può richiedere l'adozione di misure per il rispetto della vita privata anche nei rapporti tra singoli. Il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 8 non si presta a una definizione precisa ma i principi applicabili sono comunque simili. In particolare, in entrambi i casi, si deve tener conto del necessario equilibrio tra gli interessi generali e gli interessi dei singoli e lo Stato ha, in ogni caso, un margine di apprezzamento.

IV.2. Nel caso di specie deve ritenersi che gli atti e le interferenze poste in essere dalla P.A., in danno dei ricorrenti, nell'arco di circa 20 anni, e tuttora perduranti, siano privi di qualsiasi giustificazione e interesse pubblico, risolvendosi in atti apertamente arbitrari e di natura persecutoria, che hanno vulnerato in maniera grave e continuata la vita privata e familiare del sig. Palau Giovannetti Pietro e la personalità della stessa Associazione, pregiudicando il perseguimento dei suoi scopi statutari e il raggiungimento dell'interesse collettivo oggetto della sua stessa esistenza, arrecando conseguentemente una frustrazione e afflizione degli associati.

V. VIOLAZIONE ART. 10 CEDU, IN QUANTO LE REITERATE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER MANIFESTARE PUBBLICAMENTE LE PROPRIE OPINIONI E IDEE, RISULTANO DEL TUTTO INCOMPATIBILI, IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA, CON LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SALVAGUARDATA DAL CITATO ART. 10, NONCHÈ DALLA STESSA COSTITUZIONE ITALIANA.

V.1. Le limitazioni poste alla libertà di espressione, come noto, contrastano con l'art. 10 CEDU quando non possono essere ritenute necessarie in una società democratica e quando sono volte a limitare la diffusione di informazioni di interesse pubblico.

V.2. Un'ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste dal paragrafo 2 dell'art. 10 (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI, e Ricci c. Italia, n. 30210/06, § 43, 8 ottobre 2013).

V.3. In casi consimili, la Corte si è dichiarata competente per deliberare in ultima istanza sulla questione di stabilire se una «restrizione» sia compatibile con la libertà di espressione salvaguardata dall'articolo 10 (Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I; Associazione Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001 VIII; e Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, § 101, CEDU 2007-V).

V.4. Nel caso Ricci c/Italia (Ricorso n. 30210/06), la CEDU accertando la violazione dell'art. 10, ha affermato che “la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere ugualmente in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell'ingerenza”. Nella presente fattispecie, occorre ricordare che gli odierni ricorrenti, oltre alle restrizioni e sanzioni subite, sono stati altresì sottoposti allo spoglio violento e clandestino della propria sede e della richiamata mostra umanitaria Pittori contro la guerra, con oltre 400 opere provenienti da tutto il mondo, con le quali intendevano appunto manifestare la critica della politica e dell'uso delle armi, subendo altresì svariate altre restrizioni, tra cui fermi, sequestri, arresti illegali, dinieghi di occupazione di suolo pubblico e di assegnazione di contributi comunali, nonché di locali demaniali, restrizioni tuttora perduranti che ne hanno menomato, in radice, senza soluzione di continuità, da oltre 20 anni, la libertà di espressione.

V.5. Menomazioni che non trovano anche in questo caso alcuna ragione e/o giustificazione di sorta.

V.6. Con la Sentenza 24/04/2007, Lombardo ed altri c/Malta (application n. 7333/06), la CEDU, chiamata a giudicare della violazione dell'art. 10 della Convenzione che ella presidia, richiamando il proprio rodato iter argomentativo, ha affermato che “Nell'ambito del discorso politico e delle questioni di interesse generale, inoltre, non vi deve essere spazio per l'apposizione di limiti all'espressione. E la stessa distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore, nel campo della comunicazione politica, perde ogni rilievo, tanto più quando le dichiarazioni siano rese nel quadro di un dibattito politico animato, come nel caso di specie”.

V.7. Nel caso Observer & The Guardian c/Regno Unito, la CEDU ha affermato

che un'interferenza nel diritto alla libertà di espressione di cui all'art 10 Cedu può essere considerata legittima solo in presenza di contrapposte ragioni di interesse pubblico (quale, nel caso in questione, la sicurezza nazionale), che rendano strettamente necessaria la compressione del diritto in parola. Venendo meno la necessità di tale interferenza, come nel caso di specie, viene meno anche la sua legittimità.

VI. ART. 11 CEDU – LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI RIUNIONE. L' AVER RIPETUTAMENTE DISPERSO MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SEQUESTRANDO BANCHETTI, MODULI E FIRME DI CITTADINI, DURANTE LEGITTIME INIZIATIVE PETITORIE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E COMUNICATE, CHE SI SVOLGESSANO IN MANIERA PACIFICA, COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL 1° E 2° COMMA ART. 11.

VI.1. Richiamato integralmente quanto esposto al capo che precede, vale la pena ricordare che “Uno degli obiettivi della libertà di riunione, secondo la giurisprudenza della CEDU è infatti quello di assicurare un foro per il dibattito pubblico e l'aperta espressione della protesta (Ezelin c/Francia).

VI.2. In casi consimili, laddove la libertà di associazione e di riunione pacifica risulti oggetto di ingiustificate restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie alla difesa dell'ordine pubblico ..., la CEDU ha accertato la violazione dell'art. 11 (Bukta e altri c/Ungheria, n. 25691/04, ECHR 2007, Nurettin Aldemir e altri c/Turchia, 18/12/2007).

VI.3. Nella presente fattispecie, nessuna delle restrizioni a tali libertà risulta giustificata da ragioni di ordine pubblico o sicurezza, in quanto ogni manifestazione e iniziativa petitoria, nel corso delle quali sono state arbitrariamente operati numerosi sequestri di materiali di propaganda (banchetti, striscioni, moduli, firme di cittadini, megafoni), nonché fermi e arresti illegali di attivisti e dello stesso Presidente della ONLUS, erano state preventivamente comunicate e autorizzate dagli uffici competenti (Questura di Milano e Polizia Municipale), corrispondendo i relativi oneri richiesti per occupazione di suolo pubblico, seppure non dovuti trattandosi di una ONLUS).

VII. VIOLAZIONE ART. 6 § 1 DA LEGGERSI UNITAMENTE ALL'ART. 13 CEDU - DIRITTO D UN RICORSO EFFETTIVO

VII.1. L'art. 13 Cedu prevede che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà

riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo, davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

La disposizione in questione impone agli Stati contraenti l'obbligo di offrire alle persone che sono sottoposte alla sua "giurisdizione" (art. 1 CEDU) la possibilità di far valere le proprie doglianze di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli e di ottenere che esse siano "esaminate con sufficienti garanzie procedurali e in modo complete da un foro domestico appropriate che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità" (cfr., da ultimo, Milen Kostov c. Bulgaria, sent. 3 settembre 2013, § 20).

VII.2. Nella presente fattispecie l'ordinamento italiano non prevede alcun rimedio interno, oltre a quelli esperiti, accessibile ed effettivo per far valere i diritti lesi dei cittadini e delle Associazioni, nei confronti delle ingerenze della Pubblica Amministrazione, né tantomeno le dedotte falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici.

VII.3. La violazione dell'art. 13 CEDU può essere come noto censurata da chiunque possa vantare un "grief defendable" ("arguable claim") ai sensi della Convenzione (Klass c. Germania, sentenza 6 settembre 1978, § 64, e Rice c. Regno Unito, sentenza 27 aprile 1988, § 52).

VII.4. Ciò posto gli odierni ricorrenti lamentano che nel caso di specie non dispongono di alcun altro rimedio interno, oltre a quelli esperiti, avente i caratteri di accessibilità ed effettività richiesti dalla Corte, attraverso cui far valere le dedotte violazioni dell'art. 6 CEDU, letto congiuntamente all'art. 13 CEDU

VIII. VIOLAZIONE ART. 14, DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E ART. 1 PROTOCOLLO N. 12 - DIVIETO GENERALE DI DISCRIMINAZIONE

VIII.1. Sul punto, si è già detto che ad avviso dei ricorrenti sussiste violazione dell'art. 14 e dell'art. 1 del Protocollo n. 12 CEDU (Divieto generale di discriminazione), posto che le molteplici e ripetute attività discriminatorie poste in essere dalla Pubblica Amministrazione (ed avallate dalle decisioni della magistratura), sono state attuate con finalità apertamente illecite e contrarie ai doveri istituzionali della P.A., onde soffocare ogni iniziativa della Onlus ed estrometterla dalla piazza di Milano, criminalizzando il suo Presidente, che dal 1986 denuncia le collusioni all'interno dell'Amministrazione comunale milanese e di settori della magistratura italiana, i cui documentati esposti hanno contribuito a

portare alla luce un diffuso fenomeno corruttivo e clientelare a livello nazionale ed europeo.

VIII.2. Nel caso Stec ed altri c. Regno Unito, la CEDU accertando la violazione dell'art. art. 14, ha affermato che “Una distinzione è discriminatoria ai sensi dell'articolo 14, se non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire, se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”.

VIII.3. Statuizione che ben si attaglia al caso qui in esame, oggi portato all'attenzione dei Giudici di Strasburgo, ragione per cui occorre sollecitare misure provvisorie, volte a far cessare le denunciate condotte aventi natura discriminatoria e persecutoria.

ESPOSIZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE PROVVISORIE

A TITOLO DI EQUA SODDISFAZIONE

E ALL'OGGETTO DEL RICORSO

Richiamato integralmente quanto dedotto e prodotto nella narrativa che precede e fatta sin d'ora salva ogni ulteriore deduzione e produzione, nonchè ogni ulteriore doglianza che i ricorrenti riterranno opportuno e necessario formulare nel prosieguo della procedura, anche dietro richiesta della CEDU, si chiede che l'adita Corte, voglia così provvedere:

In via preliminare: previa necessaria astensione o sostituzione e/o ricusazione dei funzionari Elena D'Amico e Paolo Cancemi, con altro “*non-judicial rapporteur*”, nonchè del Giudice M. Lazarova Trajkovska, muniti dei requisiti di indipendenza e imparzialità, avendo gli stessi già deciso o contribuito a decidere ogni altro connesso procedimento, afferente gli interessi e i ricorsi degli odierni ricorrenti, disporre la trattazione prioritaria del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 41 del Regolamento di procedura, per tutti i gravi motivi suesposti;

Nel merito

Accogliere le doglianze enunciate nel presente ricorso e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione degli artt. 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 e 1 del Prot. N. 12 CEDU, per tutti i gravi motivi e le ragioni suindicate.

A titolo di riparazione, trattandosi di violazioni gravi, aventi carattere continuativo, con pesanti ripercussioni sulle libertà individuali, di espressione e di

associazione e di riunione, nonchè sul rispetto della vita privata e familiare, che implicano l'impossibilità di svolgere pacificamente le attività statutarie della ONLUS, condannare lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, all'adozione di tutte quelle misure, sia di carattere individuale sia di carattere generale, necessarie per rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli delle denunciate violazioni delle norme CEDU e le relative cause, facendo cessare l'azione discriminatoria in atto.

Con riserva di formulate, entro i termini previsti dall'art. 60 del Regolamento di procedura della Corte, ogni altra domanda relativa alle misure di riparazione.

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 39.2, 40, 41 REGOLAMENTO CEDU

L'Associazione ricorrente, Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, in persona del suo legale rappresentante e Presidente, Pietro Palau Giovannetti, nonchè quest'ultimo, anche in proprio, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, alla luce delle gravi violazioni inflitte nei confronti del sodalizio e della sua persona, i cui effetti pregiudizievoli hanno carattere continuativo da oltre 20 anni, minacciando in maniera irreparabile fondamentali libertà associative, la sicurezza degli Associati e la stessa libertà personale, per le ragioni già diffusamente esposte nel ricorso che precede

CHIEDONO

che la Corte, dato atto di quanto sopra, previa necessaria astensione e sostituzione e/o ricusazione dei funzionari Elena D'Amico e Paolo Cancemi, con altro "*non-judicial rapporteur*", nonchè del Giudice M. Lazarova Trajkovska, muniti dei requisiti di indipendenza e imparzialità, voglia invitare senza ritardo il Governo italiano a far cessare ogni azione discriminatoria e persecutoria in atto, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento CEDU, trattandosi di pregiudizi gravi e irreparabili, che minano le stesse fondamenta dello Stato di diritto e la credibilità degli organi statuali nazionali e sovranazionali europei.

Con espressa riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Corte, nonchè di formulare più ampie domande e richieste risarcitorie.

Milano, 22 ottobre 2015

Pietro Palau Giovannetti

Avv. Umberto Fantini

Pietro Palau Giovannetti
Avv. Umberto Fantini

G. Per ogni doglianza, voglia confermare di avere esperito tutti i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

38. Doglianza

- Art. 5 Cedu, perché le ripetute turbative, fermi e arresti illegali, sanzioni, sequestri, irruzioni senza mandato ed ingerenze nelle attività associative hanno vulnerato il diritto alla libertà e alla sicurezza;

- Art. 6 § 1, perché le modalità di svolgimento del giudizio hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate violazioni e di ogni domanda degli attori;

- Art. 6 § 3 (lett. d), perché è stato negato qualsiasi esame dei testi e accertamento istruttorio;

- Art. 8, perché i ripetuti fermi e arresti illegali, sanzioni, irruzioni senza mandato nell'abitazione privata e ingerenze, hanno vulnerato il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

- Art. 10, perché le ripetute turbative, fermi illegali, sequestri di firme e banchetti, sanzioni, irruzioni senza mandato, dinieghi di autorizzazioni e ingerenze nelle attività associative hanno vulnerato il diritto alla libertà di espressione;

- Art. 11, perché le ripetute turbative, fermi illegali, sequestri di firme e banchetti, durante attività petitorie, irruzioni senza mandato, dinieghi autorizzazioni e assegnazione sede e contributi integra violazione della libertà di riunione e di associazione;

- Art. 6 § 1 e 13, perché l'omesso esame della querela di falso e accertamento di responsabilità e danni, integra violazione del diritto a un ricorso effettivo;

Art. 14, Divieto discriminazione e Art. 1 Prot. 12, Divieto generale di discriminazione, in quanto tali attività sono state attuate per soffocare le iniziative della Onlus ed estrometterla dalla piazza.

Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva

- Atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 23/10/96
 - Atto di appello avverso sentenza Tribunale di Milano n. 2277/04
 - Ricorso in cassazione avverso sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08, depositata in data 07.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. N. 246/03 + N. 2694/04;
 - Sentenza Corte di Cassazione n. 8302/15 depositata in data 23.4.2015.

ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE
 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente dichiara pienamente soddisfatte le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 35 § 1 e di aver esaurito ogni possibile ricorso interno. Il ricorso deve quindi ritenersi tempestivo sia in relazione alla data di deposito (23/4/15) sia a quella di effettiva conoscenza della sentenza, dovendosi fare riferimento, trattandosi di procedimento civile, alla rituale notifica della stessa e/o effettiva conoscenza da parte del ricorrente, il quale ne è stato informalmente edotto solo in data 03.09.2015, attraverso una comunicazione di uno dei legali avversari. Si deve ritenere perciò che il termine di cui all'art. 35 § 1 CEDU non sia ancora, in effetti, iniziato a decorrere, in quanto nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza è mai stata formalmente eseguita.
 Circa i criteri interpretativi del termine di 6 mesi per quanto possa occorrere si ricorda che la giurisprudenza della CEDU ha più volte avuto modo di precisare che detto termine, in relazione ai procedimenti civili, decorre dal giorno successivo alla data della pronuncia in pubblico della decisione definitiva o, in assenza di pronuncia, dal giorno successivo alla notifica della copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante (Andrea Sirotti Gaudenzi/Italia)

39. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

40. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo.

Area di risposta per la domanda 40, con linee guida per la scrittura.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

41. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

42. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

Area di risposta per la domanda 42, con linee guida per la scrittura.

43. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

44. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

Per fatti diversi attinenti precedenti condanne penali per presunti reati di mera natura ideologica e giudizi civilistici.
Ricorsi n. 13797/08, 50587/10, 26935/10, 179/12, 55998/13, 12797/10, 29090/15 Palau Giovannetti e Classic Cars/Italia

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo,
- **NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.**

45. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi.

1. Decreto di iscrizione Registro Volontariato, Presidente Regione Lombardia n. 369/99
2. Atto costitutivo e Statuto Movimento per la Giustizia Robin Hood, rep. 183649, racc. 19900, notaio dr. Pasquale Lebano Milano
3. Statuto aggiornato al 14/09/2007 pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione
4. Verbali assemblea in data 13/03/1998 e 14/09/2007 apportanti modifiche statutarie
5. Verbale assemblea 29/4/2014 nomina Presidente Dr. Pietro Palau Giovannetti
6. Decreto sequestro Gip Milano in data 17/10/1991
7. Elenco procedimenti iscritti presso la Cassazione a carico di Pietro Palau Giovannetti
8. Estratto Manuale Fondazione Kennedy;
9. Atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 23/10/96
10. Sentenza 1° grado Tribunale di Milano n. 2277/04
11. Atto appello avverso sentenza T. Milano n. 2277/04; Elenco atti e documenti
12. Sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08, sez. 3° civile, depositata in data 07.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. N. 246/03 + N. 2694/04
13. Ricorso in Cassazione avverso sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08
14. Sentenza Corte di Cassazione n. 8302/15 depositata in data 23.4.2015 pervenuta in copia autentica in data 19.10.2015
15. Articolo Corriere della Sera 1.6.2014 "Milano la città del bene"
16. Articolo settimanale Vita "Quando l'Avvocato veste i panni di Robin Hood"
17. Istanza di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. (R.G.A. 2694/04)
18. Ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 25.10.1996 (R.G.A. 2694/04)
19. Ordinanza collegiale in data 19/5/1997 (R.G.A. 2694/04)
20. Ordinanza sospensione procedimento in data 12/11/1997 (R.G.A. 2694/04)
21. Foglio di precisazione delle conclusioni in data 29/10/03 (primo grado)
22. Foglio di precisazione delle conclusioni in data 10/4/07 (R.G.A. 2694/04)
23. Comparsa conclusionale; II° Replica conclusionale 29.6.07 (R.G.A. 246/03 e 2694/04)
24. Ricorso avverso decreto sostituzione C.I. (R.G.A. 246/03 e 2694/04; Istanza di revoca 23/10/07
25. Lettere raccomandata 8/10/2015 e 24/7/2015 Avv. Fantini/Presidente/Cancelliere Cedu

Elenco documenti (seguito formulario).

All. 26) (indicati nella narrativa in fatto che precede come Docc. 3, 4, 5, 5bis, 7, 8, 9, 53, 54, 55, 81, 82 corrispondenti alla numerazione del fascicolo di merito):

Sub 3) Statuto associativo; 3 bis) verbale assemblea 17/12/1994 ; (*omissis*)

Sub 4) Scopi e attività della Onlus Movimento per la Giustizia; (*omissis*)

Sub 5) Programma 13.06.96 e lettera Ministro Giustizia On. Flick 22.7.96;

Sub 5bis)

Sub 7) Petizione popolare pro “Mani Pulite”; sub A)-I) – iniziative per la giustizia;

Sub 8) Articolo “La Voce” (di Indro Montanelli) 19/11/1994

[“*Un’associazione milanese estremo baluardo a tutela del Pool mani pulite*”];

Sub 9) Articolo “Il Salvagente” 4/08/1994;

Sub 53) Decreto n. 369 in data 28.1.99 iscrizione Registro volontariato; (*omissis*)

Sub 54) Sentenza T.A.R. n. 2793 del 01/12/1998;

Sub 54 bis) Atto di precetto 17/12/1998;

Sub 55) Sentenza T.A.R. n. 1189/99;

Sub 81) “La Voce di Robin Hood” n. 0/99;

Sub 82) “La Voce di Robin Hood” n. 1/02;

All. 27) (indicati nella narrativa in fatto che precede come Docc. da 21 a 27, corrispondenti alla numerazione del fascicolo di merito):

Sub 21) Ordinanza 01/07/1996 Pretore Dott. Certo;

Sub 22) Verbali udienza causa possessoria (R.G. 27/96 Pretore);

Sub 23) Reclamo 23/07/1996 Comune Milano;

Sub 24) Denuncia-Querela 12/08/1996;

Sub 25) Comparsa costituzione con querela di falso 14/08/1996;

Sub 26) Richiesta P.M. ex art. 256 c.p.p. 29/08/1996;

Sub 27) Istanza di sequestro 08/10/1996;

All. 28) (indicati nella narrativa in fatto che precede come Docc. da 53 a 55, corrispondenti alla numerazione del fascicolo di merito):

Sub 53) Decreto n. 369 in data 28.1.99 iscrizione Registro volontariato; (*omissis*)

Sub 54) Sentenza T.A.R. n. 2793 del 01/12/1998;

Sub 54 bis) Atto di precetto 17/12/1998;

Sub 55) Sentenza T.A.R. n. 1189/99;

All. 29) (indicati nella narrativa in fatto che precede come Doc. 84 corrispondente alla numerazione del fascicolo di merito):

Sub 84) Ordinanza T.A.R. n. 610/2000;

All. 30) (indicati nella narrativa in fatto che precede come Docc. da 56 a 61, corrispondenti alla numerazione del fascicolo di merito):

Sub 56) Denuncia-Querela 16/06/99;

Sub 57) Ricorso ex artt. 700 e 703 c.p.c. 18/06/1999;

Sub 58) Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 16/07/1999;

Sub 59) Memoria di replica 28/07/1999 (r.g. 63/99);

Sub 60) Ricorso T.A.R. 11/06/1999;

Sub 61) Atto di appello al Consiglio di Stato 26/07/1999;

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

46. Osservazioni

In allegato si trasmette altresì istanza ex art. 39 del Regolamento con riserva di altro dedurre e produrre nei termini fissati dall'art. 38 Regolamento, anche dietro eventuale richiesta della Corte, con particolare riferimento agli atti e documenti dei giudizi di merito e di legittimità, nonché alle decisioni relative ai procedimenti in corso, facendo presente di avere allo stato limitato la produzione agli atti più rilevanti, onde evitare di appesantire l'esame del fascicolo già di per sé corposo.

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

47. Data

2	2	1	0	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2012

Il / i ricorrente/i o il suo / i suoi rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

48. Firma Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente

Aw-Umberto Fantini

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte.

49. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini
Corso di Porta Romana 54
20122 Milano (Italy)

**Il formulario di ricorso completato deve essere
firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:**

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de
l'homme Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

Avv. Umberto FANTINI
Studio Legale
Corso di Porta Romana, 54
I - 20122 MILANO

09/11/2015

ECHR-Aita6

Ns./Rif.: 55157/15

Egregio Avvocato,

la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ricevuto la Sua comunicazione del 23/10/2015 a nome di Movimento Per La Giustizia Robin Hood Onlus .

Tuttavia, non sono stati rispettati i requisiti dell'articolo 47 del Regolamento della Corte.

- Si riscontra violazione del principio di autosufficienza del formulario di ricorso, di cui all'art. 47 comma 2 lett. a) del Regolamento di Procedura della Corte. L'esposizione dei fatti di cui alla sezione "E" del formulario, paragrafi 34, 35 e 36 nonché delle violazioni, di cui alla sezione F paragrafo 37 non è contenuta nei riquadri a cio' dedicati, ma figura, prosegue od eccede in fogli separati, diversi dal documento integrativo di dettaglio consentito dal comma 2 lett. b) del Regolamento.

Di conseguenza, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte e nessun elemento del fascicolo sarà conservato.


Affinché la Corte esamini le Sue doglianze, è necessario sottoporre un formulario di ricorso valido e completo corredato da tutti i documenti richiesti dall'articolo 47 del Regolamento.

Al fine di verificare come presentare un ricorso valido, può consultare il sito della Corte, dove viene spiegata, in tutte le lingue dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa, la procedura da seguire per introdurre un ricorso (www.echr.coe.int/applicants).


Attiro la Sua attenzione sul fatto che il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 35 § 1 della Convenzione è interrotto unicamente dall'invio alla Corte di un ricorso completo.

Tenuto conto dell'ingente carico di lavoro della Corte, la Cancelleria non potrà rispondere a lettere o telefonate riguardanti questo ricorso incompleto.

Distinti saluti.

Per il Cancelliere


Elena D'Amico
Referendaria



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

PRIORITAIRE
PRIORITY
AUTORISATION
99001

Si non dist.,
retour à :
10702
PARIS INTER

99 PARIS ..

12.11.15

DGM



F-67075 Strasbourg cedex

II III IIIII IIII I III IIII IIIII IIIII


Posteitaliane

Mod.05408A (ex W65298E) - Ed. 11/07 - EP1483 - SL (4)

RICEVUTA/Récépissé

N° del/i pacchi/N° du/des colis
L'invio può essere aperto d'ufficio /
L'envoi/le colis peut être ouvert d'office

Riferimento doganale del mittente (se esiste) / Référéncie en douane de l'expéditeur (si elle existe)



CP037912368IT

Da / De
Nome/Nom **AW-UMBERTO PANTINI**
Via/Rue **CORSO DI PORTA RAMANA N. 54**
Codice Postale **20122** Città **MILANO**
Paese/Pays **ITALIA**

A / A
Nome/Nom **MR LE GAREFFIER DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSEIL DE L'EUROPE**
Via/Rue
Codice Postale **67075** Città **STRAISBOURG-CEDEX**
Paese/Pays **FRANCE**

Valore dichiarato - In lettere / Valeur déclarée - en lettres
Importo del contrassegno - in lettere / Montant du remboursement - en lettres
Conto corrente postale n° / Compte courant postal n°
Riferimento dell'importatore (se esiste); codice fiscale/partita IVA - codice dell'importatore (facoltativo) / Référéncie de l'importateur (si elle existe); code fiscal/n° TVA - code de l'importateur (facultatif)
N° di telefono/fax/e-mail dell'importatore (se conosciuto) / N° de téléphone/fax/e-mail de l'importateur (si connu)

Descrizione di ciascun articolo contenuto (1) Description détaillée du contenu	Quantità (2) Quantité	Peso netto in Kg (3) Poids net (en Kg)	Valore (5) Valeur	Solo per le spedizioni commerciali / Pour les expéditions commerciales seulement	
				Codice della tariffa doganale della merce (7) / N° tarifaire du SH	Paese di origine della merce (8) Pays d'origine des marchandises
DOCUMENTI	1	2000			ITALY


Indicare il servizio richiesto (barrare la casella appropriata)
 Via Aerea/Par avion Via Superficie - SAL / Par voie de surface - SAL
 Totale peso lordo (4) **2150** Valore totale (6) **26,00**
 Tasse di affrancatura - Altre spese (assicurazione) (9) / Frais de port - Autre (assurance)

Categoria dell'invio (10) / Catégorie de l'envoi
 Regalo/Cadeau Campione commerciale - Spiegazione:
 Documento/Document Merce di ritorno/Retour de merchandise
 Altro/Autre
 Osservazioni: (11) (es. merce sottoposta a quarantena, ispezioni sanitarie, fitosanitarie o ad altre restrizioni)
 Observations: (p.ex. marchandise soumise à la quarantaine/a des contrôles sanitaires, phytosanitaires ou à d'autres restrictions)
 Licenza (12) (n° delle/le licenze) Certificati (13) (n° dell/i certificati) Fatture (14) (n° della/e fatture)

Certifico che le informazioni nella presente dichiarata sono esatte e che questo invio non contiene alcun oggetto dannoso o interdetto dalla normativa postale o doganale / Je certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration en douane sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux ou interdit par la législation ou la réglementation postale ou douanière
 Data e firma del mittente (15) **3/11/15**
AW Umberto Pantini
 Indirizzo/Adresse:
 Rinvia immediatamente al mittente / Renvoyer immédiatement à l'expéditeur
 Trattare come abbandonato / Traiter comme abandonné
 Via Superficie - SAL / Par voie de surface - SAL
 Via aerea/Par avion

COPIA 1: PER IL MITTENTE/POUR L'EXPÉDITEUR

La vostra merce possono essere soggette a restrizioni / Vos marchandises peuvent être soumises à des mesures de restriction.



A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (*articolo 47 del Regolamento della Corte*). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [*esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità*], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

PALAU GIOVANNETTI

2. Nome

PIETRO

3. Data di nascita

1	9	1	1	1	9	5	2
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012

4. Nazionalità

ITALIANA

5. Indirizzo

Corso di Porta Romana n. 54
20122 Milano (Italia)

6. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

00390289072122

7. Email (se del caso)

movimentogiustizia@yahoo.it

8. Sesso

maschile

femminile

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012

12. Attività

13. Sede

14. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

15. Email

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

**Rappresentante diverso da un avvocato/
Rappresentante di un'organizzazione**Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

AvvocatoCompilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato*.

24. Cognome

25. Nome

26. Nazionalità

27. Indirizzo

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

29. Fax

30. Email

ProcuraIl ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.

31. Firma del/della ricorrente

32. Data

2	3	1	0	2	0	1	5	es. 27/09/2012
G	G	M	M	A	A	A	A	

D. Stato (Stati) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

33. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input checked="" type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi-Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

Oggetto del ricorso

Tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) devono essere contenute in questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso (articolo 47 § 2 a) del Regolamento della Corte). Il ricorrente può integrare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del Regolamento). Tale limite al numero di pagine non comprende le decisioni e i documenti allegati al formulario.

E. Esposizione dei fatti

34.

1. Occorre premettere che l'odierno ricorrente, quale esponente della Società civile, si adopera da oltre 30 anni, a tutela della legalità e delle vittime di abusi giudiziari, e che il presente ricorso scaturisce da due procedimenti riuniti, il primo, oggetto delle presenti doglianze, risalente ad oltre 25 anni fa (R.G.N. 9203/90, Pretura Milano), con il cui atto introduttivo del giudizio denunciava vanamente di essere vittima di un illecito disegno, volto a soffocare ogni attività in campo economico e imprenditoriale della sua famiglia, onde estrometterla dal mercato e da tutti i luoghi e sedi di lavoro, ivi compresa la stessa abitazione di Via Zenale 9, in Milano, oggetto di continue turbative, mediante atti di violenza e minaccia e di uno scempio edilizio senza precedenti nella storia urbanistica della città (All. 1, 2, 3).
2. Con il secondo atto di citazione risalente al 23.10.96 (R.G.N. 12274/96), l'odierno ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione no profit Movimento per la Giustizia Robin Hood (di seguito: "ONLUS"), evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il Comune di Milano e il Sindaco p.t., anche in proprio, in relazione alla richiesta di assegnazione e al successivo spoglio clandestino dei locali di Via Dogana 2, in Milano, già sede della ONLUS, nonché di un alloggio per la famiglia Palau Giovannetti, nelle more estromessa con violenza e minaccia dalla propria abitazione di Via Zenale 9, in Milano, oggetto del connesso procedimento di cui alla narrativa che precede.
3. Al riguardo, il ricorrente denunciava che a seguito del suo incessante impegno sociale è stato oggetto di oltre 1000 procedimenti (di cui 128 in Cassazione - All. 4), per pretesi reati di natura ideologica scaturenti dalle sue stesse inesaminate denunce relative alle medesime vicende e interessi sostanziali afferenti il boicottaggio paralegale delle attività associative e imprenditoriali della sua famiglia e le molteplici iniziative giudiziarie, denunce, esposti, class actions, petizioni popolari e manifestazioni promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di "mani pulite", nell'ambito delle attività della ONLUS, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della parte sana della magistratura antimafia (http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere).
4. A fronte dell'azione svolta in difesa dei soggetti più deboli va sottolineato che i ricorrenti sono stati insigniti dalla Fondazione Kennedy of Europe, nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini", del titolo di "eroe locale", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, coraggiosa avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura filogovernativa per le sue attività in difesa di soggetti scomodi al regime: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (All. 5, 6, 7).
5. In tale contesto, con sentenza n. 8302/15, la Corte di Cassazione, sez. II penale, depositata il 23.4.2015 (R.G.N. 13647/2009), ad epilogo di un procedimento violativo dei più elementari diritti, respingeva il ricorso, rendendo irrevocabile la sentenza n. 902/2008, della Corte d'Appello di Milano, depositata in data 7.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. 246/03 e 2694/04 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 2277/04, respingeva gli appelli proposti dal ricorrente in proprio e quale presidente della ONLUS, confermando da una parte la sentenza n. 13619/01 del medesimo tribunale, condannandoli a corrispondere al Comune di Milano a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva la somma di € 53.190,63 oltre interessi legali e spese di lite (All. 8).
6. Onde rendere più agevole l'esame dei fatti e delle doglianze, si precisa che il presente ricorso è limitato alle sole violazioni relative al primo procedimento R.G.A. 246/03, riunito in sede di appello, al secondo, R.G.A. 2694/04, avente ad oggetto un'azione per risarcimento danni da fatto illecito per le continue violente turbative del godimento dell'immobile, anche nei confronti del Comune di Milano [che complicitamente le tollerava e favoriva] nonché querela di falso con accertamento della simulazione assoluta trasferimenti di proprietà dell'immobile di via Zenale 9, in Milano, posti in essere in frode ai diritti del ricorrente, quale promissario acquirente e titolare di diritto di prelazione.
7. Al riguardo, si precisa che con ordinanza 18.10.06, la Corte d'appello disponeva la riunione dei due giudizi, dando atto che tra le cause R.G.A. nn. 2694/04 e 246/03 "esiste un rapporto di connessione soggettiva parziale e nel contempo altresì di connessione oggettiva, posto che la domanda di tutela contro asserite azioni discriminatorie poste in essere dal Comune di Milano avverso il Movimento per la Giustizia Robin Hood e Palau Giovannetti risulta formulata in entrambe le cause".
8. Ciò premesso, va ricordato in fatto che con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 30.5.90, l'odierno ricorrente

Esposizione dei fatti (seguito)

35.

unitamente alla sua ex convivente, Astrid Fischer, deducendo che l'immobile di interesse storico-architettonico, da lui condotto in locazione e di cui era promissario acquirente, era oggetto di turbativa violenta del pacifico godimento e di illegittime demolizioni di parti comuni, scale, tetti, abitazioni, pareti, soffitti e affreschi ottocenteschi in spregio ai vincoli urbanistici e architettonici, nonché a precedenti decreti di sequestro penale e diffide della Sovrintendenza ai Monumenti di Milano, evocava in giudizio la Begonia Igc srl, Battanta Virginio, Cattedrale srl e Barbieri Monestiroli srl, avanti alla locale Pretura, chiedendo in virtù dell'estrema gravità e pericolosità dei lavori, anche inaudita altera parte: a) l'immediata sospensione delle demolizioni in corso e di qualsiasi altra attività edile nell'immobile di Via Zenale 9; b) la rimozione di tutte le attrezzature di cantiere ed asporto delle macerie; c) il puntellamento delle strutture pericolanti; d) il ripristino delle preesistenti condizioni architettoniche e strutturali di parti comuni e abitazioni; e) il ripristino dell'impianto elettrico e citofonico; f) l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e pulizia delle parti comuni per assicurare il mantenimento dell'igiene; g) ogni altra opera necessaria e opportuna; fissando breve termine per l'esecuzione dei lavori, autorizzando i ricorrenti decorso tale termine, all'esecuzione delle opere a spese dei convenuti, concedendo gg. 60 per l'inizio del giudizio di merito (All. 1).

9. Il Pretore, nonostante il grave pregiudizio in atto, senza assumere alcuna misura provvisoria, fissava comparizione delle parti al giorno 11.6.90, per poi procrastinare dilatoriamente la sospensiva di udienza in udienza, seppure il Ctu avesse dato atto della conclamata pericolosità e illegittimità dei lavori che, nelle more, del giudizio continuavano ininterrotti, giungendo a demolire scale di servizio, tetti, solai, portineria, condutture di acqua e gas, allacci di luce e telefono, nonché, infine, le cantine, allo scopo di aumentare le volumetrie e costruire due piani interrati di box, in palese violazione degli artt. 1575 e 1582 c.c., al fine di costringere i ricorrenti a rilasciare loro malgrado l'abitazione.

10. Si costituivano la Cattedrale srl e Barbieri e Monestiroli, sostenendo falsamente che i lavori non avrebbero interessato il corpo del fabbricato abitato dagli attori e che le opere sarebbero già state sospese, mentre il Battanta chiedeva di venire estromesso dal giudizio, assumendo di avere alienato l'immobile, domanda a cui la difesa degli attori si opponeva, denunciando la simulazione assoluta dei trasferimenti di proprietà avvenuti in frode al titolo di promissario acquirente e al diritto di prelazione del locatario, ovvero il palese consilium fraudis tra Omega, Begonia e Cattedrale, società di comodo e di esigua consistenza patrimoniale, che infatti risultano oggi tutte cessate.

11. Il Pretore pur dando atto dell'esistenza di ingenti opere in corso si limitava ad ordinare il ripristino dell'impianto citofonico, disponendo Ctu volta ad accertare la reale incidenza delle opere in corso sul godimento dell'immobile.

12. Nelle more, l'Ing. Virginio Battanta veniva incriminato per danneggiamenti e violenza privata aggravata (doc. 5 fasc. Pretura) e i competenti organi della P.A., dapprima inerti, ingiungevano una serie di ordinanze di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, a pena delle sanzioni di legge, che rimanevano, poi del tutto disattese, nonostante le ripetute denunce e diffide (Docc. 7, 8, 10, 14-16 26, 27-27bis, 28-28bis, 2ter, 28quater, 29, 38. Pretura).

13. In data 27.9.90, il Ctu depositava una prima relazione, facendo presente al Pretore che lo aveva incaricato di verificare la legittimità dell'autorizzazione edilizia n. 106/90 (poi annullata dal Tar e sequestrata dal Gip) di aver subito "ostruzionismo e insulti" dai funzionari che gli impedivano l'accesso agli atti, facendo rilevare che "non sarebbe stato possibile eseguire i lavori di cui all'autorizzazione n. 106/90, in presenza di inquilini, ravvisando gravi situazioni di pericolo in relazione alla sicurezza degli stessi" (All. 14 e 14bis).

14. All'udienza 2.10.90, la difesa dei ricorrenti dopo aver sventato e fatto revocare l'anomala ordinanza di estinzione del procedimento, emessa dal Pretore, prima dell'udienza, in quanto a suo dire informata che tra le parti sarebbe stato raggiunto un accordo con il versamento della somma di Lire 1.500.000.000 e il rilascio dell'immobile (All. 13).

15. In assenza di qualsiasi tutela cautelare, senza che mai il ricorrente avesse ricevuto alcuna offerta di transazione, con altro parallelo ricorso ex artt. 1171 e 1172 c.c., notificato in data 22.10.90, poi riunito al presente procedimento, veniva proposta denuncia di nuova opera e danno temuto, anche nei confronti della Professionale Immobiliare s.p.a., ora in liquidazione, subentrata alla Cattedrale srl per incorporazione, insistendo per l'immediata remissione in pristino delle parti comuni e rimozione di macerie e strutture di cantiere presenti nell'immobile (All. 2).

16. Con querela di falso del 18.10.90 e 8.2.91, il ricorrente denunciava il vorticoso avvicendamento di società e la simulazione dei trasferimenti di proprietà, dalla Sapa Assicurazioni, originaria locatrice, a Omega, Begonia, Cattedrale, Professionale spa, ora in liquidazione, impugnando i rogiti, avvenuti come detto in frode al titolo di promissario acquirente e al suo diritto di prelazione, nonché la falsità materiale e/o ideologica di una serie di atti, note di trascrizione, verbali di assemblea, fittizi trasferimenti di sede, nomine di amministratori unici e fittizie accettazioni di incarico da parte di prestanomi e ignari pensionati, rimasti irreperibili ad ogni notificazione di atti (All. 17).

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

17. Nonostante la denuncia di ostruzionismo subito dal CTU Arch. Bettera, da parte dei funzionari comunali, il Giudice tergiversava, giungendo a trasmettere gli atti alla Procura di Brescia, evidenziando reati a carico del ricorrente, che verrà poi prosciolto, mentre l'ex Pretore Dr.ssa Grossi, è stata invece condannata per fatti di corruzione in relazione alle sue attività di Giudice fallimentare, da parte della stessa Procura di Brescia.

18. Con decreto 17.10/28.10.91 del G.I.P. Dr.ssa Polizzi e del P.M. Dr. Di Pietro venivano posti sotto sequestro penale l'autorizzazione edilizia n. 106/90, rilasciata dal Comune di Milano alla Begonia, nonché il cantiere e l'intero stabile di Via Zenale 9, dando atto che l'immobile era stato trasformato in un vero e proprio cantiere edile, in spregio ai vincoli urbanistici e architettonici per gli immobili ubicati nel centro storico in zona omogenea A e del pericolo derivante alla sicurezza e incolumità per gli abitanti (All. 3 e docc. 9 e 10, fasc. Tribunale). Elementi, invece, abnormemente esclusi in sede civile, dal Pretore della fase interdittale, il quale, senza dare atto del divieto d'innovazione, ex art. 1582 c.c., fissava termine di gg. 30, dalla comunicazione per l'inizio del giudizio di merito, respingendo da una parte le istanze cautelari di cui al ricorso ex artt. 1171 e 1172 c.c. e, dall'altra limitandosi ad ordinare di ovviare a taluni inconvenienti, omettendo di provvedere sia sulla querela di falso sia sulla sospensione dei lavori sia sull'acquisizione della pratica edilizia indebitamente rifiutata al Ctu, sia sugli accertamenti peritali della legittimità delle autorizzazioni edilizie.

19. Con atto di citazione notificato il 13.3.91 il ricorrente evocava quindi in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Begonia, Battanta Virginio, Cattedrale, Barbieri Monestiroli, Professionale Immobiliare, nonché il Comune di Milano, al fine di far preliminarmente accertare la falsità degli atti impugnati, in relazione alla simulazione dei vorticosi trasferimenti di proprietà, ordinando al Comune di Milano l'esibizione della documentazione, da acquisirsi agli atti, relativa alle autorizzazioni edilizie, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande attoree, di cui al ricorso 21.5.90, dalla lettera A) alla G), e condannando in solido i convenuti, compreso il Comune di Milano, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa, anche ex art. 96, per avere resistito in giudizio con malafede e colpa grave.

20. In data 25.10.91, Bulgheroni Sandro, titolare della Campazzino, ennesima società succedutasi, veniva rinviato a giudizio con Speciale Francesco, dipendente del Battanta per i reati di cui agli artt. 110, 610 c.p.: "perché in concorso tra loro con violenza e minaccia costringevano Palau Giovannetti Pietro a tollerare i lavori edilizi con i relativi rumori e vibrazioni in Milano in Via B. Zenale 9, e costringevano la predetta parte lesa a non transitare nell'area dei lavori pur essendo contenuta nell'area condominiale", nonché dei reati p. e p. dagli artt. 110 e 635 c.p.: "perché in concorso tra loro danneggiavano, distruggendole, le scale e le parti comuni di pertinenza dell'abitazione di Palau Giovannetti Pietro. (Fatti commessi in Milano il 25.10.1991". (Cfr. Doc. 28, fasc. Tribunale).

21. In data 26.2.93, la Procura disponeva un ulteriore rinvio a giudizio nei confronti del responsabile dei lavori della Campazzino, per i reati di cui agli artt. 110 e 581 c.p.: "per aver in concorso con persone non identificate percosso Pietro Palau Giovannetti buttandolo a terra e colpendolo con pugni e calci" (querela 26.2.93, doc. 40, fasc. Trib.). Ciò nonostante, in sede civile non verrà mai assunto alcun efficace provvedimento volto a inibire tali illecite condotte, ignorando ogni successivo provvedimento dell'A.G. penale e amministrativa, anche in sede di reclamo e nei successivi gradi, culminati con la sentenza di ultima istanza, con la quale la Corte respingeva il ricorso, senza entrare nel merito, con motivazioni capziose e palesemente elusive, incentrate sull'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, norma peraltro da anni abrogata, in base alla quale erano stati formulati una serie di quesiti di diritto, rimasti di fatto privi di qualsiasi congrua risposta, afferenti la nullità della sentenza di appello e dei decreti di riassegnazione a diverso Istruttore e rimessione in ruolo, dopo che la causa era stata da vari mesi introitata a sentenza e che l'originario C.I. Lombardi aveva depositato la velina della sentenza, che il Presidente Mariani si era rifiutato di sottoscrivere, come dallo stesso riferito alla parte, recatasi in cancelleria per conoscere l'esito della causa (All. 22, 24 e 24bis - fasc. CEDU). Atti di cui è stata vanamente sollecitata l'acquisizione poiché rilevanti ai fini di accertare la nullità dell'intero giudizio.

22. Ragioni per cui occorre richiedere misure provvisorie, ai sensi degli artt. 39.2, 40 e 41 del Regolamento CEDU, atte ad inibire le condotte discriminatorie e persecutorie, in danno del ricorrente, nonché dell'Associazione rappresentata, ripristinando la legalità e i diritti fondamentali della persona, trattandosi di pregiudizio irreparabile, che viola gli artt. 5, 6, 8, 13, 14 CEDU e art. 1 del Protocollo n. 12 (divieto generale di discriminazione).

23. Questi i fatti e le questioni più rilevanti ai fini della misura cautelare qui invocata, per cui alla luce del pregresso contestato (preteso) provvedimento di "irricevibilità" di altro parallelo ricorso alla CEDU (All. 25), si rende necessario richiedere la ricasazione della dr.ssa Elena D'Amico, del Giudice unico M. Lazarova Trajkovska e del capo divisione Paolo Cancemi, rinviando ogni più articolata censura ed esposizione, anche in ordine all'illegittimità delle sanzioni e provvedimenti assunti dalle Autorità giudiziarie e amministrative italiane, alle note integrative di seguito allegate.

Esposizione dei fatti (seguito formulario).

24. Ad integrazione della sintetica esposizione dei fatti che precede, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Cedu (art. 47 lett. b), si allegano le seguenti ulteriori osservazioni, attirando l'attenzione della Corte che il presente caso riveste un interesse di carattere generale sia per quanto attiene la soluzione delle questioni trattate sia per quanto attiene l'incompatibilità della “referendaria” Elena D'Amico, della quale si è già chiesta in parallelo connesso procedimento la sostituzione, unitamente al capo Divisione Paolo Cancemi, con altri “*non-judicial rapporteur*” (art. 27 § 3 Reg.), muniti dei necessari requisiti di indipendenza e di imparzialità, dei quali si ritengono privi sia rispetto alle previsioni contenute nel Rapporto esplicativo al Protocollo 14, § 59 sia per avere gli stessi arbitrariamente dichiarato o contribuito a dichiarare “*irricevibile*” il pregresso ricorso trasmesso il 25.8.15, come denunciato al Presidente e al Cancelliere CEDU con lettera 8.10.15 (**All. 25**), per quanto attiene il mancato rispetto delle procedure previste in materia di presentazione e di definizione dei ricorsi, che non consentono alcuna preventiva deliberazione da parte del “*rapporteur*”, essendo tale facoltà prerogativa esclusiva della Corte, per i motivi espressamente disciplinati dagli artt. 27, 35, 38, 40 Cedu e 47 c. 5.1 e 49.1 Reg., tenuto conto tra l'altro che detto ricorso, **riguardando una domanda di misura provvisoria, doveva venire in ogni caso trasmesso, esaminato e deciso dalla Corte**, ai sensi dell'art. 47 c. 5.1, lett. b), Regolamento.

25. Lo stesso dicasi per quanto attiene il Giudice unico M. Lazarova Trajkovska, avendo questi deciso o contribuito a decidere ogni pregresso e connesso ricorso, omettendo di fare pervenire copia delle relative decisioni richieste, ignorando gli obblighi di natura pubblicistica e di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 Cedu e artt. 33.4 e 78 Regolamento, come già pure portato a conoscenza del Presidente e del Cancelliere CEDU con raccomandata A.R. 24.7.15 (**All. 25**). Risultando perciò compromessa la loro indipendenza e capacità decisoria, anche tenuto conto del fatto che appare del tutto anomalo che tutti i ricorsi riferibili alla persona del ricorrente e alla Associazione da lui rappresentata siano stati assegnati e decisi dallo stesso Giudice e/o “*rapporteurs*” (D'Amico e Cancemi), questi ultimi, quali funzionari amministrativi, pacificamente legati all'apparato statale itaaliano e **privi dei necessari requisiti di indipendenza e imparzialità, rispetto al proprio ruolo di provenienza, quando svolgono funzioni giurisdizionali**, conformemente a quanto previsto dal Rapporto esplicativo al Prot. 14, § 59 e

dall'art. 26 § 3, lett. e) CEDU. 26. In attesa di ricevere dal Presidente e dal Cancelliere i necessari chiarimenti sulla legittimità dei pregressi provvedimenti adottati, si fa sin d'ora espressa riserva di proporre richiesta di revisione ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di ogni connessa precedente decisione relativa ai ricorsi indicati in atti (nn. 13797/08, 50587/10, 26935/10, 179/12, 55998/13, Palau Giovannetti c/Italia e nn. 12797/10 e 29090/15 Palau Giovannetti e Classic Cars c/Italia, ed altri patrocinati dall'Associazione, tutti dichiarati "irricevibili" dai medesimi soggetti).

27. Per quanto attiene l'anomalo svolgimento del giudizio e le violazioni denunciate, occorre precisare che all'udienza del 10.4.07, gli appellanti precisavano le loro conclusioni, nell'ambito dei giudizi riuniti, come da fogli separati, siglati dal C.I., insistendo per la riunione anche di ulteriori due connessi procedimenti (R.G.A. nn. 3001/03 e 3076/04), pure aventi ad oggetto atti discriminatori della P.A. nelle libertà di associazione, di comunicazione e di espressione del pensiero della Onlus e del suo legale rappresentante.

28. Le cause venivano dunque introitate a sentenza e dopo il deposito di comparse e repliche conclusionali, veniva fissata la camera di consiglio del giorno 3.7.2007, per la deliberazione, secondo le previsioni di cui all'art. 352 c.p.c.

29. Sennonché del tutto inopinatamente alcuni mesi dopo la citata camera di consiglio, senza alcuna formale decisione da parte del giudice naturale e dei membri facenti parte del Collegio che avevano partecipato alla discussione, né alcun richiamo alle deliberazioni assunte nella predetta udienza in camera di consiglio 3.7.07, svoltasi a porte chiuse, il Presidente Mariani con proprio *unilaterale* provvedimento, depositato il 4.9.07, rimetteva le cause sul ruolo, designando un nuovo relatore nella persona della dr.ssa Lo Cascio, in definitiva sostituzione del dr. Lombardi, fissando udienza al 23.10.07. Sottacendo ed eludendo con modalità illegittime il contrasto che si era venuto a determinare tra il Presidente e il Cons. Istruttore, Dott. Lombardi Erasmo, il quale come riferito dallo stesso Mariani, aveva già depositato la velina della sentenza, la cui decisione di probabile segno opposto, era risultata "sgradita" allo stesso Presidente di sezione.

30. Pertanto, con istanza 23.10.2007, l'odierno ricorrente chiedeva la revoca di detto decreto, facendone rilevare la nullità, tardività, illegittimità, nonché l'assoluta incongruenza logico-giuridica della motivazione basata

sull'inconferente assunto che il C.I. Dott. Lombardi [si noti bene: due mesi dopo l'udienza di discussione!], aveva chiesto ed ottenuto in data 3 settembre 2007, un congedo di 30 gg. per gravi motivi di salute: questione che nulla ha a che vedere con la mancata pubblicazione della sentenza e il sottaciuto contrasto con il Presidente che si era invero rifiutato di approvare e sottoscrivere la decisione predisposta dal Consigliere Istruttore .

31. Il nuovo Collegio, dando atto della pregiudizialità della predetta istanza di revoca e dell'eccezione di nullità dell'impugnato decreto presidenziale rimetteva gli atti allo stesso Presidente Mariani per provvedere sulla richiesta di annullamento.

32. Con provvedimento 24.10.07, notificato in data 5.11.07, il Presidente confermava il proprio decreto (adottato sotto forma di ordinanza) e rimetteva le parti avanti al nuovo collegio per l'udienza del 13.11.07.

33. Con ricorso 10.11.07 al Primo Presidente il difensore dei ricorrenti impugnava i provvedimenti con i quali si confermava la sostituzione del C.I. dopo l'inizio della discussione, in assenza dei presupposti di legge, ovvero in violazione del principio di immutabilità del Giudice naturale precostituito ex lege e del collegio, chiedendone l'annullamento, impregiudicata ogni azione di responsabilità ai sensi della Legge N. 117/88 (Art. 24).

34. Il primo Presidente ritenendo che i provvedimenti pronunciati dal Presidente sezionale per designare e/o sostituire il C.I. non siano assoggettabili a reclamo, dichiarava inammissibile l'istanza di revoca, ma ritenendo opportuno valutare i presupposti di applicazione dei criteri di cui all'art. 174 c.p.c., ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza attribuito allo Ufficio disponeva la trasmissione degli atti alla Presidenza della Corte territoriale per ogni valutazione anche di carattere disciplinare, poi ritenuta insussistente.

35. All'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa degli attori ribadiva la nullità del decreto presidenziale, privo di qualsiasi collegamento logico e fattuale con la decisione assunta nella camera di consiglio del 3.7.07 e la non accettazione del contraddittorio sulla fase successiva al giudizio già introitato a sentenza, chiedendo dichiararsi la nullità di detta nuova fase. Eccezioni tutte che rimarranno poi, come detto, del tutto inesaminate e prive di qualsiasi censura, anche in sede di legittimità.

36. E' inutile sottolineare che tali anomale procedure e provvedimenti man mano

adottati in danno del ricorrente in violazione del rispetto delle più elementari regole procedurali, trascinando un giudizio di merito cautelare per oltre 25 anni, abbiano impedito di accertare qualsiasi responsabilità in capo alle società convenute e al Comune di Milano, consentendo alle stesse di dissolversi, rimanendo del tutto impunte, unitamente ai magistrati che hanno coperto illeciti e manovre fraudolente, sostenendo irragionevolmente la legittimità dei lavori e delle autorizzazioni edilizie e/o comunque l'ininfluenza di tali condotte ai fini risarcitori.

37. Ciò nonostante, come sopra ricordato, in data 25.10.9, il legale rappresentante della Campazzino, Sig. Bulgheroni Sandro, veniva rinviato a giudizio con Speciale Francesco dipendente del Battanta per i reati di cui agli artt. 110, 610 c.p.: ***“perché in concorso tra loro con violenza e minaccia costringevano Palau Giovannetti Pietro a tollerare i lavori edilizi con i relativi rumori e vibrazioni in Milano in Via B. Zenale 9, e costringevano la predetta parte lesa a non transitare nell'area dei lavori pur essendo contenuta nell'area condominiale”***, nonché dei reati p. e p. dagli artt. 110 e 635 c.p.: *“perché in concorso tra loro danneggiavano, distruggendole, le scale e le parti comuni di pertinenza dell'abitazione di Palau Giovannetti Pietro (in Milano il 25.10.1991)”*. (Cfr. Doc. 28, fasc. Tribunale).

38. Ciò nonostante, in data 19.3.2002, il nuovo CTU nominato. Ing. Mannella, abbia confermato la pericolosità del cantiere e la ripresa di massicce demolizioni, confermando che nessuna delle ordinanze del Sindaco e del locale Ufficio di Igiene, , rivolte anche nei confronti del Comune di Milano, erano state ottemperate, permanendo le situazioni di pericolo, assenza di decoro e di igiene nello stabile.

39. L'allarmante quadro di denegata giustizia e violazione del rispetto dei diritti protetti dalla Costituzione italiana e dalla CEDU, si evince dall'ordinanza 29.6.92, con la quale il G.I. respingeva del tutto inopinatamente ancora una volta il ricorso ex art. 700 c.p.c., asserendo che *“non sarebbero stati sottoposti elementi tali da fare ritenere sussistenti gli indispensabili requisiti di imminenza e irreparabilità del pregiudizio e che la loro realizzazione varrebbe in concreto ad anticipare la pronuncia stessa”*, sebbene fosse stata denunciata la violazione del diritto alla salute, al pacifico godimento dell'immobile e ad una equa amministrazione della giustizia, come anche sottolineato da diverse interrogazioni parlamentari e

molteplici articoli di denuncia dei maggiori quotidiani nazionali.

40. Vale la pena altresì di ricordare che in data 26.2.1993 la Procura di Milano disponeva un ulteriore rinvio a giudizio nei confronti del responsabile dei lavori della Campazzino, Pietro Fornoni, per i reati di cui agli artt. 110 e 581 c.p. **“per avere in concorso con persone non identificate percosso Pietro Palau Giovannetti buttandolo a terra e colpendolo con pugni e calci”** (querela 26.2.93, doc. 40, fasc. Tribunale).

41. Nella perdurante assenza di qualsiasi tutela cautelare, in sede civile, con decreto 28.3.94 il Tribunale penale disponeva l'ennesimo rinvio a giudizio del responsabile del cantiere Fornoni Pietro, per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 610, 56, 635 c.p.: **“perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza consistita nell'afferrarlo per i capelli ed alla gola costringeva Pietro Palau a non scattare alcune fotografie dell'immobile sito in Via Zenale 9 Milano e compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a distruggere la sua macchina fotografica, scagliandola contro il muro dello stabile”**. Fatto commesso in Milano il 28.3.1994 (doc. 40b, fasc. Trib).

42. Ciò nonostante, con ordinanza 9.7.94 il G.I. dr. Secchi pur non negando il *vulnus* dei diritti primari dei ricorrenti respingeva ogni domanda, fissando udienza di p.c., assumendo che per fare cessare il pregiudizio e lo stato di continuo pericolo per la integrità fisica e la salute cui è sottoposta la famiglia Palau sarebbe bastato rilasciare l'immobile e che l'attività denunciata dai ricorrenti, al contrario, avrebbe costituito **“esercizio positivo”** (non caratterizzato da intento emulativo) delle facoltà del proprietario, **“traducendosi in una modalità di uso della cosa per il suo futuro miglior godimento”**.

43. Con sentenza 25.9.01, il Tribunale di Milano (giudici Errico, Vigorelli, Manunta) respingeva ogni domanda attorea, dichiarando la contumacia di Begonia I.G.C., Cattedrale srl, Barbieri Monestiroli srl e la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milano, compensando le spese nei confronti di quest'ultimo, del Battanta e della Campazzino, ma condannando, invece, gli attori a rifondere le spese di giudizio alla Professionale Immobiliare s.p.a., per complessive Lire 24.066.000, oltre accessori di legge.

44. Gli esiti dei giudizi di appello e di legittimità sono già stati ampiamente esposti e commentati nella narrativa che precede, la cui sola durata complessiva di oltre 25 anni dal primo atto introduttivo, risalente al 30/5/1990, ben mette in luce

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Pietro Palau Giovannetti c/Italia

la volontà degli organi statuali italiani di degare qualsiasi forma di tutela, anche risarcitoria, violando i diritti fondamentali del rispetto della persona e della dignità umana sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla CEDU.

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate nonché delle relative argomentazioni

37. Articolo invocato	Argomentazioni	
Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	<p>Il ricorrente ritiene che le statuizioni civili confermate integralmente in suo danno dalla Corte di Cassazione comportino la violazione degli artt. 5, 6 §§ 1-3, 8, 13 (letti anche congiuntamente all'art. 14 CEDU e 1 Protocollo n. 12, divieto generale di discriminazione), per le ragioni di seguito esposte, riservandosi, sin d'ora, ogni più ampio diritto di integrare, modificare e ampliare nel prosieguo della procedura, le proprie doglianze nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 § 1, CEDU.</p> <p>1. Quanto all'art. 5 CEDU, perché le ripetute illecite demolizioni, atti di violenza privata, minaccia alla propria incolumità e turbativa violenta al pacifico godimento dell'immobile hanno vulnerato gravemente il diritto alla libertà e alla sicurezza, oltretutto al rispetto dei propri beni, di cui è stato poi spossessato seppure estranei all'esecuzione di rilascio, portata a termine con modalità sommarie e violenza.</p> <p>2. Quanto all'art. 6 § 1 CEDU, perché le modalità di svolgimento del giudizio in ogni fase e grado, hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate falsità e violazioni, anche procedurali, senza che l'A.G., in oltre 25 anni dall'introduzione del giudizio pretorile, termine irragionevolmente lungo, si sia pronunciata sulle domande degli attori e i motivi principali di gravame, in maniera sufficientemente chiara e precisa, in relazione ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU, con particolare riferimento alla natura discriminatoria degli atti impugnati, appalesandosi perciò l'assenza di sufficienti garanzie di imparzialità degli organi giudicanti.</p> <p>3. Quanto all'art. 6 § 3, lett. d, in quanto è stato negato incongruamente l'esame dei testi e l'accertamento istruttorio delle reiterate violazioni ai diritti fondamentali della persona, con riferimento al pacifico godimento dell'immobile e denunciate plurime falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici, in violazione dell'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti.</p> <p>4. Quanto all'art. 8, poiché le reiterate violenze e abusi edilizi impunemente favoriti dalla Amministrazione comunale, del tutto inerte a qualsiasi richiesta di intervento e denuncia della stampa nazionale, anche dopo il sequestro penale delle autorizzazioni edilizie e del cantiere, nonché dell'intero stabile, hanno vulnerato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, privando da ultimo il ricorrente e la sua famiglia della stessa assegnazione di un alloggio popolare, nonostante la sentenza del T.A.R. per la Lombardia e l'avvenuta esecuzione del rilascio dell'immobile di Via Zenale 9, Milano.</p> <p>5. Quanto all'art. 6 § 1 da leggersi unitamente all'art. 13 perché l'omesso esame della querela di falso e accertamento delle responsabilità dell'Amministrazione comunale e dei relativi danni morali, integra violazione del diritto ad un ricorso effettivo. L'art. 13 Cedu prevede infatti che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".</p> <p>6. Quanto all'art. 14, Divieto di discriminazione e art. 1 Prot. 12, Divieto generale di discriminazione, in quanto tali attività sono state attuate con finalità apertamente illecite e contrarie ai doveri istituzionali della P.A., onde favorire disegni criminogeni di palazzinari e pregiudicati, in rapporti d'affari con Palazzo Marino, al fine precipuo di estromettere con ogni mezzo la famiglia del ricorrente dalla sua abitazione, ignorando l'allarme sociale degli abusi e dei fatti di corruzione denunciati, nonché di soffocare ogni iniziativa economica, politico-sociale e imprenditoriale della stessa. Ciò anche con riferimento alle attività della Onlus i cui ripetuti atti discriminatori e persecutori posti in essere dall'Amministrazione comunale miravano e mirano ad estrometterla dalla piazza di Milano, criminalizzando il suo Presidente, che dal 1986 denuncia le collusioni all'interno di Palazzo Marino e di settori della magistratura italiana, le cui segnalazioni hanno contribuito a portare alla luce un diffuso fenomeno corruttivo e clientelare a livello nazionale ed europeo (segue).</p>	
Art. 6 § 1 - Diritto ad un equo processo		
Art. 6 § 3 (lett. d) - Diritto di far esaminare i testi a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico ...		
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare		
Art. 6 § 1 da leggersi unitamente all'art. 13 - Diritto ad un ricorso effettivo		
Art. 14 - Divieto di discriminazione e Art. 1 Protocollo n. 12 - Divieto generale di discriminazione		

G. Per ogni doglianza, voglia confermare di avere esperito tutti i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

<p>38. Doglianza</p> <p>- Art. 5 Cedu, perché le ripetute illecite demolizioni, atti di violenza privata, minaccia alla propria incolumità e turbativa violenta al pacifico godimento dell'immobile hanno vulnerato gravemente il diritto alla libertà e alla sicurezza anche dei propri famigliari e congiunti;</p> <p>- Art. 6 § 1, perché le modalità di svolgimento del giudizio hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate violazioni e di ogni domanda degli attori;</p> <p>- Art. 6 § 3 (lett. d), perché è stato negato qualsiasi esame dei testi e accertamento istruttorio;</p> <p>- Art. 8, poiché le reiterate violenze e abusi edilizi impunemente favoriti dalla Amministrazione comunale, del tutto inerte a qualsiasi richiesta di intervento e denuncia della stampa nazionale, anche dopo il sequestro penale delle autorizzazioni edilizie e del cantiere, nonché dell'intero stabile, hanno vulnerato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, privando da ultimo il ricorrente e la sua famiglia della stessa assegnazione di un alloggio popolare;</p> <p>- Art. 6 § 1 e 13, perché l'omesso esame della querela di falso e accertamento di responsabilità e danni, integra violazione del diritto a un ricorso effettivo;</p> <p>Art. 14, Divieto discriminazione e Art. 1 Prot. 12, Divieto generale di discriminazione, in quanto tali attività sono state attuate con finalità illecite</p>	<p>Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 30/5/90 - Atto di citazione ex artt. 1171 e 1172 c.c. - Atto di appello avverso sentenza Tribunale di Milano n. 13619/2001 - Ricorso in cassazione avverso sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08, depositata in data 07.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. N. 246/03 + N. 2694/04; - Sentenza Corte di Cassazione n. 8302/15 depositata in data 23.4.2015. <p>ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE</p> <p>Alla luce di quanto sopra, il ricorrente dichiara pienamente soddisfatte le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 35 § 1 e di aver esaurito ogni possibile ricorso interno. Il ricorso deve quindi ritenersi tempestivo sia in relazione alla data di deposito (23/4/15) sia a quella di effettiva conoscenza della sentenza, dovendosi fare riferimento, trattandosi di procedimento civile, alla rituale notifica della stessa e/o effettiva conoscenza da parte del ricorrente, il quale ne è stato informalmente edotto solo in data 03.09.2015, attraverso una comunicazione di uno dei legali avversari. Si deve ritenere perciò che il termine di cui all'art. 35 § 1 CEDU non sia ancora, in effetti, iniziato a decorrere, in quanto nessuna comunicazione o notifica integrale della sentenza è mai stata formalmente eseguita.</p> <p>Circa i criteri interpretativi del termine di 6 mesi per quanto possa occorrere si ricorda che la giurisprudenza della CEDU ha più volte avuto modo di precisare che detto termine, in relazione ai procedimenti civili, decorre dal giorno successivo alla data della pronuncia in pubblico della decisione definitiva o, in assenza di pronuncia, dal giorno successivo alla notifica della copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante (Andrea Sirotti Gaudenzi/Italia)</p>
---	---

F. Esposizione delle violazioni (seguito formulario)

I. VIOLAZIONE ART. 5 CEDU – IN QUANTO IL RICORRENTE E LA SUA FAMIGLIA SONO STATI PRIVATI DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA.

I.1. Al riguardo, si è già detto che le ripetute illecite demolizioni di scale, tetti e parti comuni, gli atti di violenza privata, la continua minaccia all'incolumità personale e dei propri famigliari, la turbativa violenta al pacifico godimento dell'immobile, le ripetute violazioni del proprio domicilio, furti, danneggiamenti, e fermi illegali, hanno vulnerato gravemente il diritto alla libertà e alla sicurezza, oltreché al rispetto dei propri beni, di cui il ricorrente è stato da ultimo spossessato seppure estranei all'esecuzione di rilascio, portata a termine con modalità sommarie, violenza e minaccia.

I.2. Secondo costante giurisprudenza della CEDU, sussiste come noto violazione dell'art. 5.1 della Convenzione, quando una misura restrittiva della libertà personale sia disposta in maniera arbitraria, come ripetutamente avvenuto nel caso di specie, ove il ricorrente e i suoi famigliari sono stati fatti di ripetuti fermi, arresti illegali e misure restrittive della libertà personale.

I.3. In base all'art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall'arbitrio delle autorità.

II. VIOLAZIONE ART. 6 § 1 - IN QUANTO I RICORRENTI SONO STATI OGGETTO DI UN PROCESSO NON EQUO, DECISO IN UN TERMINE NON RAGIONEVOLE (CIRCA 20 ANNI), DA MAGISTRATI PARZIALI.

II.1. Si é detto che le modalità di svolgimento del giudizio in ogni fase e grado, hanno impedito qualsiasi accertamento delle denunciate falsità e violazioni, anche procedurali, senza che l'A.G., in oltre 25 anni dall'introduzione del giudizio di primo grado, termine irragionevolmente lungo, si sia pronunciata sulle domande degli attori e i motivi principali di gravame, in maniera sufficientemente chiara e precisa, in relazione ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU, con particolare riferimento alla natura discriminatoria degli atti impugnati, appalesandosi perciò l'assenza di sufficienti garanzie di imparzialità degli organi giudicanti.

dalla denuncia del Giudice, avanti al Tribunale penale di Brescia, nutrendo quindi motivi di grave inimicizia nei suoi confronti, costituenti il tassativo obbligo di astensione. Procedimento, nell'ambito del quale, l'odierno ricorrente, in primo grado, era stato peraltro condannato alla pena di mesi otto di reclusione come risulta dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2250/97.

II.5. Lo stesso dicasi per quanto attiene il mancato esame della querela di falso, anche nell'ambito del connesso giudizio riunito al presente, ove la Corte si è limitata ad affermare che la querela di falso non potrebbe trovare ingresso neppure in appello solo perché la copia notificata al Comune di Milano della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, risulterebbe "mancante" della sottoscrizione in calce della parte come affermato dal primo giudice (Cfr. pag. 45 Sentenza appello). Ciò senza prendere in considerazione il fatto che la querela, invero regolarmente sottoscritta dalla parte, sia in calce all'originale della citazione di primo grado sia all'atto d'appello non poteva essere trattata dal giudice monocratico, il quale aveva l'indifferibile onere di rimettere la decisione sulla querela al Collegio ai sensi dell'art. 281 octies c.p.c.

II.6. Giova ricordare ancora che anche nel caso di querela proposta "incidenter" nell'ambito di una causa devoluta al giudice monocratico, sorge una ipotesi di connessione per dipendenza e cumulo oggettivo di causa che, ai sensi dell'art. 281 nonies c.p.c., impone al G.I. di ordinarne la riunione e, all'esito dell'istruttoria di rimetterle al collegio che pronuncerà su tutte le domande, salva separazione (art. 279 c. II n. 5 c.p.c.).

II.7. Parimenti violativa delle norme sul giusto processo e dell'art. 6 § 1 CEDU, risulta essere l'omesso esame di ogni domanda cautelare e di merito svolta nei confronti delle società immobiliari convenute e dell'Amministrazione resistente, nonché l'ingiustificato omesso espletamento degli accertamenti istruttori richiesti, nell'ambito del connesso giudizio, in relazione alla tempestività della riassunzione e alla nullità del decreto presidenziale di rimessione della causa in ruolo, senza alcun formale provvedimento del Consigliere Istruttore assegnatario.

III. VIOLAZIONE ART. 6 § 3 (LETT. D) - DIRITTO DI FAR ESAMINARE I TESTI, IN RELAZIONE ALL'OMESSO INGRESSO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE E DELLA QUERELA DI FALSO.

III.1. Nel caso Verbanov c. Bulgaria, la CEDU ha affermato che un ricorso può essere dichiarato inammissibile a causa di un "abuso" nell'esercizio del diritto di

II.2. Nel caso Udorovic c. Italia, la CEDU ha affermato la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU, a seguito della mancata valutazione di uno dei motivi di appello attinente la natura discriminatoria dell'atto impugnato. La Corte Europea, ribadendo che l'art. 6 implica soprattutto, a carico del tribunale, l'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti, salvo poi valutarne la pertinenza, ha in tal senso rilevato che l'analisi del reclamo depositato dal ricorrente in Corte d'Appello permettesse di constatare che uno dei mezzi formulati dall'interessato riguardasse in maniera esplicita tale decisione amministrativa e ne mettesse in discussione il carattere discriminatorio. Valutato, infatti, il contenuto dell'ordinanza del 1996 la Corte europea ha ritenuto che si potesse affermare che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'Appello potessero risultare influenti ai fini della decisione ed ha constatato, *ipso facto*, la violazione dell'art. 6.

II.3. Nella presente fattispecie, nei giudizi riuniti in esame, le A.G. adite, hanno omesso di svolgere qualsiasi compiuta e concreta valutazione in ordine a tutti i motivi di gravame attinenti la natura discriminatoria degli atti impugnati, attestanti obiettive restrizioni alle libertà e a diritti fondamentali dell'odierno ricorrente (diniego di giustizia e di accertamento delle responsabilità civile dei convenuti, diniego di assegnazione di un alloggio, nonostante l'intervenuta pronuncia del T.A.R. Lombardia), rendendo l'A.G. di ultima istanza una motivazione meramente apparente, che non consente di ritenere il processo equo.

II.4. Nel caso Thorgeir Thorgeirson c/Islanda, la CEDU accertando la violazione dell'art. 6, ha affermato che la valutazione sull'imparzialità del giudizio deve aver riguardo non solo alla posizione soggettiva del giudice ma anche alla circostanza che il giudizio offra delle garanzie sufficienti ad evitare che il giudice possa essere considerato prevenuto. Nella presente fattispecie, nell'ambito della presente giudizio, R.G.A. 246/03, l'A.G. italiana ha ritenuto immotivatamente irrilevante che uno dei componenti del collegio che ha deciso la causa in primo grado si fosse in precedenza astenuta per ben due volte e nonostante avesse ottenuto autorizzazione in tal senso, ha poi a sorpresa fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza n. 13619/01. Circostanza che rende palese la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, anche tenuto conto del fatto che il Giudice Dr.ssa Errico, come dalla stessa inizialmente ammesso nelle istanze di astensione, era **parte lesa** nel procedimento penale a carico dell'attore, Pietro Palau Giovannetti, scaturito

azione, ai sensi dell'art. 35.3 della CEDU, solo qualora si basi su fatti notoriamente falsi.

III.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno denunciato la ripetuta violazione e falsa applicazione di norme interne (art. 112, 131, 174, 279, 352, 158, 161, 162 c.p.c.), mediante la quale sono venute meno le garanzie del giusto processo e dei diritti garantiti dall'art. 6 § 1 e 3 lettera d) CEDU. Infatti, l'A.G., pur dando atto che i ricorrenti avessero tempestivamente eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della fase successiva alla rimessione in ruolo della causa, per effetto della nullità del decreto di sostituzione del C.I. e del successivo provvedimento del 1° Presidente, per assoluta assenza di collegamento con la decisione assunta nella camera di consiglio del 3.7.07, nulla rileva a riguardo, limitandosi ad affermare che “questa Corte quale giudice d'appello sulle decisioni assunte dal Tribunale di Milano è preposta esclusivamente all'esame delle doglianze processuali e di merito relative al primo grado di giudizio, dal che discende che non va in questa sede esaminata la questione di nullità del presente procedimento”.

III.3. Al riguardo, occorre evidenziare l'illegittimità delle procedure adottate e del decreto 4.9.07 di riassegnazione emesso dal Presidente della sezione, che poteva trovare applicazione solo nel caso di sostituzione disposta nel corso dell'istruttoria ovvero nel solo caso di assoluto impedimento del C.I. dr. Lombardi, e non già certamente vari mesi dopo la celebrazione della camera di consiglio 3.7.07, in cui la causa doveva essere definitivamente decisa con sentenza o, in caso di rimessione in ruolo, con ordinanza collegiale, che ai sensi dell'art. 131 c. 1° e 3° c.p.c. prevede la compilazione di sommario processo verbale, che deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che taluno dei componenti del Collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise.

III.4. Verbale da redigere a cura dal meno anziano e da sottoscrivere da tutti i componenti togati del Collegio che viene conservato a cura del Presidente in plico sigillato presso la Cancelleria e che non risulta allo stato agli atti, nonostante ripetute richieste al Primo Presidente e alla cancelleria competente (ex multis: C. 13831/99; C. 13601/04; C. 23.6.00 n. 8588; C. 13467/03).

Atto di cui si è chiesta vanamente l'acquisizione d'ufficio, stante l'impossibilità per le parti di estrane copia e la rilevanza ai fini del decidere, in quanto come sopra esposto e riferito dallo stesso Presidente, il Giudice naturale Dott.

Lombardi, titolare della causa, aveva depositato la velina della sentenza.

III.5. Ne consegue la palese violazione di norme interne (artt. 79 Disp. Att., 131, 174, 279, 352 c.p.c.) e nullità dei decreti del 24.10.07, 14.11.07, 3.12.07, con i quali viene dichiarata inammissibile l'istanza di revoca del provvedimento presidenziale impugnato, invece prevista, ciò anche in relazione agli obblighi di compilazione del parere espresso da ciascuno dei singoli componenti del collegio, scaturenti dalla Lex N. 117/88 e successive modificazioni sulla responsabilità civile dei magistrati (C. 13831/99, C. 7552/87, C. 7348/86; C. 8742/98; C. 4577/97, C. 4589/91).

III.6. Da un obiettivo esame del provvedimento impugnato non risulta, infatti, alcun collegamento logico-giuridico né riferimento alla delibazione <non nota>, assunta dal collegio nella c/c 3.7.07, la cui eventuale remissione in istruttoria doveva venire necessariamente deliberata in composizione collegiale e adeguatamente motivata, nonché resa pubblica in forma di ordinanza e non già di decreto presidenziale del tutto avulso dal contesto decisorio e dal normale *iter* procedurale (ex multis: C. 00/13393, 97/4577, 91/4589, 81/4362 e altre conformi).

III.7. Dallo stesso tenore del decreto presidenziale si evince infatti che il C.I. dr. Lombardi non ha mai rivolto alcuna istanza per venire sostituito nelle cause *de quibus*, trattenute in decisione sin dal 10 aprile 2007, essendosi meramente limitato, vari mesi dopo, e cioè in data 3 settembre 2007, a richiedere un congedo di soli gg. 30, motivato da ragioni di salute, insorte quando la causa doveva essere già da tempo decisa. L'inderogabile obbligo di deposito della statuizione, da parte dell'organo che ha introitato la causa in decisione, disciplinato dal citato art. 352 c.p.c., appare, altresì, ineludibilmente, confermato, anche dall'art. 132 c. 3° c.p.c., secondo cui, anche qualora venisse a mancare il Presidente e/o il giudice estensore precludendosi conseguentemente la possibilità di tempestiva sottoscrizione della decisione (per morte sopravvenuta e/o impedimento definitivo), vi è la facoltà di sopperire a tale inconveniente, menzionando l'impedimento, prima della sottoscrizione, da parte del consigliere più anziano del collegio, in caso di morte o altro impedimento del Presidente, o della sottoscrizione di solo quest'ultimo, in caso di morte od altro impedimento dell'estensore (C. 7348/86; C. 8742/98).

III.8. Pertanto nell'ipotesi in esame, contrariamente a quanto avviene per la sostituzione dell'istruttore, fuori dei casi previsti dall'art. 174 c.p.c., un'eventuale sostituzione del C.I., dopo la precisazione delle conclusioni, non dà luogo ad una

semplice irregolarità di carattere amministrativo, non idonea, come tale, ad incidere sulla validità della sentenza, ma all'emissione di un provvedimento, decreto di sostituzione, reso in carenza di potere che, violando il principio dell'immutabilità dell'organo giudicante, incide sulla validità stessa della sentenza.

III.9. Conseguenza di quanto fin qui esposto è che essendo stata la sentenza impugnata redatta e sottoscritta da un collegio completamente diverso da quello che aveva fatto originariamente precisare le conclusioni alle parti e disposto lo scambio delle comparse, la sentenza stessa deve ritenersi nulla, secondo la terminologia usata dal legislatore nell'art. 161 c.p.c, in quanto sottoscritta da organo diverso da quello che avrebbe dovuto sottoscriverla, essendo stato il nuovo collegio investito della titolarità del giudizio in base a decreto emesso contra legem, perché non connesso a legittimo provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, da adottarsi collegialmente, e, come tale, non idoneo a spogliare il precedente organo giudicante del potere-dovere di decidere e di redigere e sottoscrivere la relativa sentenza (Cass. n. 13831/99).

III.10. Analoghe violazioni delle norme costituzionali sul giusto processo e dei diritti garantiti dall'art. 6 § 1 e 3 lettera d) CEDU sono come detto rilevabili dall'omesso espletamento dei mezzi di prova in ordine all'accertamento della falsità materiale e/o ideologica degli atti impugnati e dei danni morali e materiali subiti da parte dei ricorrenti, il cui mancato ingresso risulta del tutto ingiustificato e violativo delle stesse norme interne (art. 112,115 c.p.c. e 2697 c.c.).

IV. VIOLAZIONE ART. 8, IN QUANTO LE REITERATE VIOLENZE, DEMOLIZIONI E ABUSI EDILIZI, IMPUNEMENTE FAVORITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL TUTTO INERTE A QUALSIASI RICHIESTA DI INTERVENTO E DENUNCIA, ANCHE DOPO IL SEQUESTRO PENALE DELLE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DEL CANTIERE, NONCHÉ DELL'INTERO STABILE, HANNO VULNERATO IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE, PRIVANDO DA ULTIMO IL RICORRENTE E LA SUA FAMIGLIA DELLA STESSA ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO POPOLARE, NONOSTANTE LA SENTENZA DEL T.A.R. PER LA LOMBARDIA E L'AVVENUTA ESECUZIONE DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI VIA ZENALE 9, MILANO.

IV.1. Nel caso Sipos c. Romania, la Corte EDU osserva che l'articolo 8 ha essenzialmente per oggetto lo scopo di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie ad opera delle autorità pubbliche. Ciascuno Stato non deve limitarsi all'astensione da tali interferenze; infatti, a questo obbligo negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare. Si può richiedere l'adozione di misure per il rispetto della vita privata anche nei rapporti tra singoli. Il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 8 non si presta a una definizione precisa ma i principi applicabili sono comunque simili. In particolare, in entrambi i casi, si deve tener conto del necessario equilibrio tra gli interessi generali e gli interessi dei singoli e lo Stato ha, in ogni caso, un margine di apprezzamento.

IV.2. Nel caso di specie deve ritenersi che gli atti e le interferenze poste in essere dalla P.A., in danno dei ricorrenti, nell'arco di circa 20 anni, e tuttora perduranti, siano privi di qualsiasi giustificazione e interesse pubblico, risolvendosi in atti apertamente arbitrari e di natura persecutoria, che hanno vulnerato in maniera grave e continuata la vita privata e familiare del ricorrente.

V. VIOLAZIONE ART. 6 § 1 DA LEGGERSI UNITAMENTE ALL'ART. 13 CEDU - DIRITTO D UN RICORSO EFFETTIVO

V.1. L'art. 13 Cedu prevede che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo, davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

La disposizione in questione impone agli Stati contraenti l'obbligo di offrire alle persone che sono sottoposte alla sua "giurisdizione" (art. 1 CEDU) la possibilità di far valere le proprie doglianze di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli e di ottenere che esse siano "esaminate con sufficienti garanzie procedurali e in modo complete da un foro domestico appropriate che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità" (cfr., da ultimo, Milen Kostov c. Bulgaria, sent. 3 settembre 2013, § 20).

V.2. Nella presente fattispecie l'ordinamento italiano non prevede alcun rimedio interno, oltre a quelli esperiti, accessibile ed effettivo per far valere i diritti lesi dei cittadini e delle Associazioni, nei confronti delle ingerenze della Pubblica Amministrazione, né tantomeno le dedotte falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici.

V.3. La violazione dell'art. 13 CEDU può essere come noto censurata da chiunque possa vantare un "grief defendable" ("arguable claim") ai sensi della Convenzione (Klass c. Germania, sentenza 6 settembre 1978, § 64, e Rice c. Regno Unito, sentenza 27 aprile 1988, § 52).

V.4. Ciò posto gli odierni ricorrenti lamentano che nel caso di specie non dispongono di alcun altro rimedio interno, oltre a quelli esperiti, avente i caratteri di accessibilità ed effettività richiesti dalla Corte, attraverso cui far valere le dedotte violazioni dell'art. 6 CEDU, letto congiuntamente all'art. 13 CEDU

VI. VIOLAZIONE ART. 14, DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E ART. 1 PROTOCOLLO N. 12 - DIVIETO GENERALE DI DISCRIMINAZIONE

VI.1. Sul punto, si è già detto che ad avviso dei ricorrenti sussiste violazione dell'art. 14 e dell'art. 1 del Protocollo n. 12 CEDU (Divieto generale di discriminazione), posto che le molteplici e ripetute attività discriminatorie poste in essere dalla Pubblica Amministrazione (ed avallate dalle decisioni della magistratura), sono state attuate con finalità apertamente illecite e contrarie ai doveri istituzionali della P.A., onde soffocare ogni iniziativa della Onlus ed estrometterla dalla piazza di Milano, criminalizzando il suo Presidente, che dal 1986 denuncia le collusioni all'interno dell'Amministrazione comunale milanese e di settori della magistratura italiana, i cui documentati esposti hanno contribuito a portare alla luce un diffuso fenomeno corruttivo e clientelare a livello nazionale ed europeo.

VI.2. Nel caso Stec ed altri c. Regno Unito, la CEDU accertando la violazione dell'art. art. 14, ha affermato che "Una distinzione è discriminatoria ai sensi dell'articolo 14, se non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire, se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito".

VI.3. Statuizione che ben si attaglia al caso qui in esame, oggi portato all'attenzione dei Giudici di Strasburgo, ragione per cui occorre sollecitare misure provvisorie, volte a far cessare le denunciate condotte aventi natura discriminatoria e persecutoria.

ESPOSIZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE PROVVISORIE

A TITOLO DI EQUA SODDISFAZIONE

E ALL'OGGETTO DEL RICORSO

Richiamato integralmente quanto dedotto e prodotto nella narrativa che precede e

fatta sin d'ora salva ogni ulteriore deduzione e produzione, nonchè ogni ulteriore doglianza che i ricorrenti riterranno opportuno e necessario formulare nel prosieguo della procedura, anche dietro richiesta della CEDU, si chiede che l'adita Corte, voglia così provvedere:

In via preliminare: previa necessaria astensione o sostituzione e/o ricasazione dei funzionari Elena D'Amico e Paolo Cancemi, con altro “*non-judicial rapporteur*”, nonchè del Giudice M. Lazarova Trajkovska, muniti dei requisiti di indipendenza e imparzialità, avendo gli stessi già deciso o contribuito a decidere ogni altro connesso procedimento, afferente gli interessi e i ricorsi degli odierni ricorrenti, disporre la trattazione prioritaria del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 41 del Regolamento di procedura, per tutti i gravi motivi suesposti;

Nel merito

Accogliere le doglianze enunciate nel presente ricorso e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione degli artt. 5, 6, 8, 13, 14 e 1 del Prot. N. 12 CEDU, per tutti i gravi motivi e le ragioni suindicate.

A titolo di riparazione, trattandosi di violazioni gravi, aventi carattere continuativo, con pesanti ripercussioni sulle libertà individuali, nonchè sul rispetto della vita privata e familiare, condannare lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, all'adozione di tutte quelle misure, sia di carattere individuale sia di carattere generale, necessarie per rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli delle denunciate violazioni delle norme CEDU e le relative cause, facendo cessare l'azione discriminatoria in atto.

Con riserva di formulate, entro i termini previsti dall'art. 60 del Regolamento di procedura della Corte, ogni altra domanda relativa alle misure di riparazione.

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 39.2, 40, 41 REGOLAMENTO CEDU

Il ricorrente, Dott. Pietro Palau Giovannetti, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, alla luce delle gravi violazioni inflitte nei confronti della sua persona e dei suoi famigliari e congiunti, i cui effetti pregiudizievoli hanno carattere continuativo da oltre 25 anni, minacciando in maniera irreparabile fondamentali diritti e libertà individuali, nonchè la sicurezza e la stessa propria libertà personale, per le ragioni già diffusamente esposte nel ricorso che precede

CHIEDE

che la Corte, dato atto di quanto sopra, previa necessaria astensione e sostituzione

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Palau Giovannetti c/Italia

e/o ricusazione dei funzionari Elena D'Amico e Paolo Cancemi, con altro “*non-judicial rapporteur*”, nonché del Giudice M. Lazarova Trajkovska, muniti dei requisiti di indipendenza e imparzialità, voglia invitare senza ritardo il Governo italiano a far cessare ogni azione discriminatoria e persecutoria in atto, provvedendo ai sensi degli artt. 39.2 (Misure provvisorie), 40 e 41 del Regolamento CEDU, trattandosi di pregiudizi gravi e irreparabili, che minano le stesse fondamenta dello Stato di diritto e la credibilità degli organi statuali nazionali e sovranazionali europei.

Con espressa riserva di altro dedurre e produrre a richiesta della Corte, nonché di formulare più ampie domande e richieste risarcitorie.

Milano, 23 ottobre 2015

Pietro Palau Giovannetti

Avv. Umberto Fantini

Pietro Palau Giovannetti

Avv. Umberto Fantini

39. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

40. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo.

Area di risposta per la domanda 40, con linee guida per la scrittura.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

41. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

42. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

Area di risposta per la domanda 42, con linee guida per la scrittura.

43. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

44. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

Per fatti diversi attinenti precedenti condanne penali per presunti reati di mera natura ideologica e giudizi civilistici.
Ricorsi n. 13797/08, 50587/10, 26935/10, 179/12, 55998/13, 12797/10, 29090/15 Palau Giovannetti e Classic Cars/Italia

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo,
- NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.

45. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi.

1. Atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 30.5.1990
2. Ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto ex artt. 1171 e 1172 c.c.
3. Decreto sequestro Gip Milano in data 17/10/1991
4. Elenco procedimenti iscritti presso la Cassazione a carico di Pietro Palau Giovannetti
5. Estratto Manuale Fondazione Kennedy
6. Articolo Corriere della Sera 1.6.2014 "Milano la città del bene"
7. Articolo settimanale Vita "Quando l'Avvocato veste i panni di Robin Hood"
8. Sentenza Corte di Cassazione n. 8302/15 depositata in data 23.4.2015
9. Ricorso in Cassazione avverso sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08
10. Sentenza Corte di Appello di Milano n. 902/08, sez. 3° civile, depositata in data 07.4.08, nei giudizi riuniti R.G.A. N. 246/03 + N. 2694/04
11. Atto di appello avverso sentenza Tribunale di Milano n. 13619/2001
12. Sentenza di primo grado Tribunale di Milano n. 13619/2001
13. Assegno bancario di lire 1.5000.000 e lettera Avv. Michele Saponara
14. CTU Arch. Bettera in data 27/9/1990 e 28/1/1991
15. Ordinanze cautelari Pretore di Milano in data 26.4.1988 e 11.2.1991
16. Sentenza TAR Lombardia annullamento autorizzazione edilizia n. 106/90
17. Querela di falso in data 18.10.90 e 8.2.91
18. Atto di citazione per inizio del giudizio di merito in data 13.3.91 (R.G.N. 5626/91)
19. Foglio di precisazione delle conclusioni primo grado
20. Comparsa conclusionale di primo grado R.G.N. 5626/91
21. Foglio di precisazione delle conclusioni in appello R.G.A. 246/03
22. Comparsa conclusionale e replica in appello R.G.A. 246/03
23. II° Replica conclusionale 29.6.07 (R.G.A. 246/03 e 2694/04)
24. Ricorso avverso decreto sostituzione C.I. (R.G.A. 246/03 e 2694/04; Istanza di revoca 23/10/07
25. Lettere raccomandata 8/10/2015 e 24/7/2015 Avv. Fantini/Presidente/Cancelliere Cedu

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

46. Osservazioni

In allegato si trasmette altresì istanza ex art. 39 del Regolamento con riserva di altro dedurre e produrre nei termini fissati dall'art. 38 Regolamento, anche dietro eventuale richiesta della Corte, con particolare riferimento agli atti e documenti dei giudizi di merito e di legittimità, nonché alle decisioni relative ai procedimenti in corso, facendo presente di avere allo stato limitato la produzione agli atti più rilevanti, onde evitare di appesantire l'esame del fascicolo già di per sé corposo.

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

47. Data

2	3	1	0	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012

Il / i ricorrente/i o il suo / i suoi rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

48. Firma Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte.

49. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Umberto Fantini
 Corso di Porta Romana 54
 20122 Milano (Italy)

**Il formulario di ricorso completato deve essere
 firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:**

Monsieur le Greffier de la
 Cour européenne des droits de
 l'homme Conseil de l'Europe
 67075 STRASBOURG CEDEX
 FRANCE